

PROSPETTO DI QUOTAZIONE

RELATIVO ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI (MOT) DELLE OBBLIGAZIONI

«Deutsche Bank 2008/2014 “TopTen BancoPosta” legate all’andamento di un paniere di 10 azioni internazionali»

Codice ISIN IT0006664459

fino ad un ammontare nominale di Euro 263.158.000

NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Redatta ai sensi della deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento n. 809/2004/CE della commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71/CE

La nota informativa sugli strumenti finanziari, depositata presso la CONSOB in data 3 maggio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10031504 dell'8 aprile 2010 (la **Nota Informativa**) deve essere letta congiuntamente al documento di registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 28 maggio 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9050147 del 27 maggio 2009, (il **Documento di Registrazione**) contenente informazioni sull'Emittente ed alla nota di sintesi depositata presso la CONSOB in data 3 maggio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10031504 dell'8 aprile 2010 (la **Nota di Sintesi**).

Si veda inoltre il Capitolo “Fattori di Rischio” nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere all'investimento negli strumenti finanziari offerti.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi, unitamente ai documenti incorporati mediante riferimento e ad ogni eventuale supplemento ai medesimi, costituiscono congiuntamente il prospetto informativo ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/71/CE (la **Direttiva Prospetti** o la **Direttiva**) (il **Prospetto**).

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Copie della presente Nota Informativa sono a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente www.deutsche-bank.it/prospettiemissioni_dbag.html e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it.

Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti

d’America. Né la *Securities and Exchange Commission* né altra autorità di vigilanza negli Stati Uniti ha approvato o negato l’approvazione agli strumenti finanziari o si è pronunciata sull’accuratezza o inaccuratezza del Prospetto.

Qualunque soggetto sottoposto alla legislazione fiscale statunitense (*United States person*) che sia portatore degli strumenti finanziari sarà soggetto alle limitazioni previste dalla legislazione fiscale degli Stati Uniti d’America, comprese le limitazioni previste nelle Sezioni 165(j) e 1287(a) dell’*Internal Revenue Code*.

Le Obbligazioni non potranno essere vendute negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d’imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti.

INDICE

GLOSSARIO	5
1. PERSONE RESPONSABILI	8
1.1 Indicazione delle persone responsabili	8
1.2 Dichiarazione delle persone responsabili.....	8
2. FATTORI DI RISCHIO	9
2.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche dello strumento finanziario.....	9
2.2 Esemplicazioni e scomposizione dello strumento finanziario	10
2.3 Rischio Emittente	10
2.4 Rischio connesso all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte del <i>Price Maker</i>	11
2.5 Rischio connesso all'assenza di <i>rating</i> assegnato alle Obbligazioni ed al fatto che le variazioni dei <i>rating</i> di credito di Deutsche Bank AG possano influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.....	12
2.6 Rischi connessi al conflitto d'interessi	12
2.7 Assenza di informazioni successive all'emissione da parte dell'Emittente.....	14
2.8 Rischi connessi alla natura strutturata dei titoli.....	14
2.9 Rischio di volatilità e di correlazione	14
2.10 Rischio connesso all'andamento dell'attività finanziaria sottostante	14
2.11 Rischio di Prezzo.....	14
2.12 Rischio di liquidità	15
2.13 Rischio connesso ad Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Straordinari e a Potenziali Eventi di Rettifica.....	15
2.14 Rischio connesso al regime fiscale.....	16
2.15 Esemplicazione dei rendimenti	17
2.16 Simulazione retrospettiva	21
3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI	23
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione.....	23
3.2 Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi	24
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	25
4.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari oggetto della quotazione.....	25
4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.....	25
4.3 Forma e regime di circolazione degli strumenti finanziari	25
4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari.....	26
4.5 Ranking degli strumenti finanziari	26
4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio	26
4.7 Tasso di interesse	26
4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito.....	44
4.9 Tasso di rendimento	44
4.10 Rappresentanza degli Obbligazionisti	45
4.11 Delibere ed autorizzazioni	45
4.12 Data di emissione	46
4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.....	46
4.14 Regime fiscale.....	46
4.15 Certificato fiscale richiesto dalla legge statunitense.....	50
5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....	51
6. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE	52
6.1 Mercati nei quali è stata presentata una richiesta di ammissione a quotazione.....	52
6.2 Negoziazione sui mercati.....	52

6.3	Soggetti che si sono assunti l'impegno di fornire liquidità alle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa.....	52
7	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	54
7.1	Consulenti legati all'emissione	54
7.2	Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione	54
7.3	Pareri o relazioni di esperti	54
7.4	Informazioni provenienti da terzi	54
7.5	<i>Rating</i>	54
7.6	Eventi recenti riguardanti l'Emittente	55
8	DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	67
	REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	71

GLOSSARIO

Agente locale per il Pagamento	Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Piazza del Calendario 3, 20126 Milano.
Agente per il Calcolo	Deutsche Bank AG, London Branch.
Agente per il Pagamento	Deutsche Bank AG, London Branch e l'Agente locale per il Pagamento.
Ammontare Emesso	L'ammontare di Obbligazioni emesse in data 23 luglio 2008 pari a Euro 263.158.000.
Anno di Riferimento	Ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
Azioni di Riferimento	Johnson & Johnson (cod. JNJ), Procter & Gamble Co. (cod. PG), General Electric Co. (cod. GE), Royal Dutch Shell PLC A (cod. RDSa.AS), Nestle S.A. (cod. NESN.VX), Novartis AG (cod. NOVN.VX), Toyota Motor Corp. (cod. 7203.T), ENI S.p.A. (cod. ENI.MI), Telefonica S.A. (cod. TEF.MC), Siemens AG (cod. SIEGn.DE).
Barriera	Valore percentuale decrescente con cui viene confrontata la <i>performance</i> delle Azioni di Riferimento in ciascun Anno di Riferimento ai fini della determinazione dell'Evento Azionario. In particolare per ciascuna Azione di Riferimento nell'anno 2010 è prevista una Barriera pari all'85% del Valore Iniziale di ciascuna Azione di Riferimento; nell'anno 2011 è prevista una Barriera pari all'80% del Valore Iniziale di ciascuna Azione di Riferimento; nell'anno 2012 è prevista una Barriera pari al 75% del Valore Iniziale di ciascuna Azione di Riferimento e nell'anno 2013 è prevista una Barriera pari al 70% del Valore Iniziale di ciascuna Azione di Riferimento.
Cedola Aggiuntiva Eventuale	La cedola aggiuntiva eventuale che potrà essere pagata in data 23 luglio 2010, 23 luglio 2011, 23 luglio 2012 e 23 luglio 2013 ed il cui pagamento è condizionato al verificarsi dell'Evento Azionario come determinato dall'Agente per il Calcolo (ciascuna calcolata applicando la convenzione ICMA <i>actual/actual e following business day unadjusted</i>).
Cedola a Tasso Fisso	La cedola lorda pari al 5,10% del valore nominale dell'Obbligazione pagabile il 23 luglio 2009 ¹ ed il 23 luglio 2014 (ciascuna calcolata applicando la convenzione ICMA <i>actual/actual</i>).
Data di Emissione	Il 23 luglio 2008.
Data di Godimento	Il 23 luglio 2008.
Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva Eventuale	Ciascuna data in cui possono essere pagate, ove si realizzi l'Evento Azionario, le Cedole Aggiuntive Eventuali, ovvero il 23 luglio 2010, 23 luglio 2011, 23 luglio 2012 e 23 luglio 2013.
Data di Pagamento della Cedola a Tasso Fisso	Ciascuna data in cui saranno pagate le Cedole a Tasso Fisso, ovvero il 23 luglio 2009 ed il 23 luglio 2014.
Data di Scadenza	Il 23 luglio 2014.
Documento di Registrazione	Il documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 28 maggio 2009 a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 9050147 del 27 maggio 2009.
Evento Azionario	Per ciascuno Anno di Riferimento, si verifica laddove il valore di almeno

¹ Si precisa che tale cedola è già stata pagata alla data della presente Nota Informativa.

	nove delle dieci Azioni di Riferimento sia uguale o maggiore della relativa Barriera.
Evento di Turbativa del Mercato	Il verificarsi, con riferimento ad una o più delle Azioni di Riferimento, di uno degli eventi di cui al Capitolo 4, Paragrafo 4.7.5 della presente Nota Informativa.
Eventi Straordinari	Il verificarsi, con riferimento ad una o più delle Azioni di Riferimento, di uno degli eventi di cui al Capitolo 4, Paragrafo 4.7.5 della presente Nota Informativa.
Gross-Up	Meccanismo, non applicabile alle Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa, per cui, qualora durante la vita di uno strumento finanziario, quale conseguenza di modifiche alla normativa applicabile, i pagamenti relativi a tale strumento finanziario fossero assoggettati a ritenuta o altro tipo di imposta, contributo o onere governativo, nella Repubblica Federale Tedesca, nel Regno Unito o in qualsiasi altra giurisdizione, da parte di qualsiasi competente autorità politica o tributaria, l'Emittente effettuerebbe i pagamenti agli investitori inerenti a tale strumento finanziario maggiorati degli importi corrispondenti a tale imposta, onere o contributo, e corrisponderebbe agli investitori l'importo aggiuntivo a compensazione di dette trattenute.
Gruppo Deutsche Bank	Deutsche Bank AG congiuntamente alle società del gruppo controllate da Deutsche Bank AG.
L'Emittente o la Società	Deutsche Bank AG, che agisce, ai fini della presente emissione, attraverso la propria London Branch (i.e. succursale), con sede legale in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB, Regno Unito.
Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario	Meccanismo, di cui vengono fornite le informazioni previste dalla Comunicazione Consob n. 9053316 dell'8 giugno 2009 al Capitolo 2, Paragrafo 2.4 ed al Capitolo 6, Paragrafo 6.3, secondo il quale, fino a concorrenza di un ammontare massimo pari al 15% dell'Ammontare Emesso, il Prezzo di Acquisto formulato dal <i>Price Maker a spread di emissione</i> rifletterà il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione, fermo restando comunque che verranno tenute in considerazione tutte le altre variabili di mercato rilevanti nella determinazione del Prezzo di Acquisto.
Nota Informativa	La presente nota informativa redatta in conformità allo schema previsto dall'Allegato V e, ove applicabile, XII del Regolamento 809/2004/CE.
Obbligazioni o Prestito Obbligazionario	«Deutsche Bank 2008/2014 “TopTen BancoPosta” legate all'andamento di un paniere di 10 azioni internazionali». Codice ISIN è IT0006664459.
Opzione Digitale di tipo Call con memoria	Consiste in un metodo di calcolo che, nel caso in cui venga utilizzato per la determinazione delle cedole dei titoli strutturati, prevede ad una o più date di pagamento la corresponsione di un ammontare prefissato se il valore dell'attività sottostante è pari o maggiore ad un determinato valore anche esso prefissato (Barriera), in caso contrario, è previsto il pagamento di un ammontare, inferiore o pari al precedente, che può essere anche pari a zero. Per effetto “memoria” si intende il pagamento, al verificarsi dell'Evento Azionario, degli ammontari che non sono stati corrisposti alle precedenti date di pagamento con riferimento alle quali l'Evento Azionario non si è verificato.
Potenziali Eventi di Rettifica	Il verificarsi, con riferimento ad una o più delle Azioni di Riferimento, di uno degli eventi di cui al Capitolo 4, Paragrafo 4.7.5 della presente Nota

	Informativa.
Price Maker	I <i>Price Maker a spread di emissione</i> e i <i>Price Maker a mercato</i> che potranno essere sostituiti o affiancati da ulteriori Price maker nominati da Poste Italiane durante la vita delle Obbligazioni.
Price Maker a spread di emissione	Intermediari designati da Poste Italiane - tra le controparti che hanno concluso con l'Emittente i contratti <i>swap</i> di copertura delle Obbligazioni - che si sono impegnati ad acquistare le Obbligazioni fino ad una percentuale pari al 15% dell'Ammontare Emesso al prezzo che riflette, in termini di <i>spread</i> di tasso d'interesse, il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione delle Obbligazioni.
Price Maker a mercato	Intermediari designati da Poste Italiane - tra le controparti che hanno concluso con l'Emittente i contratti <i>swap</i> di copertura delle Obbligazioni - che sono presenti sul relativo mercato di negoziazione e che si sono impegnati a formulare relativamente alle Obbligazioni prezzi di acquisto che riflettono tutte le condizioni di mercato incluso il merito creditizio dell'Emittente, in un determinato momento.
Regolamento del Prestito Obbligazionario	Il Regolamento del Prestito Obbligazionario contenuto nella presente Nota Informativa.
Regolamento CONSOB	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.
Valore Iniziale	Per ciascuna Azione di Riferimento è dato dal prezzo minimo di chiusura, osservato mensilmente su un periodo di 2 mesi a partire dalla Data di Emissione (23 luglio 2008, 23 agosto 2008, 23 settembre 2008).
Valore Finale	Per ciascuna Azione di Riferimento ed in relazione a ciascun Anno di Riferimento è dato dalla media aritmetica dei Valori di Riferimento rilevati nei cinque Giorni Lavorativi consecutivi precedenti alla Data Determinazione della Cedola Aggiuntiva Eventuale.

PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazione delle persone responsabili

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, società costituita ai sensi delle leggi della Repubblica Federale Tedesca, con sede legale in Francoforte sul Meno, Germania che opera attraverso la propria London Branch (i.e. succursale), con sede in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB, Regno Unito, in qualità di Emittente, assume la responsabilità delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

1.2 Dichiarazione delle persone responsabili

La presente Nota Informativa è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 3 maggio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10031504 dell'8 aprile 2010.

Deutsche Bank AG, London Branch assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa (fatta eccezione per il Capitolo 2, Paragrafo 2.4 ed il Capitolo 6, Paragrafo 6.3) e dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, tali informazioni sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente il presente Capitolo della Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati ad un investimento nelle Obbligazioni.

Nel prendere una decisione di investimento, anche in base ai recenti sviluppi dell'attività dell'Emittente, gli investitori sono invitati a valutare altresì gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, ai settori di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo 2 devono essere letti congiuntamente agli ulteriori fattori di rischio contenuti nel Capitolo 3 del Documento di Registrazione, nonché unitamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto, ivi compresi i documenti incorporati mediante riferimento nel medesimo. Si invitano gli investitori a leggere altresì i documenti a disposizione del pubblico, nonché i documenti inclusi mediante riferimento nel Documento di Registrazione, elencati al Capitolo 14 del Documento di Registrazione.

Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico nelle modalità indicate al Capitolo 8 della presente Nota Informativa - "Documenti a disposizione del pubblico".

I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono a capitoli e paragrafi della Nota Informativa e del Documento di Registrazione.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni della presente Nota Informativa, ovvero del Documento di Registrazione.

2.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche dello strumento finanziario

Il Prestito Obbligazionario «Deutsche Bank 2008/2014 "TopTen BancoPosta" legato all'andamento di un paniere di 10 azioni internazionali» è stato offerto al pubblico in Italia per un importo nominale complessivo massimo di Euro 500.000.000 e il numero totale di Obbligazioni sottoscritte è 263.158, con valore nominale di Euro 1.000 per Obbligazione.

Le Obbligazioni prevedono il pagamento di interessi fissi il primo e il sesto anno e di interessi aggiuntivi eventuali dal secondo al quinto anno, il cui pagamento ed ammontare dipendono dal verificarsi dell'Evento Azionario. In particolare gli interessi fissi, pagabili al primo anno ed al sesto anno, sono pari al 5,10%² lordo del valore nominale. L'ammontare degli interessi aggiuntivi eventuali dipende dal verificarsi dell'Evento Azionario ed anche dalla circostanza che tale Evento Azionario si sia verificato o meno negli anni precedenti. In particolare, per ciascun Anno di Riferimento, affinché si verifichi l'Evento Azionario, il valore di almeno nove delle dieci Azioni di Riferimento deve essere uguale o maggiore della relativa Barriera.

Per ogni Azione di Riferimento viene identificata una Barriera decrescente per ciascun Anno di Riferimento. In particolare nell'anno 2010, per ciascuna Azione di Riferimento è prevista una Barriera pari all'85% del Valore Iniziale di ciascuna Azione di Riferimento; nell'anno 2011 è prevista una Barriera pari all'80% del Valore Iniziale di ciascuna Azione di Riferimento; nell'anno 2012 è prevista una Barriera pari al 75% del Valore Iniziale di ciascuna Azione di Riferimento e nell'anno 2013 è prevista una Barriera pari al 70% del Valore Iniziale di ciascuna Azione di Riferimento.

In particolare le Obbligazioni permettono agli investitori di avvantaggiarsi, percependo le Cedole Aggiuntive Eventuali, sia di un andamento positivo delle Azioni di Riferimento sia di un parziale ribasso delle stesse, purché il valore delle Azioni di Riferimento non scenda al di sotto della relativa Barriera.

Il Valore Iniziale di ciascuna Azione di Riferimento (come indicato al Capitolo 4, Paragrafo 4.7.3) è dato dal prezzo minimo di chiusura osservato mensilmente su un periodo di 2 mesi a partire dalla Data di Emissione (23 luglio 2008, 23 agosto 2008, 23 settembre 2008). Ove si verifichi l'Evento Azionario la Cedola Aggiuntiva Eventuale per il relativo Anno di Riferimento sarà pari al 7,25% cui verrà sommato l'importo delle Cedole Aggiuntive Eventuali non corrisposte negli anni precedenti a causa del non verificarsi dell'Evento Azionario.

² Si precisa che alla data della presente Nota Informativa la prima cedola fissa è già stata pagata.

Ove non si verifichi l'Evento Azionario nell'Anno di Riferimento, ovvero nel caso in cui il valore di più di un'Azione di Riferimento sia inferiore al valore della relativa Barriera, non verrà corrisposta alcuna Cedola Aggiuntiva Eventuale nel corso dello stesso.

Il rendimento effettivo annuo netto delle Obbligazioni è compreso tra l'1,202% nella situazione meno favorevole per gli investitori ed il 6,413%³ nella situazione più favorevole per l'investitore come indicato nella successiva sezione 2.15 relativa alla descrizione dei possibili scenari.

2.2 Esempificazioni e scomposizione dello strumento finanziario

Le Obbligazioni «Deutsche Bank 2008/2014 "TopTen Banco-Posta" legate all'andamento di un paniere di 10 azioni internazionali» sono obbligazioni strutturate scomponibili, da un punto di vista finanziario, in una componente obbligazionaria a tasso fisso e in una componente derivativa implicita.

In particolare, la componente obbligazionaria garantisce cedole pari al 5,10% lordo del valore nominale per il primo e sesto anno di cui, alla data della presente Nota Informativa, la prima cedola è già stata pagata – corrispondente al 4,46% netto (oltre al rimborso del capitale investito). Il rendimento effettivo lordo minimo annuo sarà pari all'1,374% – corrispondente all'1,202% netto. Complessivamente le Obbligazioni garantiscono nell'arco della loro vita cedole pari al 10,20% lordo ovvero all'8,93% netto⁴.

L'ulteriore ed eventuale rendimento delle Obbligazioni è legato all'andamento delle dieci Azioni di Riferimento come meglio descritto nel prosieguo della presente Nota Informativa e, in particolare, al Capitolo 4, Paragrafo 4.7.3. Tale ulteriore ed eventuale rendimento delle Obbligazioni si caratterizza, rispetto a quello minimo garantito, per la sua spiccata aleatorietà.

Per una migliore comprensione delle Obbligazioni si fa quindi rinvio alle parti della Nota Informativa ove sono forniti, tra l'altro:

- le tabelle che esplicitano gli scenari (positivo, negativo ed intermedio) di rendimento (si veda il Capitolo 2, Paragrafo 2.15.b);
- la simulazione retrospettiva del rendimento delle Obbligazioni ipotizzando che siano state emesse il 24 aprile 2002 con scadenza il 24 aprile 2008 (Capitolo 2, Paragrafo 2.15), tenendo conto delle caratteristiche delle Obbligazioni alla Data di Emissione e pertanto comprendendo la cedola già pagata alla data della presente Nota Informativa;
- l'andamento storico degli Indici di Riferimento (si veda il paragrafo Capitolo 4, Paragrafo 4.7.4); e
- la descrizione del c.d. *unbundling* delle varie componenti che costituiscono il Prezzo di Offerta dell'Obbligazione (vale a dire la valorizzazione della componente obbligazionaria, della componente derivativa nonché della commissione implicita di collocamento), tenendo conto delle caratteristiche delle Obbligazioni alla Data di Emissione e pertanto comprendendo la cedola già pagata alla data della presente Nota Informativa (si veda il Capitolo 2, Paragrafo 2.15.a).

2.3 Rischio Emittente

I titoli oggetto della presente Nota Informativa sono soggetti in generale al rischio che, in caso di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare ed altre procedure concorsuali nei confronti dei beni dell'Emittente, la Società Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza. L'Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso delle Obbligazioni, per il pagamento degli interessi né con riferimento agli accordi di acquisto sul mercato secondario di cui al successivo paragrafo 2.4.

³ Il rendimento effettivo annuo netto è stato calcolato ipotizzando l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% e non si tiene conto della cedola fissa già pagata.

⁴ Il rendimento effettivo annuo netto è stato calcolato ipotizzando l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% e non si tiene conto della cedola fissa già pagata.

Con riferimento ai fattori di rischio relativi all'Emittente, si rinvia ai fattori di rischio contenuti nel Capitolo 3 del Documento di Registrazione nonché alle informazioni contenute nel Capitolo 7, paragrafo 7.6 seguente.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

2.4 Rischio connesso all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte del *Price Maker*

La liquidità delle Obbligazioni è sostenuta da uno o più soggetti che agiscono in qualità di *Price Maker* designati da Poste Italiane tra le controparti che hanno concluso con l'Emittente i contratti *swap* di copertura delle Obbligazioni (le **Controparti Swap**). Alla data della presente Nota Informativa, il *Price Maker a spread di emissione* designato in relazione alle Obbligazioni è Credit Suisse.

I *Price Maker* selezionati da Poste Italiane, saranno, a seconda dei casi specificati al Capitolo 6, Paragrafo 6.3, un *Price Maker a spread di emissione* o un *Price Maker a Mercato*. I *Price Maker a spread di emissione* si impegnano ad acquistare le Obbligazioni fino ad un ammontare nominale massimo pari al 15% dell'Ammontare Emesso al prezzo che riflette il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione delle Obbligazioni. I *Price Maker a mercato* si impegnano a formulare prezzi di acquisto per le Obbligazioni che riflettano tutte le condizioni di mercato, incluso il merito creditizio dell'Emittente, in un determinato momento.

Le Obbligazioni sono state negoziate a partire dalla Data di Emissione sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX® (**Euro TLX**) ma il *Price Maker a spread di emissione* non ha effettuato alcun riacquisto di Obbligazioni.

Il *Price Maker a spread di emissione* potrà essere sostituito o affiancato durante la vita delle Obbligazioni da uno o più *Price Maker a mercato* o da uno o più *Price Maker a spread di emissione*, sulla base del criterio del miglior prezzo formulato offerto ai portatori dei Titoli.

2.4.a Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività del *Price Maker*

Ai sensi del contratto di collocamento tra Poste Italiane e l'Emittente, l'Emittente si è impegnato a concludere con ciascun *Price Maker a spread di emissione* un accordo per il riacquisto delle Obbligazioni acquistate da quest'ultimo sul mercato secondario (**l'Accordo di Riacquisto**). Si evidenzia che in virtù dell'Accordo di Riacquisto il prezzo di acquisto pagato dal *Price Maker a spread di emissione* sul mercato secondario che riflette, in termini di *spread* di tasso d'interesse, il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione delle Obbligazioni (il **Prezzo di Acquisto**), potrebbe risultare superiore al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato secondario in assenza del Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario.

Per ulteriori informazioni sul Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario e sugli obblighi di informativa al mercato relativi alla sua operatività, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.3.

2.4.b Rischio connesso ai limiti quantitativi relativi agli acquisti del *Price Maker*

A partire dal primo giorno di negoziazione delle Obbligazioni sul mercato secondario e fino alla Data di Scadenza delle Obbligazioni, i *Price Maker* selezionati da Poste Italiane formuleranno un Prezzo di Acquisto sul mercato secondario per un importo giornaliero compreso tra Euro 300.000 ed Euro 500.000. Al ricorrere di particolari condizioni di mercato Poste Italiane potrà richiedere per un periodo transitorio a ciascun *Price Maker*, e questi potrà acconsentire, di assicurare un Prezzo di Acquisto sul mercato secondario per importi anche maggiori.

A partire dal primo giorno di negoziazioni sul mercato secondario e fino alla Data di Scadenza delle Obbligazioni, il *Price Maker a spread di emissione* si è impegnato ad acquistare le Obbligazioni al prezzo di acquisto fino ad un ammontare nominale massimo pari al 15% dell'Ammontare Emesso. Pertanto, al raggiungimento da parte del *Price Maker a spread di emissione* dell'ammontare nominale massimo pari al 15% dell'Ammontare Emesso, il Prezzo di Acquisto delle Obbligazioni rifletterà le condizioni di mercato e potrebbe risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto pagato dal *Price Maker a spread di emissione* fino al raggiungimento dell'ammontare nominale massimo pari al 15% dell'Ammontare Emesso.

2.4.c Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga interrotta o sospesa o avere termine

L'Accordo di Riacquisto concluso tra l'Emittente e il *Price Maker a spread di emissione* è regolato dalla legge italiana. In particolare, tale accordo disciplina i rapporti contrattuali tra l'Emittente ed il *Price Maker a spread di emissione*, pertanto, *inter alia*, in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui all'Accordo di Riacquisto da parte dell'Emittente o del *Price Maker a spread di emissione*, ovvero in caso di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare o di altre procedure concorsuali nei confronti dell'Emittente o del *Price Maker a spread di emissione*, l'attività del *Price Maker a spread di emissione* ai sensi dell'Accordo di Riacquisto potrà essere interrotta temporaneamente o definitivamente.

Inoltre, al raggiungimento da parte del *Price Maker a spread di emissione*, di una quota di Obbligazioni riacquistate pari al 15% dell'Ammontare Emesso, il Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario avrà termine ed il *Price Maker a mercato* formulerà sul MOT un Prezzo di Acquisto che rifletterà le condizioni di mercato.

2.5 Rischio connesso all'assenza di *rating* assegnato alle Obbligazioni ed al fatto che le variazioni dei *rating* di credito di Deutsche Bank AG possano influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni

Si segnala che alle Obbligazioni non è stato attribuito un *rating* e cioè che esse non sono state preventivamente analizzate e classificate dalle agenzie di *rating*.

Nei casi in cui l'Emittente abbia Obbligazioni non subordinate alle quali sia stato attribuito un *rating*, tali *rating* non saranno necessariamente gli stessi che verrebbero assegnati alle Obbligazioni. Un *rating* di un titolo non costituisce un invito ad acquistare, vendere o detenere i titoli, incluse le Obbligazioni, e può essere sospeso o modificato o cancellato in qualunque momento dalla relativa agenzia di *rating*.

Il *rating* di credito attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso del suddetto *rating* può influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. Tuttavia si specifica che un eventuale miglioramento dei *rating* di credito non incide sugli altri rischi concernenti le Obbligazioni.

Alla data di approvazione della presente Nota Informativa sono stati assegnati i *rating* di credito attribuiti all'Emittente da parte delle principali agenzie di *rating* globali per debiti non garantiti. Tali *rating* non riflettono prospettive che possono essere espresse da agenzie di *rating* di volta in volta. Con relazione del 4 marzo 2010, Moody's Investors Service Inc., New York (**Moody's**), ha ridotto il *rating* sul debito senior e long term dell'Emittente da Aa1 ad Aa3 con outlook stabile. Le informazioni sul *rating* dell'Emittente sono disponibili sul sito www.db.com/ir/en/content/ratings.htm.

Agenzia di <i>rating</i>	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook
Fitch	F1+	AA-	Negativo
Moody's	P-1	Aa3	Stabile
S&P's	A-1	A+	Stabile

Si rinvia al Capitolo 7, Paragrafo 7.5 della Nota Informativa, per una spiegazione dettagliata del significato attribuito ai giudizi di *rating* da parte delle citate agenzie.

2.6 Rischi connessi al conflitto d'interessi

2.6 (a) Rischio connesso al fatto che le negoziazioni e le altre operazioni compiute da parte dell'Emittente o di società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank nelle Azioni di Riferimento possano ridurre il valore delle Obbligazioni

L'Emittente o una o più delle società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank, prevedono di provvedere alla copertura dei rispettivi impegni relativamente alle Obbligazioni, acquistando o vendendo tutti o solo alcuni dei seguenti strumenti: Azioni di Riferimento, opzioni o *futures* sulle Azioni di Riferimento ovvero altri strumenti collegati alle Azioni di Riferimento. L'Emittente prevede, inoltre, di modificare la propria copertura anche attraverso l'acquisto o la vendita dei predetti strumenti, in qualsiasi momento e di volta in volta, nonché di cancellare la propria copertura

attraverso l'acquisto o l'Offerta dei predetti strumenti, il che potrebbe avvenire in coincidenza con una qualsiasi data di osservazione o prima di una qualsiasi di esse. L'Emittente può inoltre sottoscrivere, modificare e cancellare operazioni di copertura relativamente ad altre Obbligazioni indicizzate i cui rendimenti siano collegati a uno o più Azioni di Riferimento. Ciascuna di queste attività di copertura può influire sul valore delle Azioni di Riferimento e, pertanto, influire negativamente sul valore delle Obbligazioni. È possibile che l'Emittente o le società del Gruppo Deutsche Bank possano ottenere rendimenti elevati relativamente alle attività di copertura mentre il valore delle Obbligazioni potrebbe diminuire.

L'Emittente e le altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono inoltre procedere alla negoziazione di una o più Azioni di Riferimento o strumenti collegati alle Azioni di Riferimento per altri conti affidati alla loro gestione, ovvero per facilitare le operazioni, in nome o per conto di clienti. Tutte queste attività delle altre società del Gruppo Deutsche Bank possono influire sul valore delle Azioni di Riferimento e, pertanto, influire negativamente sul valore delle Obbligazioni. L'Emittente può inoltre emettere, ed il Gruppo Deutsche Bank o le altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono anche emettere e sottoscrivere, altri titoli, strumenti finanziari o derivati i cui rendimenti siano collegati alle variazioni delle Azioni di Riferimento. Introducendo in tal modo prodotti concorrenti sul mercato, l'Emittente e le società del Gruppo Deutsche Bank possono influire negativamente sul valore delle Obbligazioni.

Il Regolamento del Prestito Obbligazionario, come contenuto nel presente Prospetto, non prevede restrizioni alla capacità dell'Emittente o di società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank di acquistare o vendere, in tutto o in parte, le Azioni di Riferimento o gli strumenti ad essi collegati.

2.6 (b) Rischio connesso al fatto che le attività dell'Emittente o di società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possano dare luogo a un conflitto d'interessi tra l'Emittente e gli investitori titolari delle Obbligazioni

L'Emittente e le altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono, oggi o in futuro, collaborare con gli emittenti delle Azioni di Riferimento, ad esempio erogando prestiti a tali società o investendovi del capitale, ovvero offrendo loro servizi di consulenza. Tali servizi potrebbero comprendere servizi di consulenza in materia di fusioni e acquisizioni. Tali attività possono dare luogo a un conflitto tra gli obblighi dell'Emittente o di altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank e gli interessi degli investitori titolari delle Obbligazioni (gli **Obbligazionisti**). Inoltre l'Emittente, o una o più società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank, possono avere pubblicato oppure possono pubblicare in futuro studi e ricerche relativamente ad alcuni o a tutti gli emittenti delle Azioni di Riferimento. Tutte queste attività svolte dall'Emittente o da società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono influire sul valore delle Azioni di Riferimento e, pertanto, sulla soddisfazione o meno della condizione per l'Evento Azionario relativamente a qualsiasi Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva Eventuale, a decorrere dalla Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva Eventuale prevista per il 23 luglio 2010.

2.6 (c) Rischio connesso al fatto che, in qualità di Agente per il Calcolo, Deutsche Bank AG, London Branch avrà l'autorità di procedere a determinazioni che potrebbero influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni

Deutsche Bank AG, London Branch ricopre il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni. Nelle vesti di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni, Deutsche Bank AG, London Branch ha la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni, utilizzando una metodologia coerente con quella descritta dettagliatamente al Capitolo 4, Paragrafo 4.7 della Nota Informativa. Ciò potrebbe influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni e porre l'Agente per il Calcolo in una situazione di conflitto d'interesse.

2.6(d) Rischio connesso al fatto che una società appartenente al Gruppo Deutsche Bank possa svolgere il ruolo di Price Maker

Nell'eventualità in cui una società appartenente al Gruppo Deutsche Bank svolga il ruolo di *Price Maker*, come descritto nel precedente Paragrafo 2.4, la stessa potrebbe trovarsi a riacquistare titoli emessi da società del Gruppo Deutsche Bank. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dall'appartenenza del *Price Maker* allo stesso gruppo dell'Emittente. In tal senso, si informa che alla data della presente Nota Informativa il *Price Maker* nominato da Poste Italiane è Credit Suisse, che potrà essere sostituito o affiancato da ulteriori *Price Makers* nominati da Poste Italiane durante la vita delle Obbligazioni.

2.7 Assenza di informazioni successive all'emissione da parte dell'Emittente

Successivamente all'emissione, l'Emittente non ha fornito e non fornirà alcuna informazione relativamente all'andamento delle attività finanziarie sottostanti i titoli ovvero al valore della componente derivativa implicita nei titoli o comunque al valore di mercato corrente dei titoli.

2.8 Rischi connessi alla natura strutturata dei titoli

I titoli oggetto della presente Nota Informativa sono Obbligazioni c.d. strutturate. Alla luce del particolare livello di complessità che le connota si richiede che l'investitore sia in possesso di specifiche competenze per poter valutare consapevolmente i rischi legati all'investimento.

Si tratta infatti di titoli scomponibili, dal punto di vista finanziario, in una componente obbligazionaria a tasso fisso ed in una componente "derivativa" implicita rappresentata dall'acquisto da parte dell'investitore di quattro opzioni digitali di tipo *call* con memoria⁵. Fermo restando il rimborso del capitale e la corresponsione di due Cedole a Tasso Fisso, la corresponsione delle Cedole Aggiuntive Eventuali è condizionata al verificarsi dell'Evento Azionario. Tuttavia anche in tal caso la presenza di tali opzioni comporta un limite all'ammontare della Cedola Aggiuntiva Eventuale in quanto l'investitore non può beneficiare interamente della *performance* realizzata dalle Azioni di Riferimento, ma nei limiti delle opzioni digitali implicitamente acquistate. Si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.7.3 della Nota Informativa.

2.9 Rischio di volatilità e di correlazione

La volatilità delle Obbligazioni dipende, oltre che dalla volatilità delle Azioni di Riferimento, anche dalla correlazione tra la volatilità delle stesse. Si veda, inoltre, il Paragrafo 2.11 (Rischio di Prezzo) che segue.

2.10 Rischio connesso all'andamento dell'attività finanziaria sottostante

Il rendimento ed il valore di mercato delle Obbligazioni sono in parte dipendenti dalla variazione e dall'andamento delle Azioni di Riferimento. L'andamento dei suddetti titoli azionari è determinato da numerosi fattori, talora imprevedibili e al di fuori del controllo dell'Emittente, quali, ad esempio, la volatilità dei mercati azionari.

Se in prossimità della Data di Rilevazione il verificarsi dell'Evento Azionario è particolarmente incerto poiché più di un'Azione di Riferimento si trova vicino alla relativa Barriera, una limitata variazione di tali Azioni di Riferimento, tale da far scendere il rispettivo valore al di sotto della relativa Barriera, potrebbe determinare una significativa variazione del rendimento delle Obbligazioni.

2.11 Rischio di Prezzo

È il rischio connesso al fatto che il prezzo delle Obbligazioni, successivamente all'emissione, è influenzato da numerosi fattori alcuni dei quali imprevedibili.

Sul prezzo delle Obbligazioni successivamente all'emissione influiscono i seguenti fattori, la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente:

- che sia stata o meno soddisfatta la condizione per l'Evento Azionario (si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.7.3 della Nota Informativa);
- la volatilità, ovvero la frequenza e l'ampiezza dei movimenti relativi al prezzo di ciascuna Azione di Riferimento (come descritto nel Capitolo 4, Paragrafo 4.7.4 della Nota Informativa);
- correlazione ovvero la relazione che intercorre tra gli andamenti delle Azioni di Riferimento; in particolare, maggiore è la correlazione maggiore è la possibilità che l'andamento di una Azione di Riferimento (positivo o negativo) influisca in modo reciproco e analogo (in senso positivo ovvero negativo) sull'andamento delle altre Azioni di Riferimento;

⁵ L'Opzione Digitale di tipo *Call* con memoria consiste in un metodo di calcolo che prevede ad una o più date di pagamento la corresponsione di un ammontare prefissato se il valore dell'attività sottostante è pari o maggiore ad un determinato valore anche esso prefissato (**Barriera**) (in tal senso si intende verificato l'Evento Azionario), in caso contrario, è previsto il pagamento di un ammontare, inferiore o pari al precedente, che può essere anche pari a zero. Per effetto "memoria" si intende il pagamento, al verificarsi dell'Evento Azionario, degli ammontari che non sono stati corrisposti alle precedenti date di pagamento con riferimento alle quali l'Evento Azionario non si è verificato.

- eventi economici, di natura militare, finanziari, normativi, politici, terroristici o di altra natura che esercitino un'influenza sui mercati azionari in genere e particolarmente sui mercati azionari ai quali ciascuna Azione di Riferimento si riferisce, che potrebbero influire sul livello di Ciascuna Azione di Riferimento;
- i tassi d'interesse e di rendimento sul mercato (l'investitore dovrebbe tenere presente che ad un aumento dei tassi di interesse corrisponde una diminuzione del valore delle Obbligazioni e viceversa);
- la durata residua delle Obbligazioni fino a scadenza;
- il *rating* dell'Emittente.

Questa non è tuttavia una lista completa dei fattori che possono avere incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni.

Inoltre, sul prezzo delle Obbligazioni potrebbe incidere il ruolo svolto dai *Price Maker a spread di emissione*, scelti da Poste Italiane per svolgere attività di sostegno della liquidità delle Obbligazioni mediante acquisto dei Titoli sul mercato secondario. Per ulteriori informazioni sul Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario, si veda il precedente Paragrafo 2.4 ed il Capitolo 6, Paragrafo 6.3.

Quale conseguenza di tali fattori, qualora gli investitori vendano le proprie Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al valore nominale delle Obbligazioni, e di conseguenza all'importo inizialmente investito al momento della sottoscrizione delle Obbligazioni. È impossibile prevedere le *performance* future delle Azioni di Riferimento sulla base dei rispettivi rendimenti storici. Inoltre, questi fattori sono correlati tra loro in modo complesso ed è possibile che i loro effetti si controbilancino o si enfatizzino reciprocamente.

2.12 Rischio di liquidità

Pur essendo le Obbligazioni quotate sul MOT, l'investitore potrebbe avere difficoltà a, o trovarsi nell'impossibilità di, vendere le Obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo che gli consenta di realizzare un rendimento anticipato.

Gli investitori potrebbero avere difficoltà a liquidare il loro investimento e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione/acquisto.

Tuttavia si precisa che la liquidità dell'Obbligazione è sostenuta da uno o più soggetti all'uopo designati da Poste Italiane, che svolgono il ruolo di "*Price Maker*". Per ulteriori informazioni sul Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario, si veda il precedente Paragrafo 2.4 ed il Capitolo 6, Paragrafo 6.3.

Tale figura consente all'investitore che lo desidera di disinvestire in ogni momento le Obbligazioni, fermo restando i rischi derivanti dal fatto che il prezzo di vendita potrà essere inferiore a quello originale di offerta/acquisto.

Inoltre, anche se i titoli sono stati ammessi a negoziazione sul MOT, il sottoscrittore potrebbe subire delle perdite nel capitale investito in quanto l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al Prezzo di Offerta delle Obbligazioni.

2.13 Rischio connesso ad Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Straordinari e a Potenziali Eventi di Rettifica

Le Obbligazioni prevedono, al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato, particolari modalità di rilevazione dei valori delle Azioni di Riferimento a cura dell'Agente per il Calcolo. Tali Eventi di Turbativa del Mercato, riguardanti le Borse in cui sono quotate le Azioni di Riferimento e le modalità di determinazione degli interessi nel caso di non disponibilità dei relativi valori sono riportati in maniera dettagliata nell'articolo 13 del Regolamento del Prestito Obbligazionario ed al Capitolo 4, Paragrafo 4.7.5.

Le Obbligazioni prevedono, al verificarsi di Eventi Straordinari e Potenziali Eventi di Rettifica riguardanti le Azioni di Riferimento e/o le società emittenti tali azioni, l'effettuazione di rettifiche volte a neutralizzare gli effetti distorsivi di tali eventi sulla determinazione degli interessi, nonché l'eventuale sostituzione delle Azioni di Riferimento a cura dell'Agente per il Calcolo. Tali Eventi Straordinari e Potenziali Eventi di Rettifica riguardanti le suddette azioni e/o le suddette società emittenti e le modalità di rettifica ad esito di tali eventi sono riportati in maniera dettagliata nell'articolo 13 del Regolamento del Prestito Obbligazionario e al Capitolo 4, Paragrafo 4.7.5.

2.14 Rischio connesso al regime fiscale

I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni, sono stati calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di approvazione della presente Nota Informativa.

Non è possibile prevedere se l'attuale regime fiscale sulla base del quale i valori netti relativi al rendimento ed al tasso di interesse applicabili alla data di approvazione della presente Nota Informativa sarà soggetto a modifiche durante la vita delle Obbligazioni, pertanto, in caso di modifiche, durante la vita delle Obbligazioni, i valori netti indicati con riferimento alle Obbligazioni possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente pagabili alle Obbligazioni alle rispettive date di pagamento.

A tale proposito, il Capitolo 4, Paragrafo 4.14, che segue, riporta una breve descrizione del regime fiscale proprio della sottoscrizione, dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di approvazione della presente Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.

2.15 Esempificazione dei rendimenti

2.15.a Metodo di valutazione delle Obbligazioni

Alla data di valutazione del 12 maggio 2008, il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni poteva essere scomposto, sotto il profilo finanziario, in una componente obbligazionaria a tasso fisso rappresentata dal rimborso del capitale a scadenza e dalle cedole fisse ed in una componente “derivativa” implicita rappresentata dall’acquisto da parte dell’investitore di quattro opzioni digitali di tipo *call* con memoria⁶ di seguito riportate, riferite al taglio di Euro 1.000 e su base percentuale.

Valore componente obbligazionaria	824,00	82,40%
Di cui: valore della componente relativa agli accordi di acquisto dei Titoli sul mercato secondario	0,00 ⁷	0,00%
Valore componente derivata	139,00	13,90%
Componente commissionale	37,00	3,70%
Di cui: costi legati agli accordi di acquisto dei Titoli sul mercato secondario	0,00	0,00%
Prezzo di emissione	1.000,00	100,00%

Il valore totale della componente derivativa è stato determinato sulla base delle condizioni di mercato del 12 maggio 2008 sulla base di Simulazioni di tipo Montecarlo⁸, utilizzando una volatilità⁹ implicita media su base annua del 23,32%¹⁰ per le Azioni di Riferimento ed un tasso *risk free*¹¹ del 4,316%¹².

Il valore totale della componente obbligazionaria è stato determinato attualizzando il valore delle Cedole a Tasso Fisso corrisposte il primo ed il sesto anno e del capitale corrisposto a scadenza, sulla base dei fattori di sconto calcolati sulla curva *risk free*¹³.

Si informano gli investitori che in data 8 marzo 2010, il prezzo di apertura delle Obbligazioni, negoziate su Euro TLX, era pari ad Euro 98,17. Ulteriori informazioni sui prezzi delle Obbligazioni possono essere ottenuti sul seguente sito internet: www.posteitaliane.it.

L’Emittente e le società del Gruppo Deutsche Bank non si assumono alcuna responsabilità in merito alle informazioni riguardanti i prezzi delle Obbligazioni, negoziate su Euro TLX System, come altresì pubblicato sul predetto sito internet.

2.15.b Descrizione degli Scenari

⁶ L’**Opzione Digitale di tipo Call con memoria** consiste in un metodo di calcolo che prevede ad una o più date di pagamento la corresponsione di un ammontare prefissato se il valore dell’attività sottostante è pari o maggiore ad un determinato valore anche esso prefissato (**Barriera**) (in tal senso si intende verificato l’**Evento Azionario**), in caso contrario, è previsto il pagamento di un ammontare, inferiore o pari al precedente, che può essere anche pari a zero. Per effetto “memoria” si intende il pagamento, al verificarsi dell’Evento Azionario, degli ammontari che non sono stati corrisposti alle precedenti date di pagamento con riferimento alle quali l’Evento Azionario non si è verificato.

⁷ Il valore della componente relativa agli accordi di acquisto dei Titoli sul mercato secondario viene espresso come zero (0) in quanto non quantificabile utilizzando i modelli matematici normalmente adoperati dagli operatori del mercato di riferimento, ivi inclusi l’Emittente e Poste Italiane. Ne consegue che tale valore risulta incorporato nella componente obbligazionaria del prezzo, calcolata sulla base del merito creditizio dell’Emittente, e non può essere individuato come voce autonoma.

⁸ Per **Simulazioni di tipo Montecarlo** si intende lo strumento di calcolo numerico che permette la risoluzione di problemi matematici complessi mediante procedimenti probabilistici basati sulla “legge dei grandi numeri”. Tale tecnica di calcolo viene utilizzata in campo finanziario, tra l’altro, per definire il valore di strumenti derivati (es. opzioni).

⁹ Per **Volatilità** si intende la misura dell’oscillazione del valore di un’attività finanziaria intorno alla propria media.

¹⁰ Tale valore è fornito dall’Agente per il Calcolo sulla base di una modellistica di *pricing* interna.

¹¹ Per **Tasso Risk Free** si intende il rendimento di un investimento che viene offerto da uno strumento finanziario che non presenta caratteristiche di rischiosità. Il tipico esempio di rendimenti privi di rischio è fornito dai rendimenti dei Titoli di Stato che vengono, in genere, considerati come privi di rischio di insolvenza del debitore.

¹² Fonte Euribor.

¹³ La **Curva Risk Free** rappresenta i tassi di interesse, relativi alle diverse scadenze temporali, associati ad attività prive di rischio.

Si riportano qui di seguito sei possibili scenari che possono verificarsi, elaborati tenendo conto che, alla data della presente Nota Informativa, la prima cedola a tasso fisso è già stata pagata, dal meno favorevole al più favorevole per gli investitori, tenendo conto del rendimento effettivo lordo a scadenza delle Obbligazioni ed assumendo un prezzo di acquisto pari a Euro 1.000 (in merito alla formula utilizzata per il calcolo del tasso interno di rendimento, si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.9).

I SCENARIO – La situazione meno favorevole per l'investitore

La situazione meno favorevole per l'investitore si manifesta se l'Evento Azionario non si verifica in nessuno degli anni dal secondo al quinto. Gli interessi complessivi lordi corrisposti all'investitore, in tale circostanza, saranno dati dalla somma delle sole Cedole a Tasso Fisso, come risulta dalla tabella che segue.

Anno	Cedola a Tasso Fisso	Cedola Aggiuntiva Eventuale (soggetta al verificarsi dell'Evento Azionario)		Interessi complessivi annui
2010	Non prevista	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,00%
2011	Non prevista	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,00%
2012	Non prevista	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,00%
2013	Non prevista	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,00%
2014	5,10%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	5,10%
TOTALE DELLE CEDOLE CORRISPOSTE DURANTE LA VITA DELLE OBBLIGAZIONI	Solo fissi: 5,10%	Solo aggiuntivi: 0,00%		Complessivi: 5,10%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO				1,374%
RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE¹⁴				1,202%

II SCENARIO – Una situazione intermedia per l'investitore

Se l'Evento Azionario si verifica solo al secondo anno, gli interessi complessivi lordi corrisposti all'investitore, in tale circostanza, saranno dati dalla somma delle Cedole a Tasso Fisso e della Cedola Aggiuntiva Eventuale pagata al secondo anno di vita delle Obbligazioni come illustrato nella tabella che segue.

Anno	Cedola a Tasso Fisso	Cedola Aggiuntiva Eventuale (soggetta al verificarsi dell'Evento Azionario)		Interessi complessivi annui
2010	Non prevista	L'Evento Azionario si verifica	7,25%	7,25%
2011	Non prevista	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,00%
2012	Non prevista	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,00%
2013	Non prevista	L'Evento Azionario non si	0,00%	0,00%

¹⁴ Attualmente pari al 12,50%.

		verifica		
2014	5,10%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	5,10%
TOTALE DELLE CEDOLE CORRISPOSTE DURANTE LA VITA DELLE OBBLIGAZIONI	Solo fissi: 5,10%	Solo aggiuntivi: 7,25%		Complessivi: 12,35%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO				2,895%
RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE¹⁵				2,533%

III SCENARIO – Una seconda situazione intermedia per l'investitore

Se l'Evento Azionario si verifica al secondo e terzo anno, gli interessi complessivi lordi corrisposti all'investitore, in tale circostanza, saranno dati dalla somma delle Cedole a Tasso Fisso e delle Cedole Aggiuntive Eventuali pagate al secondo e al terzo anno di vita delle Obbligazioni come illustrato nella tabella che segue.

Anno	Cedola a Tasso Fisso	Cedola Aggiuntiva Eventuale (soggetta al verificarsi dell'Evento Azionario)		Interessi complessivi annui
2010	Non prevista	L'Evento Azionario si verifica	7,25%	7,25%
2011	Non prevista	L'Evento Azionario si verifica	7,25%	7,25%
2012	Non prevista	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,00%
2013	Non prevista	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,00%
2014	5,10%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	5,10%
TOTALE DELLE CEDOLE CORRISPOSTE DURANTE LA VITA DELLE OBBLIGAZIONI	Solo fissi: 5,10%	Solo aggiuntivi: 14,50%		Complessivi: 19,60%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO				4,440%
RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE¹⁶				3,885%

IV SCENARIO – Una terza situazione intermedia per l'investitore

Se l'Evento Azionario non si verifica al secondo, ma si verifica al terzo e al quarto anno, gli interessi complessivi lordi corrisposti all'investitore, in tale circostanza, saranno dati dalla somma delle Cedole a Tasso Fisso e dalle Cedole Aggiuntive Eventuali pagate al terzo e quarto anno di vita delle Obbligazioni, come illustrato nella tabella che segue.

Anno	Cedola a Tasso Fisso	Cedola Aggiuntiva Eventuale (soggetta al verificarsi dell'Evento Azionario)	Interessi complessivi annui
------	----------------------	---	-----------------------------

¹⁵ Attualmente pari al 12,50%..

¹⁶ Attualmente pari al 12,50%.

2010	Non prevista	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,00%
2011	Non prevista	L'Evento Azionario si verifica	14,50%	14,50%
2012	Non prevista	L'Evento Azionario si verifica	7,25%	7,25%
2013	Non prevista	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,00%
2014	5,10%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	5,10%
TOTALE DELLE CEDOLE CORRISPOSTE DURANTE LA VITA DELLE OBBLIGAZIONI	Solo fissi: 5,10%	Solo aggiuntivi: 21,75%		Complessivi: 26,85%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO				5,845%
RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE¹⁷				5,114%

V SCENARIO – Un'ulteriore situazione intermedia per l'investitore

Se l'Evento Azionario si verifica solo al quinto anno, gli interessi complessivi lordi corrisposti all'investitore, in tale circostanza, saranno dati dalla somma delle Cedole a Tasso Fisso e della Cedola Aggiuntiva Eventuale pagata al quinto anno di vita delle Obbligazioni come illustrato nella tabella che segue.

Anno	Cedola a Tasso Fisso	Cedola Aggiuntiva Eventuale (soggetta al verificarsi dell'Evento Azionario)		Interessi complessivi annui
2010	Non prevista	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,00%
2011	Non prevista	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,00%
2012	Non prevista	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,00%
2013	Non prevista	L'Evento Azionario si verifica	29,00%	29,00%
2014	5,10%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	5,10%
TOTALE DELLE CEDOLE CORRISPOSTE DURANTE LA VITA DELLE OBBLIGAZIONI	Solo fissi: 5,10%	Solo aggiuntivi: 29,00%		Complessivi: 34,10%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO				6,745%
RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE¹⁸				5,902%

VI SCENARIO – La situazione più favorevole per l'investitore

Se l'Evento Azionario si verifica al secondo, al terzo, al quarto nonché al quinto anno, gli interessi complessivi lordi corrisposti all'investitore, in tale circostanza, saranno dati dalla somma delle Cedole a Tasso Fisso e dalle Cedole Aggiuntive Eventuali pagate al secondo, al terzo, al quarto nonché al quinto anno di vita delle Obbligazioni, come illustrato nella tabella che segue.

¹⁷ Attualmente pari al 12,50%.

¹⁸ Attualmente pari al 12,50%

Anno	Cedola a Tasso Fisso	Cedola Aggiuntiva Eventuale (soggetta al verificarsi dell'Evento Azionario)		Interessi complessivi annui
2010	Non prevista	L'Evento Azionario si verifica	7,25%	7,25%
2011	Non prevista	L'Evento Azionario si verifica	7,25%	7,25%
2012	Non prevista	L'Evento Azionario si verifica	7,25%	7,25%
2013	Non prevista	L'Evento Azionario si verifica	7,25%	7,25%
2014	5,10%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	5,10%
TOTALE DELLE CEDOLE CORRISPOSTE DURANTE LA VITA DELLE OBBLIGAZIONI	Solo fissi: 5,10%	Solo aggiuntivi: 29,00%		Complessivi: 34,10%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO				7,329%
RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE¹⁹				6,413%

2.16 Simulazione retrospettiva

La seguente simulazione retrospettiva tiene conto delle caratteristiche delle Obbligazioni alla Data di Emissione e pertanto tiene conto anche del pagamento delle prima cedola, già avvenuto alla data della presente Nota Informativa.

A titolo meramente esemplificativo si riporta di seguito una simulazione retrospettiva effettuata, sulla base dell'andamento dei Valori di Riferimento di ciascuna Azione di Riferimento, ipotizzando che le Obbligazioni «Deutsche Bank 2008/2014 "TopTen BancoPosta" legate all'andamento di un paniere di 10 azioni internazionali» siano state emesse il 10 maggio 2002 e fossero scadute il 10 maggio 2008.

Si avverte sin da ora l'investitore che l'andamento storico dei valori di riferimento utilizzati per le simulazioni non è necessariamente indicativo del futuro andamento degli stessi. La simulazione retrospettiva di seguito riportata non può e non deve essere quindi considerata come una garanzia e/o indicazione di ottenimento dello stesso livello di rendimento.

Dalla simulazione effettuata prendendo come riferimento le serie storiche dei valori di riferimento ricavate da Bloomberg per ciascuna delle Azioni di Riferimento, è emerso che l'Evento Azionario si è verificato in ciascun Anno di Riferimento, quando il Valore Finale di almeno nove delle dieci Azioni di Riferimento è stato uguale o maggiore alla Barriera.

Ammontare Interessi lordi pagati annualmente			
Data di Regolamento 10 maggio 2002	L'Evento Azionario si è verificato in ciascun Anno di Riferimento		
Data Pagamento Interessi	Interessi fissi	Interessi aggiuntivi eventuali	Interessi complessivi annui
10/05/2003	5,10%	n.a.	5,10%
10/05/2004	n.a.	7,25%	7,25%
10/05 /2005	n.a.	7,25%	7,25%
10/05/2006	n.a.	7,25%	7,25%

¹⁹ Attualmente pari al 12,50%.

10/05/2007	n.a.	7,25%	7,25%
10/05/2008	5,10%	n.a.	5,10%
TOTALE INTERESSI NOMINALI A SCADENZA	Solo fissi: 10,20%	Solo aggiuntivi: 29,00%	Complessivi: 39,20%
Rendimento effettivo annuo lordo	6,529%		
Rendimento effettivo annuo netto*	5,713%		

Azioni di Riferimento:

Società	Codici Reuters	Settore economico di appartenenza	Paese	Mercato di negoziazione di riferimento ²⁰
Johnson & Johnson	JNJ	Consumi non ciclici	USA	New York Stock Exchange
Procter & Gamble Co.	PG	Consumi non ciclici	USA	New York Stock Exchange
General Electric Co.	GE	Industriale	USA	New York Stock Exchange
Royal Dutch Shell PLC A	RDSa.AS	Energia	UK	EuroNext - Amsterdam
Nestle S.A.	NESN.VX	Consumi non ciclici	SWISS	SWX Europe
Novartis AG	NOVN.VX	Consumi non ciclici	SWISS	SWX Europe
Toyota Motor Corp.	7203.T	Consumi non ciclici	JAPAN	Tokyo Stock Exchange
ENI S.p.A.	ENI.MI	Energia	EU	Milan Stock Exchange
Telefonica S.A.	TEF.MC	Comunicazioni	EU	Madrid SE C.A.T.S.
Siemens AG	SIEGn.DE	Industriale	EU	XETRA

AVVERTENZA: l'andamento storico dei valori di riferimento delle Azioni suddette non è necessariamente indicativo del futuro andamento delle medesime, in particolare considerando le attuali condizioni di mercato, caratterizzate da un'instabilità e una volatilità molto elevate, per cui la suddetta simulazione ha un valore puramente esemplificativo e non costituisce garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento (si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.7.4, per una descrizione dettagliata dell'andamento storico delle Azioni di Riferimento).

²⁰ Indica per ciascuna Azione di Riferimento il relativo mercato in cui vengono effettuate le rilevazioni relative a ciascuna Azione di Riferimento.

3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione

L'Emittente o una o più delle società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank, prevedono di provvedere alla copertura dei rispettivi impegni relativamente alle Obbligazioni, acquistando o vendendo tutti o solo alcuni dei seguenti strumenti: Azioni di Riferimento, opzioni o *futures* sulle Azioni di Riferimento ovvero altri strumenti collegati alle Azioni di Riferimento. L'Emittente prevede, inoltre, di modificare la propria copertura anche attraverso l'acquisto o la vendita dei predetti strumenti, in qualsiasi momento e di volta in volta, nonché di cancellare la propria copertura attraverso l'acquisto o l'Offerta dei predetti strumenti, il che potrebbe avvenire in coincidenza con una qualsiasi data di osservazione o prima di una qualsiasi di esse. L'Emittente può inoltre sottoscrivere, modificare e cancellare operazioni di copertura relativamente ad altre Obbligazioni indicizzate i cui rendimenti siano collegati a uno o più Azioni di Riferimento. Ciascuna di queste attività di copertura può influire sul valore delle Azioni di Riferimento e, pertanto, influire negativamente sul valore delle Obbligazioni. È possibile che l'Emittente o le società del Gruppo Deutsche Bank possano ottenere rendimenti elevati relativamente alle attività di copertura mentre il valore delle Obbligazioni potrebbe diminuire.

L'Emittente e le altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono inoltre procedere alla negoziazione di una o più Azioni di Riferimento o strumenti collegati alle Azioni di Riferimento per altri conti affidati alla loro gestione, ovvero per facilitare le operazioni, in nome o per conto di clienti. Tutte queste attività delle altre società del Gruppo Deutsche Bank possono influire sul valore delle Azioni di Riferimento e, pertanto, influire negativamente sul valore delle Obbligazioni. L'Emittente può inoltre emettere, ed il Gruppo Deutsche Bank o le altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono anche emettere e sottoscrivere, altri titoli, strumenti finanziari o derivati i cui rendimenti siano collegati alle variazioni delle Azioni di Riferimento. Introducendo in tal modo prodotti concorrenti sul mercato, l'Emittente e le società del Gruppo Deutsche Bank possono influire negativamente sul valore delle Obbligazioni.

Il Regolamento del Prestito Obbligazionario, come contenuto nel presente Prospetto, non prevede restrizioni alla capacità dell'Emittente o di società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank di acquistare o vendere, in tutto o in parte, le Azioni di Riferimento o gli strumenti ad essi collegati.

L'Emittente e le altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono, oggi o in futuro, collaborare con gli emittenti delle Azioni di Riferimento, ad esempio erogando prestiti a tali società o investendovi del capitale, ovvero offrendo loro servizi di consulenza. Tali servizi potrebbero comprendere servizi di consulenza in materia di fusioni e acquisizioni. Tali attività possono dare luogo a un conflitto tra gli obblighi dell'Emittente o di altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank e gli interessi degli investitori titolari delle Obbligazioni (gli **Obbligazionisti**). Inoltre l'Emittente, o una o più società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank, possono avere pubblicato oppure possono pubblicare in futuro studi e ricerche relativamente ad alcuni o a tutti gli emittenti delle Azioni di Riferimento. Tutte queste attività svolte dall'Emittente o da società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono influire sul livello valore delle Azioni di Riferimento e, pertanto, sulla soddisfazione o meno della condizione per l'Evento Azionario relativamente a qualsiasi Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva Eventuale, a decorrere dalla Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva Eventuale prevista per il 23 luglio 2010.

Deutsche Bank AG, London Branch ricopre il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni. Nelle vesti di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni, Deutsche Bank AG, London Branch ha la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni, utilizzando una metodologia coerente con quella descritta dettagliatamente al Capitolo 4, Paragrafo 4.7 della Nota Informativa. Ciò potrebbe influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni e porre l'Agente per il Calcolo in una situazione di conflitto d'interesse

Nell'eventualità in cui una società appartenente al Gruppo Deutsche Bank svolga il ruolo di *Price Maker*, come descritto nel Capitolo 2, Paragrafo 2.4, la stessa potrebbe trovarsi a riacquistare titoli emessi da società del Gruppo Deutsche Bank. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dall'appartenenza del *Price Maker* allo stesso gruppo dell'Emittente. A tal proposito si prega di notare che, alla data della presente Nota Informativa il *Price Maker* nominato da Poste Italiane è Credit Suisse, che potrà essere sostituito o affiancato durante la vita delle Obbligazioni da uno o più *Price Maker*.

3.2 Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dall'offerta delle Obbligazioni descritte nella presente Nota Informativa, pari ad Euro 263.158.000, sono stati utilizzati dall'Emittente per le finalità generali previste nell'oggetto sociale di cui all'Atto Costitutivo, ivi inclusa ogni operazione bancaria.

4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari oggetto della quotazione

Il Prestito Obbligazionario è denominato «Deutsche Bank 2008/2014 “TopTen BancoPosta” legato all’andamento di un paniere di 10 azioni internazionali» ed è costituito da n. 263.158 Obbligazioni al portatore emesse alla pari, vale a dire al prezzo di Euro 1.000 cadauna di pari valore nominale.

Le Obbligazioni danno diritto al pagamento annuale di una Cedola a Tasso Fisso il primo²¹ e il sesto anno, e al secondo, al terzo, al quarto nonché al quinto anno di vita il possibile pagamento di una Cedola Aggiuntiva Eventuale, legata all’andamento delle dieci Azioni di Riferimento come definite al Paragrafo 4.7.3 (ciascuna un’**Azione**).

Esse, pertanto, permettono all’investitore di avvantaggiarsi, percependo le Cedole Aggiuntive Eventuali, sia dei rialzi nell’andamento delle Azioni di Riferimento sia di un parziale ribasso delle stesse. In ogni caso, anche qualora la *performance* negativa delle Azioni di Riferimento fosse tale da determinare il non verificarsi dell’Evento Azionario, è fatto salvo il rimborso del capitale, vale a dire del valore nominale.

Il Codice ISIN delle Obbligazioni è IT0006664459.

In particolare, le Obbligazioni sono titoli obbligazionari strutturati il cui rendimento è legato alla corresponsione delle due Cedole a Tasso Fisso e, con riferimento alla eventuale corresponsione delle Cedole Aggiuntive Eventuali, all’andamento delle Azioni di Riferimento. Il rimborso delle Obbligazioni avverrà per gli investitori alla pari ed in un’unica soluzione, senza alcuna deduzione di spesa, il 23 luglio 2014.

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., via Mantegna, 6, 20154, Milano, Italia.

4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Deutsche Bank Aktiengesellschaft è costituita ai sensi delle leggi della Germania ed ha sede legale nella città di Francoforte sul Meno ed opera, ai fini della presente emissione, attraverso la propria London Branch, con sede in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB, Regno Unito. Le Obbligazioni sono create ed emesse in Inghilterra. Fatto salvo quanto concerne la forma e i diritti degli Obbligazionisti scaturenti dall’Accordo di Agenzia tra l’Emittente e l’Agente per il Pagamento di cui all’articolo 21 del Regolamento del Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dal Regolamento del Prestito Obbligazionario, il quale è regolato dalla legge italiana nonché soggetto ai benefici e ai diritti propri della stessa.

L’autorità giudiziaria di Milano, avrà giurisdizione non esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L’assoggettamento dell’Emittente alla giurisdizione non esclusiva dell’autorità giudiziaria di Milano non potrà (e non dovrà essere intesa nel senso di) limitare il diritto di ciascun investitore di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il Foro di residenza o del domicilio elettivo.

4.3 Forma e regime di circolazione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. creati ed emessi al di fuori dei confini della Repubblica Italiana (in Inghilterra) e rappresentati da un’Obbligazione in forma globale permanente (l’**Obbligazione Globale Permanente**).

Le Obbligazioni sono depositate presso il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e, per tutto il periodo in cui lo resteranno, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari, italiani od esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Nel caso di Obbligazioni non immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., l’Emittente e l’Agente per il Pagamento, salvo diversa disposizione normativa di volta in volta applicabile, considereranno e

²¹ Si precisa che alla data della presente Nota Informativa tale cedola è già stata pagata.

tratteranno il portatore di qualsiasi Obbligazione (indipendentemente dalla circostanza che essa sia o meno scaduta, o che sia stata effettuata in relazione alla stessa qualsivoglia comunicazione o annotazione inerente la titolarità, smarrimento o furto) come il titolare della stessa legittimato all'esercizio dei diritti rappresentati dall'Obbligazione. La titolarità giuridica delle Obbligazioni, non immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., si trasferirà con la semplice consegna.

4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono denominate in Euro.

4.5 Ranking degli strumenti finanziari

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

In particolare le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente non garantita, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito del Prestito Obbligazionario.

Ne consegue che il credito degli investitori verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri debiti non garantiti, non privilegiati e non subordinati dell'Emittente.

4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria (rimborso del capitale a scadenza e pagamento degli interessi alle date stabilite).

Tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti concernenti le Obbligazioni saranno validamente effettuate, salvo diversa disposizione normativa, mediante avviso da pubblicare sul sito [dell'Emittente www.deutsche-bank.it/prospettiemissioni_dbag.html](http://www.deutsche-bank.it/prospettiemissioni_dbag.html).

L'Emittente non ha alcun diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni. L'Emittente ha la facoltà di acquistare sul mercato le Obbligazioni del presente Prestito Obbligazionario, nel rispetto della vigente normativa applicabile.

Il rimborso agli investitori avverrà in un'unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza mediante accredito o bonifico su un conto denominato in Euro o su libretto postale nominativo (o qualsiasi altro conto sul quale importi in Euro possano essere accreditati o trasferiti) indicato dal beneficiario, intrattenuto presso gli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Qualora la Data di Scadenza non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario, le Obbligazioni saranno rimborsate il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo a tale Data di Scadenza, senza che l'investitore abbia diritto di ricevere alcun interesse aggiuntivo.

La seguente legenda applicabile esclusivamente alle “*United States persons*” sarà apposta sulle Obbligazioni:

“Qualunque “*United States person*” (come definita nell’*Internal Revenue Code of the United States*) che sia portatore delle Obbligazioni sarà soggetto alle limitazioni previste dalla legislazione fiscale degli Stati Uniti d’America, comprese le limitazioni previste nelle Sezioni 165(j) e 1287(a) dell’*Internal Revenue Code*”.

Le Sezioni dell’*Internal Revenue Code* sopra richiamate prevedono, tra l’altro, che i portatori statunitensi delle Obbligazioni, con alcune eccezioni, non saranno legittimati a dedurre qualsiasi perdita sulle Obbligazioni e non saranno legittimati al trattamento relativo alle plusvalenze per ogni guadagno su ogni offerta, trasferimento, o pagamento con riferimento alle Obbligazioni.

4.7 Tasso di interesse

4.7.1 Data di godimento e scadenza degli interessi

Le Obbligazioni avranno durata di 6 anni, dal 23 luglio 2008 (la **Data di Godimento**) fino al 23 luglio 2014 (la **Data di Scadenza**).

4.7.2 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

Il diritto al pagamento degli Interessi (come definiti al seguente Paragrafo 4.7.3) si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

La prescrizione del diritto di esigere il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale è a beneficio dell'Emittente.

4.7.3 Descrizione del tasso di interesse

Le Obbligazioni maturano interessi annuali (gli **Interessi**). In particolare le Obbligazioni prevedono il pagamento di una cedola a tasso fisso pari al 5,10% (la **Cedola a Tasso Fisso**) il 23 luglio 2009²² e 2014 (ciascuna una **Data di Pagamento della Cedola Fissa**) e di una Cedola Aggiuntiva Eventuale, pagabile a condizione che si verifichi l'Evento Azionario, come descritto nel presente Paragrafo 4.7.3, il 23 luglio 2010, 23 luglio 2011, 23 luglio 2012 e 23 luglio 2013 (ciascuna una **Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva Eventuale**).

Qualora una Data di Pagamento della Cedola Fissa o una Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva Eventuale non coincida con un giorno in cui il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System* è aperto (il **Giorno Lavorativo Bancario**), il pagamento degli Interessi verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo senza che l'investitore abbia diritto ad Interessi aggiuntivi.

Il pagamento degli Interessi delle Obbligazioni sarà effettuato mediante accredito o bonifico su un conto denominato in Euro o su libretto postale nominativo (o qualsiasi altro conto sul quale importi in Euro possano essere accreditati o trasferiti) indicato dal beneficiario, intrattenuto presso gli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

L'Emittente non effettuerà alcun pagamento degli Interessi o per altro ammontare con riferimento alle Obbligazioni a meno che e fino a che l'Emittente non abbia ricevuto la certificazione fiscale descritta nel Paragrafo 4.15. In ogni caso tutti i pagamenti di interesse e di capitale saranno effettuati solamente al di fuori degli Stati Uniti e dei relativi possedimenti.

Alla data di approvazione della presente Nota Informativa, il soggetto incaricato di effettuare il pagamento degli Interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni (**l'Agente per il Pagamento**) è Deutsche Bank AG, London Branch, e Deutsche Bank S.p.A. (**l'Agente locale per il Pagamento**).

Interessi annuali fissi

Le Obbligazioni pagheranno una **Cedola a Tasso Fisso** pari al 5,10% del valore nominale dell'Obbligazione il 23 luglio 2009²³ e 2014.

La tabella che segue indica l'ammontare di ciascuna Cedola a Tasso Fisso, sia lorda sia netta (*), pagata annualmente alla relativa Data di Pagamento.

Anni	Cedola a Tasso Fisso lorda	Cedola a Tasso Fisso netta (*)
2010	n.a.	n.a.
2011	n.a.	n.a.
2012	n.a.	n.a.
2013	n.a.	n.a.
2014	5,10%	4,46%
	Rendimento Effettivo Annuo Lordo	1,701%
	Rendimento Effettivo Annuo Netto (*)	1,488%

(*) al netto dell'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%.

Per una descrizione completa delle modalità di calcolo del rendimento effettivo annuo lordo e netto si rinvia al Paragrafo 4.9.

²² Si precisa che alla data della presente Nota Informativa tale cedola è già stata pagata.

²³ Si precisa che alla data della presente Nota Informativa tale cedola è già stata pagata.

La corresponsione delle Cedole a Tasso Fisso è indipendente da qualsiasi evento inerente o relativo alle Azioni di Riferimento, e in tal senso differisce dalla corresponsione della Cedola Aggiuntiva Eventuale condizionata, invece, al verificarsi dell'Evento Azionario.

Interessi aggiuntivi eventuali soggetti al verificarsi dell'Evento Azionario

Oltre alle Cedole a Tasso Fisso, nel caso in cui si verifichi l'Evento Azionario di seguito definito, in data 23 luglio 2010, 23 luglio 2011, 23 luglio 2012 e 23 luglio 2013 le Obbligazioni potranno fruttare una **Cedola Aggiuntiva Eventuale**.

Per ciascun anno di riferimento (l'**Anno di Riferimento**), l'**Evento Azionario** è costituito dal verificarsi, relativamente ad almeno nove delle dieci Azioni di Riferimento della seguente condizione:

- nell'Anno di Riferimento 2010, alla Data di Determinazione (come di seguito definita), il Valore Finale dell'Azione di Riferimento è uguale o maggiore all'85% del proprio Valore Iniziale (o *Strike*), sulla base della formula che segue.

$$\frac{\text{Spot}_{t,i}}{\text{Spot}_{0,i}} \geq 85\%$$

- nell'Anno di Riferimento 2011, alla Data di Determinazione (come di seguito definita), il Valore Finale dell'Azione di Riferimento è uguale o maggiore all'80% del proprio Valore Iniziale (o *Strike*) sulla base della formula che segue.

$$\frac{\text{Spot}_{t,i}}{\text{Spot}_{0,i}} \geq 80\%$$

- nell'Anno di Riferimento 2012, alla Data di Determinazione (come di seguito definita), il Valore Finale dell'Azione di Riferimento è uguale o maggiore al 75% del proprio Valore Iniziale (o *Strike*) sulla base della formula che segue.

$$\frac{\text{Spot}_{t,i}}{\text{Spot}_{0,i}} \geq 75\%$$

- nell'Anno di Riferimento 2013, alla Data di Determinazione (come di seguito definita), il Valore Finale dell'Azione di Riferimento è uguale o maggiore al 70% del proprio Valore Iniziale (o *Strike*) sulla base della seguente formula:

$$\frac{\text{Spot}_{t,i}}{\text{Spot}_{0,i}} \geq 70\%$$

dove:

Spot_{t,i} = Valore Finale, ossia la media aritmetica dei Valori di Riferimento dell'Azione di Riferimento i-esima, rilevata nei cinque Giorni Lavorativi consecutivi precedenti alla Data di Determinazione (come di seguito definita) della Cedola Aggiuntiva Eventuale (ciascuna una **Data di Rilevazione**) del t-esimo Anno di Riferimento (come di seguito definito);

Spot_{0,i} = Valore Iniziale, pari, per ciascuna Azione di Riferimento i-esima, al prezzo minimo di chiusura osservato mensilmente su un periodo di 2 mesi a partire dalla Data di Emissione (il 23 luglio 2008, il 23 agosto 2008 e il 23 settembre 2008) (ciascuna una **Data di Osservazione Iniziale**);

Data di Determinazione = indica la data in cui si determina il verificarsi dell'Evento Azionario (il 5 luglio 2010, il 5 luglio 2011, il 5 luglio 2012 ed il 5 luglio 2013);

i = l'i-esima Azione di Riferimento come indicato nella tabella seguente.

La tabella che segue indica il Valore Iniziale di ciascuna Azione di Riferimento i alle Date di Osservazione Iniziali ed il valore che ciascuna Azione di Riferimento deve raggiungere per ogni Anno di Riferimento affinché possa ritenersi verificato il relativo Evento Azionario. Inoltre nel paragrafo 4.7.4 sono riportati gli andamenti storici delle Azioni di Riferimento fino al 19 febbraio 2010.

AZIONE DI RIFERIMENTO I	VALORE INIZIALE DELL'AZIONE DI RIFERIMENTO I	VALORE CHE L'AZIONE DI RIFERIMENTO I DEVE RAGGIUNGERE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO 2010 AFFINCHÉ POSSA RITENERSI VERIFICATO L'EVENTO AZIONARIO	VALORE CHE L'AZIONE DI RIFERIMENTO I DEVE RAGGIUNGERE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO 2011 AFFINCHÉ POSSA RITENERSI VERIFICATO L'EVENTO AZIONARIO	VALORE CHE L'AZIONE DI RIFERIMENTO I DEVE RAGGIUNGERE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO 2012 AFFINCHÉ POSSA RITENERSI VERIFICATO L'EVENTO AZIONARIO	VALORE CHE L'AZIONE DI RIFERIMENTO I DEVE RAGGIUNGERE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO 2013 AFFINCHÉ POSSA RITENERSI VERIFICATO L'EVENTO AZIONARIO
JOHNSON & JOHNSON	68,19²⁴	57,96	54,55	51,14	47,73
PROCTER & GAMBLE CO.	64,70	55,00	51,76	48,53	45,29
GENERAL ELECTRIC CO.	24,59	20,90	19,67	18,44	17,21
ROYAL DUTCH SHELL PLC A	21,55	18,32	17,24	16,16	15,09
NESTLE S.A.	44,70	38,00	35,76	33,53	31,29
NOVARTIS AG	58,55	49,77	46,84	43,91	40,99
TOYOTA MOTOR CORP.	4810,00	4088,50	3848,00	3607,50	3367,00
ENI S.P.A.	19,29	16,40	15,43	14,47	13,50
TELEFONICA S.A.	16,43	13,97	13,14	12,32	11,50
SIEMENS AG	67,55	57,42	54,04	50,66	47,29

²⁴ Si segnala che, poichè il 23 settembre 2008 era un giorno festivo per la Tokyo Stock Exchange, la rilevazione del Prezzo di Chiusura per ciascuna delle Azioni di Riferimento è stata effettuata il giorno di borsa aperta successivo. Conseguentemente le Date di Osservazione Iniziale, al fine di determinare il prezzo minimo di chiusura (Spot0,i) sono state per ciascuna delle Azioni di Riferimento il 23 luglio 2008, il 23 agosto 2008 ed il 24 settembre 2008.

L'andamento dei valori e delle volatilità delle Azioni di Riferimento sono reperibili presso le seguenti fonti: *Reuters* (utilizzando il relativo codice indicato nella tabella che segue) e *Bloomberg* (utilizzando l'apposito codice *Bloomberg* e la relativa funzione HP per il prezzo di chiusura e HVG per la volatilità).

i – esima	Società	Codici Reuters	Mercato di negoziazione di riferimento²⁵
1	Johnson & Johnson	JNJ	New York Stock Exchange
2	Procter & Gamble Co.	PG	New York Stock Exchange
3	General Electric Co.	GE	New York Stock Exchange
4	Royal Dutch Shell PLC A	RDSa.AS	EuroNext –Amsterdam
5	Nestle S.A.	NESN.VX	SWX Europe
6	Novartis AG	NOVN.VX	SWX Europe
7	Toyota Motor Corp.	7203.T	Tokyo Stock Exchange
8	ENI S.p.A.	ENI.MI	Milan Stock Exchange
9	Telefonica S.A.	TEF.MC	Madrid SE C.A.T.S.
10	Siemens AG	SIEGn.DE	XETRA

t = anno 2010, 2011, 2012 e 2013 (ciascuno l'Anno di Riferimento).

Per **Valore di Riferimento** si intende, per ciascuna delle dieci Azioni di Riferimento, il valore di chiusura pubblicato a ciascuna Data di Osservazione Iniziale e a ciascuna Data di Rilevazione.

Ove si verifichi l'Evento Azionario, la Cedola Aggiuntiva Eventuale per il relativo Anno di Riferimento sarà pari al 7,25% cui verrà sommato, senza aggiunta di interessi, l'importo delle Cedole Aggiuntive Eventuali non pagate negli Anni di Riferimento precedenti a causa del non verificarsi dell'Evento Azionario.

Espresso in formula, ove si verifichi l'Evento Azionario, verrà corrisposto un ammontare pari a:

$$C_t = VN * \left(7,25\% \cdot t - 1 \right) - \sum_{j=2}^t C_{j-1}$$

$$C_1 = 0$$

dove

t=2, 3, 4, 5

VN = valore nominale delle Obbligazioni;

C= Cedola Aggiuntiva Eventuale;

Ove non si verifichi l'Evento Azionario nell'Anno di Riferimento non verrà corrisposta alcuna Cedola Aggiuntiva Eventuale nel corso dello stesso.

In base a quanto sopra descritto, quindi, per poter conseguire, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno, una Cedola Aggiuntiva Eventuale, il Valore Finale di almeno nove delle dieci Azioni di Riferimento, non dovrà subire un deprezzamento superiore al 15% il secondo anno, al 20% il terzo anno, al 25% il quarto anno e al 30% il quinto anno, rispetto al Valore Iniziale di ciascuna Azione di Riferimento.

4.7.4 Andamento storico delle Azioni di Riferimento

Si riporta di seguito, mediante rappresentazione grafica, l'andamento dei valori delle Azioni di Riferimento e la relativa volatilità a partire dal 2 aprile 2003 al 19 febbraio 2010 (fonte dei dati: Bloomberg).

²⁵ Indica per ciascuna Azione di Riferimento il relativo mercato in cui vengono effettuate le rilevazioni relative a ciascuna Azione di Riferimento.

JOHNSON & JOHNSON




PROCTER & GAMBLE CO.



GENERAL ELECTRIC CO.




ROYAL DUTCH SHELL PLC A




NESTLE S.A.




NOVARTIS AG




TOYOTA MOTOR CORP.



ENI S.P.A.



TELEFONICA S.A.



SIEMENS AG



AVVERTENZA: l'andamento storico dei suddetti parametri non è necessariamente indicativo del futuro andamento dei medesimi.

4.7.5 Eventi di Turbativa del mercato, Potenziali Eventi di Rettifica ed Eventi Straordinari

Per Evento di Turbativa del Mercato s'intende, in relazione a ciascuna Azione di Riferimento, il verificarsi di (i) una Turbativa della Negoziazione, (ii) una Turbativa del Mercato, che in entrambi i casi l'Agente per il Calcolo ritiene significative, in qualsiasi momento durante l'ultima ora di negoziazioni antecedente la chiusura delle negoziazioni su quel mercato o (iii) una chiusura anticipata:

Turbativa della Negoziazione indica una sospensione o limitazione alle negoziazioni imposta dalla relativa Borsa²⁶ o Borsa Correlata²⁷, in virtù di una variazione di prezzo in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti da tale Borsa o Borsa Correlata, relativa alle Azioni di Riferimento sulla Borsa o relativa alle opzioni o contratti *futures* connessi alle Azioni di Riferimento su una relativa Borsa Correlata;

Turbativa del Mercato indica ogni evento (diverso dalla Chiusura Anticipata) che turba o danneggia (come valutato dall'Agente di Calcolo) la capacità dei soggetti che partecipano al mercato di effettuare operazioni o di ottenere quotazioni relativamente alle Azioni di Riferimento, o opzioni o contratti *futures* relativi alle Azioni di Riferimento, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa;

Chiusura Anticipata indica la chiusura in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario della relativa Borsa o Borsa Correlata ove siano quotate le Azioni di Riferimento prima del regolare orario di chiusura di tale Borsa, a meno che tale Chiusura Anticipata sia annunciata da tale Borsa o Borsa Correlata almeno un'ora prima dell'evento che si verifica per primo tra (1) l'effettivo orario di chiusura per le sessioni regolari di negoziazione su tale Borsa o Borsa Correlata in tale Giorno Lavorativo Bancario e (2) la scadenza del termine per la presentazione nel sistema della Borsa o Borsa Correlata di ordini da eseguire su tale Borsa o Borsa Correlata.

Giorno di Turbativa indica un Giorno di Negoziazione Programmato nel quale la Borsa o la Borsa Correlata non è aperta per le negoziazioni durante le regolari sessioni o un giorno in cui si è verificato un Evento di Turbativa del Mercato.

Giorno di Negoziazione Programmato indica ciascun giorno in cui una Borsa o una Borsa Correlata è previsto che sia aperta per le negoziazioni nelle loro rispettive sessioni regolari.

Data di Osservazione Iniziale Programmata indica ciascuna data che originariamente sarebbe dovuta essere una Data Osservazione Iniziale, ove non si fosse verificato l'Evento di Turbativa rilevante.

Data di Rilevazione Programmata indica ciascuna data che originariamente sarebbe dovuta essere una Data Rilevazione, ove non si fosse verificato l'Evento di Turbativa rilevante.

Conseguenze di un Evento di Turbativa del Mercato

Qualora una Data di Rilevazione o una Data di Osservazione Iniziale sia un Giorno di Turbativa, in tal caso:

la Data di Rilevazione o la Data di Osservazione Iniziale per ciascuna Azione di Riferimento in cui non si è verificato un Evento di Turbativa sarà la Data di Rilevazione Programmata o la Data di Osservazione Iniziale Programmata. Nel caso in cui la Data di Rilevazione o la Data di Osservazione Iniziale relativa ad un'Azione di Riferimento coincida con un Giorno di Turbativa, la Data di Rilevazione o la Data di Osservazione Iniziale sarà il primo Giorno di Negoziazione Programmato successivo che non coincida con un Giorno di Turbativa rispetto alla relativa Azione di Riferimento, a meno che ciascuno degli otto Giorni di Negoziazione Programmati sia un Giorno di Turbativa rispetto alla relativa Azione di Riferimento. In quest'ultimo caso, (i) tale ottavo Giorno di Negoziazione Programmato sarà considerato la Data di Rilevazione o la Data di Osservazione Iniziale anche se coincidente con un Giorno di Turbativa, e (ii) l'Agente per il Calcolo, agendo in buona fede, determinerà il valore di tale Azione di Riferimento in buona fede all'ora di valutazione di tale ottavo Giorno di Negoziazione Programmato.

Potenziali Eventi di Rettifica

Per "*Potenziale Evento di Rettifica*", in relazione ad una Azione di Riferimento, si intende:

²⁶ Per Borsa s'intende, in relazione a ciascuna Azione di Riferimento, il mercato regolamentato di riferimento in cui le Azioni di Riferimento sono negoziate.

²⁷ Per Borsa Correlata s'intende ogni mercato o sistema di negoziazione in cui le opzioni o i contratti *futures* relativi alle Azioni di Riferimento sono principalmente negoziati.

- (i) un frazionamento, un raggruppamento od una riclassificazione delle Azioni di Riferimento (salvo che risultino da una Fusione) o una distribuzione gratuita ovvero sotto forma di dividendi di tali Azioni di Riferimento destinati agli attuali azionisti, tramite *bonus*, capitalizzazioni ovvero altre simili attribuzioni;
- (ii) una distribuzione, od attribuzione di dividendi, agli attuali possessori delle relative Azioni di Riferimento, di (a) tali Azioni di Riferimento (b) altro capitale sociale o titoli che garantiscano il diritto al pagamento dei dividendi e/o di ricavi in caso di liquidazione da parte dell'Emittente delle Azioni di Riferimento, in parti uguali o proporzionali, ai possessori delle Azioni di Riferimento, o (c) capitale azionario o altri titoli di altro emittente acquistati o posseduti (direttamente o indirettamente) dall'Emittente delle Azioni di Riferimento quale risultato di uno *spin-off* (separazione/scissione) o di altre operazioni simili o (d) qualsiasi altro tipo di titoli, diritti o *warrants* o altri beni per il pagamento (in contanti o altro tipo di corrispettivo) ad un prezzo minore di quello prevalente sul mercato come determinato dall'Agente per il Calcolo;
- (iii) una distribuzione straordinaria di dividendi come determinata dall'Agente per il Calcolo;
- (iv) l'esercizio di un'opzione di acquisto da parte dell'Emittente in relazione alle Azioni di Riferimento che non siano state completamente rimborsate;
- (v) un riacquisto da parte dell'Emittente delle Azioni di Riferimento o di una società da esso controllata delle Azioni di Riferimento, sia attraverso utili o capitale sia, ove il corrispettivo venga pagato in contanti, tramite titoli o altro;
- (vi) con riferimento all'Emittente delle Azioni di Riferimento, un evento che risulti dalla distribuzione dei diritti dell'azionista o dalla separazione degli stessi dalle azioni ordinarie cui si fa riferimento o da qualsiasi altra tipologia di azioni dell'Emittente ai sensi di un piano di attribuzione dei diritti dell'azionista ovvero di intese dirette ad impedire acquisizioni ostili che prevedano, al verificarsi determinate condizioni, la distribuzione di azioni preferenziali, warrants, strumenti di debito o diritti di opzione ad un prezzo inferiore al valore di mercato, come determinato dall'Agente di Calcolo, a condizione che qualsiasi aggiustamento operato come conseguenza di un simile evento venga riformulato a seguito di ogni riscatto di tali diritti;
- (vii) ogni altro evento che possa avere come effetto l'indebolimento o la concentrazione relativamente al valore teorico delle Azioni di Riferimento.

Nel caso in cui si verifichi un Potenziale Evento di Rettifica l'Agente per il Calcolo valuterà se effettuare, in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato, le eventuali rettifiche che saranno volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi.

Eventi Straordinari

Per "Evento Straordinario" s'intende che, in relazione ad un'Azione di Riferimento, si è verificato uno dei seguenti eventi:

De-Listing indica in relazione ad un'Azione di Riferimento la situazione per cui la relativa Borsa annuncia che, ai sensi della regolamentazione di tale Borsa, l'Azione in oggetto cessa (o cesserà) di essere negoziata o quotata su tale Borsa per qualsiasi ragione (diversa da una Fusione o una Offerta Pubblica di Acquisto) e che detta Azione non sarà immediatamente rinegoziata o riquotata su un sistema di scambi o quotazione nel medesimo paese della Borsa di riferimento (o nel caso in cui la Borsa si trovi all'interno dell'Unione Europea, in ciascuno stato dell'Unione Europea).

Insolvenza indica che, a causa di una messa in liquidazione volontaria o giudiziale, fallimento, insolvenza, scioglimento o liquidazione o ogni altro analogo evento che riguardi l'Emittente delle Azioni di Riferimento, (a) sarà necessario che tutte le Azioni di Riferimento di tale Emittente siano trasferite ad un amministratore fiduciario, ad un liquidatore o altro simile pubblico ufficiale o (b) ai possessori delle Azioni di Riferimento di tale Emittente sarà proibito per legge di trasferire le medesime.

Evento di Fusione indica, con riferimento a tutte le Azioni di Riferimento rilevanti, ogni:

- (i) riclassificazione o cambio di tali Azioni di Riferimento che dia come risultato un trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le Azioni di Riferimento in circolazione ad un'altra persona fisica o giuridica,
- (ii) unione, accorpamento, fusione o scambio vincolante dell'Emittente delle Azioni di Riferimento con o in un'altra persona giuridica (diversi da un'unione, accorpamento, fusione o scambio vincolante in cui l'Emittente delle Azioni sia il soggetto che continua ad esistere e che non dia come risultato una riclassificazione o cambiamento di tutte le Azioni di Riferimento in circolazione) o

- (iii) offerta pubblica di acquisto, offerta pubblica di scambio, sollecitazione, proposta o altri eventi, promossi da qualsiasi persona fisica o giuridica al fine di acquistare o ottenere in altro modo il 100% delle Azioni di Riferimento in circolazione dell'Emittente e che dia come risultato un trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le Azioni (diverse dalle Azioni di Riferimento possedute o controllate da tale altra persona fisica o giuridica) o
- (iv) unione, accorpamento, fusione o scambio vincolante posto in essere dall'Emittente delle Azioni di Riferimento o dalle sue società controllate con o in un'altra entità in cui l'Emittente continui ad esistere e che non abbia come risultato una riclassificazione o cambiamento di tutte le Azioni di Riferimento in circolazione ma comporti quindi, quale effetto che le Azioni ancora in circolazione (diverse dalle Azioni di Riferimento possedute o controllate da tali diverse persone giuridiche o fisiche) rappresentino, immediatamente prima di tale evento, un valore inferiore al 50% delle azioni in circolazione.

Offerta Pubblica di Acquisto indica offerte di acquisto e di scambio, sollecitazioni, proposte o altri eventi da parte di persone giuridiche o fisiche che abbiano come risultato l'acquisto, l'ottenimento o il diritto ad ottenere, mediante conversione degli strumenti finanziari ovvero in altro modo, più del 10% e comunque meno del 100% delle azioni con diritto di voto dell'Emittente, come determinato dall'Agente di Calcolo, sulla base della presentazione di domande ad agenzie governative o indipendenti o di altre informazioni che l'Agente di Calcolo ritenga rilevanti.

Nazionalizzazione indica che tutte le Azioni di Riferimento o effettivamente tutti i beni dell'Emittente delle Azioni di Riferimento vengano nazionalizzate, espropriate ovvero sia stato richiesto che dette azioni vengano trasferite ad agenzie governative, autorità enti o soggetti comunque strumentali a questi ultimi.

Modifiche Normative indica che (a) in conseguenza dell'adozione una nuova disposizione legislativa o regolamentare ovvero nel caso di una modifica legislativa o regolamentare applicabile (incluse a titolo meramente esemplificativo modifiche legislative in materia fiscale) o (b) in conseguenza di una pronuncia giurisprudenziale che comporti un mutamento nell'interpretazione delle suddette norme (inclusa qualsiasi iniziativa intrapresa da un'autorità fiscale), divenga illegale detenere, acquistare o negoziare le Azioni di Riferimento, secondo il giudizio espresso in buona fede dell'Agente di Calcolo.

Conseguenze di un Evento Straordinario o di un Potenziale Evento di Rettifica

Se un Evento Straordinario o un Potenziale Evento di Rettifica si verifica in relazione alle Azioni di Riferimento, l'Agente per il Calcolo effettuerà le eventuali rettifiche secondo quanto determinato dalla Borsa ovvero in mancanza, determinerà in buona fede le eventuali appropriate rettifiche da effettuarsi (inclusa l'eventuale sostituzione delle Azioni di Riferimento). Tali rettifiche saranno in ogni caso improntate alla buona fede ed alla migliore prassi di mercato e saranno volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi e saranno effettive alla data stabilita dall'Agente per il Calcolo. L'Emittente comunicherà tali rettifiche al relativo mercato in cui le Obbligazioni potranno essere quotate con congruo anticipo secondo le regole stabilite da tale mercato.

In caso di eventuale sostituzione delle Azioni di Riferimento l'Agente per il Calcolo valuterà che:

1. l'azione prescelta sia quotata su una Borsa valori di primaria importanza nell'ambito della medesima area valutaria di appartenenza della "Borsa" della relativa Azione di Riferimento sostituita;
2. l'azione prescelta abbia le caratteristiche di volta in volta richieste con riferimento ai sottostanti dal relativo mercato in cui le Obbligazioni potranno essere quotate;
3. l'attività economica prevalente della società Emittente l'azione sostitutiva della relativa Azione di Riferimento sia la medesima della società Emittente l'Azione di Riferimento sostituita. In caso di sostituzione di un'Azione di Riferimento a causa di un Evento Straordinario, l'Agente per il Calcolo provvederà ad effettuare i necessari aggiustamenti, effettuando una stima in buona fede che tenga conto in maniera appropriata dell'Evento Straordinario.

4.7.6 Nome dell'Agente per il Calcolo

L'Agente per il Calcolo per le Obbligazioni è Deutsche Bank AG, London Branch.

4.7.7 Informazioni riguardanti gli accordi di copertura

Poste Italiane, in qualità di responsabile del collocamento per l'Offerta, ha selezionato una o più banche o società finanziarie, tra cui l'Agente per Calcolo, quali controparti dell'Emittente, o di una società appartenente al Gruppo Deutsche Bank, che hanno concluso con l'Emittente uno o più contratti di copertura delle Obbligazioni e, in base ad uno specifico accordo in essere con l'Emittente, sosterrà i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti di copertura qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore all'importo nominale delle Obbligazioni collocate.

4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà per gli investitori alla pari ed in un'unica soluzione alla Data di Scadenza del 23 luglio 2014, mediante accredito o bonifico su un conto denominato in Euro o su libretto postale nominativo (o qualsiasi altro conto sul quale importi in Euro possano essere accreditati o trasferiti) indicato dal beneficiario, e potrà essere effettuato per il tramite di soggetti incaricati a tale scopo dall'Emittente (l'**Agente per il Pagamento**) che, fintantoché le Obbligazioni siano accentrate presso Monte Titoli S.p.A., vi provvederanno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza

Qualora la Data di Scadenza non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario, le Obbligazioni saranno rimborsate il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo senza che ciò dia luogo ad interessi aggiuntivi. Per Giorno Lavorativo Bancario si intende un giorno in cui il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System* è aperto.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte dell'Emittente.

4.9 Tasso di rendimento

Ciascuna Obbligazione pagherà il primo²⁸ e il sesto anno una Cedola a Tasso Fisso lorda²⁹ pari al 5,10% del suo valore nominale. Considerando le Cedole a Tasso Fisso lorde sopra indicate ed un prezzo pari al 98,17%, le Obbligazioni presentano un tasso interno di rendimento³⁰ effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari all'1,374% (rendimento effettivo annuo lordo minimo garantito) a cui corrisponde un tasso interno di rendimento effettivo annuo al netto della ritenuta fiscale pari all'1,202% (sugli interessi corrisposti dall'Obbligazione in oggetto si applica l'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%). In questo caso, il tasso interno di rendimento effettivo lordo è calcolato risolvendo per R la seguente equazione:

$$100\% = \frac{0,00\%}{(1+R)^2} + \frac{0,00\%}{(1+R)^3} + \frac{0,00\%}{(1+R)^4} + \frac{0,00\%}{(1+R)^5} + \frac{100\% + 5,10\%}{(1+R)^6}$$

Se al secondo anno si verifica l'Evento Azionario e non si verifica al terzo, quarto e quinto anno, l'investitore riceverà per il primo e sesto anno una Cedola a Tasso Fisso lorda pari al 5,10%. Per il secondo anno, l'investitore riceverà la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda pari al 7,25% mentre non percepirà nessuna Cedola Aggiuntiva Eventuale al terzo, quarto e quinto anno. Considerando la somma delle Cedole a Tasso Fisso lorde e delle Cedole Aggiuntive Eventuali lorde sopra indicate ed un prezzo pari al 98,17%, le Obbligazioni presentano un tasso interno di rendimento effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al 2,895% a cui corrisponde un tasso interno di rendimento effettivo annuo al netto della ritenuta fiscale pari al 2,533% (sugli interessi corrisposti dall'Obbligazione in oggetto si applica l'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%). In questo caso, il tasso interno di rendimento effettivo lordo è calcolato risolvendo per R la seguente equazione:

$$100\% = \frac{7,25\%}{(1+R)^2} + \frac{0,00\%}{(1+R)^3} + \frac{0,00\%}{(1+R)^4} + \frac{0,00\%}{(1+R)^5} + \frac{100\% + 5,10\%}{(1+R)^6}$$

²⁸ Si precisa che alla data della presente Nota Informativa la cedola fissa relativa al primo anno è già stata pagata

²⁹ Il rendimento effettivo annuo netto è stato calcolato ipotizzando l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

³⁰ Il tasso di rendimento interno è calcolato tenendo conto che (i) l'investitore terrà l'Obbligazione fino alla scadenza e che (ii) i flussi intermedi verranno reinvestiti al medesimo tasso interno di rendimento.

Se al secondo e al terzo anno si verifica l'Evento Azionario ma non si verifica al quarto né al quinto anno, l'investitore riceverà per il primo e sesto anno una Cedola a Tasso Fisso lorda pari al 5,10%. Il secondo e il terzo anno, l'investitore riceverà la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda pari al 7,25% mentre non percepirà nessuna Cedola Aggiuntiva Eventuale al quarto né al quinto anno. Considerando la somma delle Cedole a Tasso Fisso lorde e della Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda sopra indicata ed un prezzo pari al 98,17%, le Obbligazioni presentano un tasso interno di rendimento effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al 4,440% a cui corrisponde un tasso interno di rendimento effettivo annuo al netto della ritenuta fiscale pari al 3,885% (sugli interessi corrisposti dall'Obbligazione in oggetto si applica l'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%). In questo caso, il tasso interno di rendimento effettivo lordo è calcolato risolvendo per R la seguente equazione:

$$100\% = \frac{7,25\%}{(1+R)^2} + \frac{7,25\%}{(1+R)^3} + \frac{0,00\%}{(1+R)^4} + \frac{0,00\%}{(1+R)^5} + \frac{100\% + 5,10\%}{(1+R)^6}$$

Se al terzo e quarto anno si verifica l'Evento Azionario ma non si verifica né al secondo né al quinto anno, l'investitore riceverà per il primo e sesto anno una Cedola a Tasso Fisso lorda pari al 5,10%. Per il terzo anno, l'investitore riceverà la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda pari al 14,50% e il quarto anno, la Cedola Aggiuntiva Eventuale del 7,25% mentre non percepirà nessuna Cedola Aggiuntiva Eventuale al secondo né al quinto anno. Considerando la somma delle Cedole a Tasso Fisso lorde e delle Cedole Aggiuntive Eventuali lorde sopra indicate ed un prezzo pari al 98,17%, le Obbligazioni presentano un tasso interno di rendimento effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al 5,845% a cui corrisponde un tasso interno di rendimento effettivo annuo al netto della ritenuta fiscale pari al 5,114% (sugli interessi corrisposti dall'Obbligazione in oggetto si applica l'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%). In questo caso, il tasso interno di rendimento effettivo lordo è calcolato risolvendo per R la seguente equazione:

$$100\% = \frac{0,00\%}{(1+R)^2} + \frac{14,50\%}{(1+R)^3} + \frac{7,25\%}{(1+R)^4} + \frac{0,00\%}{(1+R)^5} + \frac{100\% + 5,10\%}{(1+R)^6}$$

Se al secondo, terzo, quarto e quinto anno si verifica l'Evento Azionario, l'investitore riceverà il primo ed il sesto anno una Cedola a Tasso Fisso³¹ lorda pari al 5,10%. Per il secondo, terzo, quarto e quinto anno, l'investitore riceverà la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda pari al 7,25%. Considerando la somma delle Cedole a Tasso Fisso lorde e delle Cedole Aggiuntive Eventuali lorde sopra indicate ed un prezzo pari al 98,17%, le Obbligazioni presentano un tasso interno di rendimento effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al 7,329% a cui corrisponde un tasso interno di rendimento effettivo annuo al netto della ritenuta fiscale pari al 6,413% (sugli interessi corrisposti dall'Obbligazione in oggetto si applica l'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%). In questo caso, il tasso interno di rendimento effettivo lordo è calcolato risolvendo per R la seguente equazione:

$$100\% = \frac{7,25\%}{(1+R)^2} + \frac{7,25\%}{(1+R)^3} + \frac{7,25\%}{(1+R)^4} + \frac{7,25\%}{(1+R)^5} + \frac{100\% + 5,10\%}{(1+R)^6}$$

4.10 Rappresentanza degli Obbligazionisti

L'assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare sulle modifiche del Regolamento del Prestito Obbligazionario, dell'accordo di agenzia concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento (l'**Accordo di Agenzia**) e dei diritti degli Obbligazionisti. Tali modifiche possono essere effettuate mediante il consenso di due o più Obbligazionisti rappresentanti almeno la metà del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione.

La disciplina relativa alla convocazione ed alla valida costituzione dell'assemblea degli Obbligazionisti, nonché alle maggioranze richieste per l'adozione delle delibere di tale assemblea è contenuta nell'articolo 21 del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

4.11 Delibere ed autorizzazioni

Le Obbligazioni sono state emesse ai sensi dell'*Officer's Certificate* datato 2 aprile 2008.

³¹ Si precisa che alla data della presente Nota Informativa la cedola fissa relativa al primo anno è già stata pagata

4.12 Data di emissione

Le Obbligazioni sono state emesse in data 23 luglio 2008.

4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera negoziabilità delle Obbligazioni salvo quanto previsto di seguito.

La seguente dichiarazione è inserita in osservanza alle norme di diritto statunitense applicabili all'Emittente:

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, (di seguito il *Securities Act*) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. ("*United States*" e "*U.S. person*" il cui significato è quello attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act*), ad eccezione di alcune operazioni che sono esenti dagli obblighi di registrazione ai sensi del *Securities Act*. Le espressioni utilizzate nel presente Paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel *Regulation S* del *Securities Act (Regulation S)*;

Nessuna *U.S. Person* può investire nelle Obbligazioni da o all'interno degli Stati Uniti.

Le Obbligazioni sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello *United States Treasury* alle Sezioni 1.163-5(c)(i)(D)(7) e, durante il Periodo di Divieto, non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o a una *U.S. person* (come definite nel *Internal Revenue Code* degli Stati Uniti).

4.14 Regime fiscale

Ciascuna tassa, dovuta o potenziale, che può essere imposta dalla legge sulle Obbligazioni e/o sugli interessi, premi ed eventuali ulteriori proventi sono a carico degli Obbligazionisti, e non è prevista alcuna clausola di *Gross-Up* nel Regolamento del Prestito.

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di approvazione della presente Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.

Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di Obbligazioni.

Regime fiscale delle Obbligazioni

Il D. Lgs. 239/1996, come successivamente modificato ed integrato, disciplina il trattamento fiscale degli interessi ed altri proventi, ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso, (gli "**Interessi**") derivanti dalle Obbligazioni o titoli similari emessi inter alia da emittenti non residenti in Italia.

A tali fini, i titoli similari alle obbligazioni sono qualificabili come titoli che prevedano un obbligo incondizionato a pagare, alla scadenza, un importo non inferiore a quella in essa indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione, diretta o indiretta, alla gestione dell'impresa dell'emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Investitori residenti

Se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto infra, al Paragrafo "Tassazione delle plusvalenze"); (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli Interessi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva. Qualora l'investitore di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detenga le Obbligazioni in relazione ad un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva si applica a titolo d'acconto.

Se l'investitore è residente in Italia, non rientra nelle categorie sopra indicate da (i) a (iv) ed è una società o un ente commerciale di cui alle lettere a) o b) dell'art. 73 del TUIR (ivi incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti) gli Interessi non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorrono a formare il reddito complessivo degli stessi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ("**IRES**", applicata con aliquota del 27,5%) e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, sono soggetti anche all'imposta regionale sulle attività produttive ("**IRAP**", generalmente applicata con aliquota del 3,9% eventualmente maggiorata su base regionale).

Ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modifiche nella Legge 23 novembre 2001, n. 410, e come illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8 agosto 2003, n. 47/E gli interessi, premi e gli altri proventi delle Obbligazioni, corrisposti a fondi immobiliari residenti in Italia, costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato o integrato, o ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti all'imposta sostitutiva né alle imposte sui redditi.

Il Decreto Legislativo n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha introdotto un'imposta patrimoniale dell'1% sull'ammontare netto del fondo. Tale imposta è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti: (i) le quote del fondo siano detenute da meno di 10 partecipanti (con alcune eccezioni); (ii) i fondi siano riservati ad investitori istituzionali o siano fondi speculativi, le cui quote siano detenute per più dei due terzi, nel corso del periodo d'imposta, da una o più persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità, nonché da *trust*, società ed enti riconducibili a tali persone fisiche.

Se l'investitore è residente in Italia ed è un fondo comune d'investimento, aperto o chiuso (ad esclusione di quelli immobiliari) ("**Fondi**") ovvero una SICAV e le obbligazioni sono detenute presso un intermediario autorizzato, gli interessi e i proventi simili, maturati durante il periodo di possesso, non saranno soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del fondo maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva *ad hoc*, pari al 12,50%.

Se l'investitore è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005) e le obbligazioni sono detenute presso un intermediario autorizzato, gli interessi e i proventi simili, maturati durante il periodo di possesso, non sono soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11%.

Ai sensi del D. Lgs. 239/1996 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, società fiduciarie, SGR, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministro delle Finanze (gli "Intermediari Autorizzati").

Un Intermediario Autorizzato deve (i) essere (a) residente in Italia o (b) essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente in Italia o (c) una società o un ente non residente in Italia che aderisca ai sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e che intrattenga rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia nominato un rappresentante ai fini del Decreto n. 239 e (ii) intervenire nel pagamento degli interessi o nel trasferimento delle Obbligazioni. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento delle Obbligazioni si intende la cessione delle stesse o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità delle Obbligazioni.

Se le Obbligazioni non sono detenute presso un Intermediario Autorizzato l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta da ogni Intermediario Autorizzato che comunque intervenga nel pagamento degli Interessi all'investitore. Qualora gli interessi o gli altri ricavi relativi alle Obbligazioni non vengano raccolti presso un Intermediario o altro soggetto che paghi l'interesse non viene imposta alcuna imposta sostitutiva, i detentori residenti in Italia dovranno includere gli interessi e gli altri ricavi nelle loro dichiarazioni annuali e assoggettarli ad un'imposta sostitutiva finale pari al 12,5%.

Investitori non residenti

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di Interessi relativamente ad Obbligazioni sottoscritte da investitori non residenti in Italia, a condizione che questi dichiarino di non essere residenti in Italia ai sensi delle disposizioni fiscali italiane.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai

fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse) o soggetti imprenditori residenti in Italia che acquistino le Obbligazioni nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Se un investitore residente è una persona fisica che detiene le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o rimborso delle Obbligazioni stesse sono soggette ad imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,50%. Al verificarsi di alcune condizioni e con alcune limitazioni l'investitore può compensare le plusvalenze realizzate con eventuali minusvalenze. Tale regola si applica anche ad alcune altre categorie di sottoscrittori.

Al fine di determinare le plusvalenze o minusvalenze imponibili, dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto delle Obbligazioni debbono essere scomputati gli Interessi maturati, ma non riscossi.

Gli investitori possono optare per uno dei tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati.

- (a) Secondo il "regime della dichiarazione", che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per la tassazione dei capital gains realizzati per le persone fisiche residenti che non detengano le Obbligazioni nell'ambito dell'attività di impresa, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è dovuta, su base annuale, su tutte le plusvalenze realizzate dall'investitore a seguito della vendita o rimborso dei titoli effettuati nel periodo d'imposta. In tal caso gli investitori residenti devono indicare le plusvalenze realizzate in ciascun periodo d'imposta, al netto di eventuali minusvalenze compensabili, nella dichiarazione dei redditi e liquidare l'imposta sostitutiva unitamente all'imposta sui redditi. Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.
- (b) Alternativamente al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti che detengano le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione della vendita o rimborso dei titoli (regime del "risparmio amministrato" di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 21 Novembre 1997, n. 461, come successivamente modificato, "**Decreto n. 461**"). La tassazione separata sulle plusvalenze è consentita a condizione che (i) le Obbligazioni siano in custodia o amministrazione presso una banca italiana, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato e (ii) che l'investitore abbia preventivamente validamente optato per il regime del "risparmio amministrato". L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Il depositario delle Obbligazioni è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ogni plusvalenza realizzata in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni, nonché le plusvalenze realizzate in occasione della revoca del mandato, al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere detta imposta sostitutiva alle autorità fiscali per conto dell'investitore, trattenendone il corrispondente ammontare sul reddito realizzato, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dall'investitore stesso. Ai sensi del regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione o rimborso delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate successivamente all'interno del medesimo rapporto di gestione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.
- (c) Le plusvalenze realizzate o maturate da un investitore persona fisica residente in Italia, il quale detenga le Obbligazioni al di fuori di un'attività d'impresa che abbia conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi incluse le Obbligazioni, ad un intermediario autorizzato, ed abbia altresì validamente optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito" (di cui all'articolo 7 del Decreto n. 461), saranno incluse nel risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, nel corso del periodo d'imposta e saranno soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%, che sarà corrisposta dall'intermediario autorizzato incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di

gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate o maturate da Fondi o SICAV dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del fondo maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva ad hoc, pari al 12,50%..

Le plusvalenze realizzate o maturate da fondi pensione (soggetti al regime previsto dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11%.

Soggetti non residenti

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che le Obbligazioni (i) siano negoziate in mercati regolamentati, o (ii) non siano detenute in Italia.

Imposta sulle donazioni e successioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262 ("**Decreto n. 262**"), convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, inter vivos o mortis causa, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro titolo di debito), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- (i) il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti per successione e donazione eccedente l'importo di EUR 1,000,000;4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000;
- (ii) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado ed affini in linea diretta nonché in favore degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione e della successione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, EUR 100,000; e6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000;
- (iii) il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta, ordinariamente, l'imposta di donazione o successione nella misura dell'8 per cento.8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Tassa sui contratti di Borsa

L'art. 37 del D.L. 31 Dicembre 2007 n. 248 ("**Decreto n. 248**"), convertito nella Legge 28 Febbraio 2008, n. 31 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 Febbraio 2008, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, così come integrato e modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 21 Novembre 1997 n. 435.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di Borsa, a partire dal 31 Dicembre 2007, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/ EC sulla tassazione dei redditi da risparmio ("**Direttiva Europea sul Risparmio**"), ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea, incluso il Belgio dal 1 Gennaio 2010, deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti negli altri Stati Membri o ad altre

tipologie limitate di entità stabilite in tali altri Stati Membri. Tuttavia il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), adotteranno un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera) a decorrere dalla data di applicazione della suddetta direttiva.

Il 15 Settembre 2008 la Commissione Europea ha presentato al Consiglio dell'Unione Europea, un *report* relativo al funzionamento della EU Saving Directive attraverso il quale si esprimeva l'esigenza di operare alcune modifiche alla Direttiva. Il 13 Novembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta più dettagliata riguardo alle modifiche da apportare alla Direttiva, che comprendeva un numero di proposte. Il Parlamento Europeo ha approvato una versione emendata di questa proposta in data 24 aprile 2009. Qualora le modifiche proposte venissero effettuate, queste potrebbero ampliare o, comunque, modificare l'ambito o le modalità di applicazione della Direttiva, come sopra descritte.

Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, con il Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, gli agenti pagatori italiani qualificati non dovranno applicare alcuna ritenuta e dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate alla competente autorità fiscale del paese estero di residenza del beneficiario effettivo del pagamento stesso.

4.15 Certificato fiscale richiesto dalla legge statunitense

I requisiti specifici e le restrizioni imposti dalle leggi e dai regolamenti federali degli Stati Uniti in materia fiscale sono applicabili agli strumenti finanziari al portatore.

Ogni *United States person* che detenga le Obbligazioni è soggetta alle limitazioni previste dalle norme statunitensi in materia di tassazione sul reddito, comprese le limitazioni previste alle Sezioni 165(j) e 1287(a) del *Internal Revenue Code*.

L'espressione *United States person* utilizzata in questo Paragrafo comprende:

ogni cittadino o residente degli Stati Uniti;

una società o *partnership*, compresa ogni entità considerata analoga a una società o ad una *partnership* ai fini delle normative federali statunitensi in materia di tassazione sul reddito, che sia costituita o organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti, di ciascuno stato degli Stati Uniti o del Distretto di Columbia;

un patrimonio i cui redditi siano assoggettati alle normative fiscali federali degli Stati Uniti in materia di tassazione sul reddito senza considerazione rispetto alla fonte di provenienza; o

un *trust* se un tribunale degli Stati Uniti è autorizzato a esercitare la supervisione primaria dell'amministrazione del suddetto *trust* o se una o più *United States person* ha l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del *trust* stesso. In aggiunta, alcuni *trust* che venivano considerati *United States person* prima del 20 agosto 1996 possono optare se continuare a essere così caratterizzati ai fini previsti dalle regolamentazioni dello *United States Treasury*.

Ogni riferimento agli Stati Uniti si intende fatto agli Stati Uniti d'America, comprensivi degli stati e del Distretto di Columbia, unitamente ai possedimenti in Portorico, U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island e Northern Mariana Islands.

5 CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Le Obbligazioni sono state offerte al pubblico in Italia durante il Periodo di Offerta (di seguito specificato), per un ammontare massimo pari a Euro 500.000.000.

Il numero totale di Obbligazioni sottoscritte, del valore di Euro 1.000 ciascuna, è pari a 263.158.

Il Periodo di Offerta è iniziato alle ore 9:00 (ora italiana) del 29 maggio 2008 e si è concluso alle ore 15.00 (ora italiana) del 16 luglio 2008.

Il Responsabile del Collocamento per l'Offerta era Poste Italiane S.p.A., Viale Europa 190, 00144 Roma.

5.1 Altri soggetti rilevanti

L'Agente per il Calcolo: Deutsche Bank AG, London Branch

L'Agente per il Pagamento: Deutsche Bank AG, London Branch

L'Agente locale per il Pagamento: Deutsche Bank S.p.A.

L'Agente depositario: Monte Titoli S.p.A.

6 INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE

6.1 Mercati nei quali è stata presentata una richiesta di ammissione a quotazione

Borsa Italiana ha rilasciato provvedimento di ammissione a quotazione con provvedimento n. 6641 dell'8 aprile 2010

Le Obbligazioni sono negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (**MOT**), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

6.2 Negoziazione sui mercati

Le Obbligazioni sono state negoziate, a partire dalla Data di Emissione, presso EuroTLX. Si precisa che le Obbligazioni cesseranno di essere negoziate su EuroTLX a partire dall'inizio delle negoziazioni sul MOT.

6.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di fornire liquidità alle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa

La liquidità dell'Obbligazione è sostenuta da uno o più soggetti, agenti in qualità di *Price Maker* designati da Poste Italiane tra le controparti che hanno concluso con l'Emittente i contratti *swap* di copertura delle Obbligazioni. Alla data della presente Nota Informativa sia il *Price Maker a spread di emissione* è Credit Suisse.

A partire dal primo giorno di negoziazione delle Obbligazioni sul MOT e fino alla Data di Scadenza delle Obbligazioni, i *Price Maker* selezionati da Poste Italiane formuleranno un prezzo di acquisto sul mercato secondario per un importo giornaliero compreso tra Euro 300.000 ed Euro 500.000. Al ricorrere di particolari condizioni di mercato Poste Italiane potrà richiedere per un periodo transitorio a ciascun *Price Maker*, e questi potrà acconsentire, di assicurare un prezzo di acquisto sul mercato secondario per importi anche maggiori.

La metodologia di determinazione del prezzo, applicata sia dal *Price Maker a spread di emissione* sia dal *Price Maker a mercato*, è basata sulle Simulazioni di tipo Montecarlo³² e dipende dai seguenti fattori: tassi di interesse di riferimento, andamento e volatilità degli Indici di Riferimento, correlazione tra gli Indici di Riferimento e merito creditizio³³ dell'Emittente.

I *Price Maker* selezionati da Poste italiane possono agire in qualità di *Price Maker a spread di emissione* o *Price Maker a mercato*. In particolare, i *Price Maker a spread di emissione* sono quei *Price Maker* che si sono impegnati ad acquistare le Obbligazioni fino ad un ammontare nominale massimo pari al 15% dell'Ammontare Emesso al prezzo che riflette, in termini di *spread* di tasso d'interesse, il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione delle Obbligazioni (il Prezzo di Acquisto). Le Obbligazioni sono state negoziate a partire dalla Data di Emissione su Euro TLX ma il *Price Maker a spread di emissione* non ha effettuato alcun riacquisto di Obbligazioni.

I *Price Maker a mercato* sono quei *Price Maker* presenti sul relativo mercato di negoziazione che si sono impegnati a formulare relativamente alle Obbligazioni prezzi di acquisto che riflettono tutte le condizioni di mercato incluso il merito creditizio dell'Emittente, in un determinato momento.

Fermo restando il limite quantitativo giornaliero sopra specificato, il *Price Maker a spread di emissione* potrà acquistare le Obbligazioni per un ammontare nominale massimo pari al 15% dell'Ammontare Emesso, al Prezzo di Acquisto, nei casi in cui:

- (a) il merito creditizio dell'Emittente peggiori rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni; o
- (b) il merito creditizio dell'Emittente non peggiori rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni ma il prezzo formulato dai *Price Maker a mercato* sia inferiore a quello formulato dai *Price Maker a spread di emissione*.

³² Per **Simulazioni di tipo Montecarlo** si intende lo strumento di calcolo numerico che permette la risoluzione di problemi matematici complessi mediante procedimenti probabilistici basati sulla "legge dei grandi numeri". Tale tecnica di calcolo viene utilizzata in campo finanziario, tra l'altro, per definire il valore di strumenti derivati (es. opzioni).

³³ Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità dell'emittente espresso dal mercato attraverso il valore del Credit Default Swap (CDS) ossia lo swap di copertura del rischio di insolvenza dell'emittente.

Il *Price Maker a mercato* acquisterà invece le Obbligazioni sulla base di un prezzo che terrà conto di tutte le variabili di mercato, incluso il merito creditizio dell'Emittente, in un determinato momento, nei casi in cui:

(a) il merito creditizio dell'Emittente migliori rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni, purchè tale miglioramento si rifletta in un prezzo di mercato migliore rispetto a quello formulato dal *Price Maker a spread di emissione*; o

(b) al raggiungimento da parte del *Price Maker a spread di emissione*, di una quota di Obbligazioni riacquistate pari al 15% dell'Ammontare Collocato, momento in cui il Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario avrà termine.

Ai sensi del contratto di collocamento tra Poste Italiane e l'Emittente, l'Emittente si è impegnato a concludere con ciascun *Price Maker a spread di emissione* un accordo per il riacquisto delle Obbligazioni acquistate da quest'ultimo sul mercato secondario; l'accordo è regolato dalla legge italiana. In particolare, in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui all'Accordo di Riacquisto da parte dell'Emittente o del *Price Maker a spread di emissione*, ovvero in caso di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare o di altre procedure concorsuali nei confronti dell'Emittente o del *Price Maker a spread di emissione*, l'attività del *Price Maker a spread di emissione* potrà essere interrotta temporaneamente o definitivamente.

Il *Price Maker a spread di emissione* potrà essere sostituito o affiancato durante la vita delle Obbligazioni da uno o più *Price Maker a mercato* o da uno o più *Price Maker a spread di emissione*, sulla base del criterio del miglior prezzo formulato.

L'identità dei *Price Maker a spread di emissione* che assumono di volta in volta l'impegno di sostenere la liquidità delle Obbligazioni in forza di una sostituzione ovvero affiancamento, sarà oggetto di informativa al mercato ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 9053316 dell'8 giugno 2009.

Obblighi di informativa al mercato relativi all'operatività del Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario

Poste Italiane, in qualità di soggetto incaricato ai sensi della Comunicazione Consob n. 9053316 dell'8 giugno 2009, sulla base delle informazioni ricevute dai *Price Makers a spread di emissione* comunicherà al mercato senza indugio, o nei termini di seguito specificati, per mezzo di un avviso da pubblicarsi tramite Borsa Italiana, le informazioni relative all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario nei seguenti termini:

(i) il verificarsi di eventi (quali, a titolo esemplificativo, modifiche del merito di credito dell'Emittente) predeterminati nell'ambito del contratto di collocamento, sulla base dei quali i Prezzi di Acquisto formulati dal *Price Maker a spread di emissione*, nel rispetto di criteri predeterminati, risultino superiori ai prezzi che si sarebbero determinati in modo indipendente sul mercato secondario, in assenza delle predette proposte;

(ii) il venir meno degli eventi indicati al punto (i) che precede, a cui consegue che i prezzi delle proposte di acquisto formulate dal *Price Maker a mercato* riflettano le condizioni correnti di mercato;

(iii) l'avvenuto raggiungimento di determinate soglie percentuali intermedie (rispettivamente il 25%, 50%, 75% e 100%) della percentuale dell'Ammontare Emesso per cui è stata concordata l'operatività del Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario, da comunicarsi al mercato senza indugio;

(iv) l'identità dei soggetti che assumono l'impegno di sostenere la liquidità delle Obbligazioni.

7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione.

7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di revisione.

7.3 Pareri o relazioni di esperti

Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

Laddove le informazioni sono state ottenute da informazioni pubblicate da terze parti, Deutsche Bank AG, London Branch, conferma che, per quanto a propria conoscenza, tali informazioni sono state accuratamente riprodotte e che, per quanto Deutsche Bank AG, London Branch, sia in grado di accertare le informazioni pubblicate da tali terze parti, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o non chiare.

Le informazioni relative agli impegni di riacquisto dei titoli da parte dei *Price Maker* sul mercato secondario, contenute nel Capitolo 2, Paragrafo 2.4 e nel Capitolo 6, Paragrafo 6.3, sono state fornite da Poste Italiane. In tal senso, Poste Italiane conferma che, per quanto a propria conoscenza, le informazioni sopra menzionate sono state accuratamente riprodotte e che non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere tali informazioni inaccurate o ingannevoli. Deutsche Bank AG, London Branch non assume responsabilità per le informazioni fornite da Poste Italiane.

7.5 Rating

Si segnala che alle Obbligazioni non è stato attribuito alcun giudizio di *rating* e cioè che esse non sono state preventivamente analizzate e classificate dalle agenzie di *rating*. Nei casi in cui l'Emittente abbia Obbligazioni non subordinate alle quali sia stato attribuito un *rating*, tali *rating* non saranno necessariamente gli stessi che verrebbero assegnati alle Obbligazioni. Un *rating* di un titolo non costituisce un invito ad acquistare, vendere o detenere i titoli, incluse le Obbligazioni, e può essere sospeso o modificato o cancellato in qualunque momento dalla relativa agenzia di *rating*.

Il *rating* di credito attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei suddetti *rating* può influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. Tuttavia, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalla capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto alle Obbligazioni, un miglioramento dei *rating* di credito dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Alla data di approvazione della presente Nota Informativa sono stati assegnati i *rating* di credito attribuiti all'Emittente dalle principali agenzie di *rating* globali per debiti non garantiti. Tali *rating* non riflettono prospettive che possono essere espresse da agenzie di *rating* di volta in volta.

Con relazione del 4 marzo 2010, Moody's Investors Service Inc., New York (**Moody's**), ha ridotto il rating sul debito senior e long term dell'Emittente da Aa1 ad Aa3 con outlook stabile. Le informazioni sul rating dell'Emittente sono disponibili sul sito www.db.com/ir/en/content/ratings.htm.

Agenzia di <i>rating</i>	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook
Fitch	F1+	AA-	Negativo
Moody's	P-1	Aa3	Stabile
S&P's	A-1	A+	Stabile

S&P definisce:

- A+ Un'obbligazione classificata "A" è in qualche modo più esposta, rispetto alle obbligazioni cui viene assegnato un *rating* più elevato, agli effetti negativi derivanti da cambiamenti di circostanze e condizioni economiche. Tuttavia, la capacità del debitore di adempiere ai propri impegni finanziari relativi ad una determinata obbligazione è ancora elevata. I *rating* di lungo termine assegnati da S&P sono divisi in diverse categorie che spaziano da "AAA", che indica il più alto merito di credito, alle categorie "AA", "A", "BBB", "BB", "B", "CCC", "CC", "C" fino alla categoria "D" la quale indica che un'obbligazione è in una situazione di inadempimento. I *rating* compresi tra "AA" e "CCC" possono essere modificati con l'aggiunta di un segno più ("+") o meno ("-") per indicare la relativa posizione all'interno delle più ampie categorie di *rating*.
- A-1 Un'obbligazione a breve termine classificata come "A-1" viene classificata da S&P nella categoria più elevata. La capacità dell'obbligato di adempiere ai propri impegni finanziari relativi ad una determinata obbligazione è alta. I *ratings* di breve periodo di S&P sono divisi in diverse categorie che spaziano da "A-1", che indica il più alto merito di credito, alle categorie "A-2", "A-3", "B", "C", fino alla categoria "D" la quale indica che un'obbligazione è in una situazione di inadempimento.

Moody's definisce

- Aa3 Le obbligazioni classificate "Aa" sono giudicate di alta qualità e sono soggette ad un rischio di credito molto basso. I *rating* di Moody's relativi ad obbligazioni di lungo termine sono divisi in diverse categorie che spaziano dalla "Aaa" che indica la qualità più alta con rischio di credito minimo, alle categorie "Aa", "A", "Baa", "Ba", "B", "Caa", "Ca", fino alla categoria "C", che indica la classe di titoli obbligazionari con valutazione più bassa, che in genere sono in situazione di mancato pagamento ed hanno una ridotta possibilità di recupero del capitale o degli interessi. Moody's appone un modificatore numerico 1, 2 e 3 a ciascuna classificazione di *rating* generale da "Aa" fino a "Caa". Il modificatore 1 indica che l'obbligazione si trova nella posizione più alta della rispettiva categoria di *rating* generale; il modificatore 2 indica un posizionamento nel mezzo della categoria e il modificatore 3 indica un posizionamento nella parte finale di quella categoria di *rating* generale.
- P-1 Gli emittenti che sono classificati Prime-1 hanno una capacità superiore di rimborsare obbligazioni a breve termine. I *rating* di breve termine di Moody's sono divisi in diverse categorie che vanno da "P-1", che indica una maggiore capacità da parte di un emittente di rimborsare obbligazioni a breve termine, alle categorie "P-2" e "P-3" fino alla categoria "NP" che indica che un emittente non ricade in nessuna delle categorie di *rating* "Prime".

Fitch definisce:

- AA- Una valutazione "AA" denota un'aspettativa di rischio di credito molto bassa. Tale giudizio indica un'elevata capacità di puntuale adempimento degli impegni finanziari. Questa capacità non è vulnerabile, in maniera significativa, ad eventi prevedibili. I *rating* di lungo termine di Fitch sono divisi in diverse categorie principali che vanno da "AAA" che indica la più alta capacità di credito, alle categorie "AA", "A", "BBB", "BB", "B", "CCC", "CC", "C", "RD" fino alla categoria "D", che indica che un debitore non ha adempiuto ad alcune o a tutte le sue obbligazioni. Un segno più ("+") o meno ("-") può essere apposto ad un *rating* per denotare la relativa condizione nell'ambito della più ampia categoria di *rating*. Tali suffissi non vengono aggiunti alla categoria "AAA" o alle categorie inferiori a "CCC".
- F+ Un *rating* "F1" indica la più elevata capacità di adempiere tempestivamente agli impegni finanziari. Può essere aggiunto un segno più ("+") per denotare un merito di credito d'eccezionale solidità. I *rating* di breve periodo di Fitch sono divisi in diverse categorie che spaziano da "F1" che indica la qualità di credito più elevata, alle categorie "F2", "F3", "B", "C" fino alla categoria "D" che denota una situazione di inadempimento attuale o imminente.

7.6 Eventi recenti riguardanti l'Emittente

Relativamente alla situazione finanziaria di Deutsche Bank AG, si invita l'investitore a leggere attentamente il capitolo 3.4 del Documento di Registrazione di Deutsche Bank AG.

Il 4 febbraio 2010, Deutsche Bank AG ha pubblicato, su base preliminare e non certificata, informazioni finanziarie di rilievo per il quarto trimestre e l'intero anno 2009, per il proprio gruppo consolidato.

Il 12 marzo 2010, il Consiglio di Vigilanza ha approvato e quindi stabilito il bilancio annuale 2009 della Banca. Il Consiglio di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione hanno raccomandato che gli azionisti approvino il pagamento di un dividendo di 0,75 Euro per azione all'Assemblea Generale Annuale del 27 maggio 2010.

Il 16 marzo 2010, Deutsche Bank AG ha pubblicato la propria relazione annuale relativa all'anno fiscale 2009 (***Annual Report 2009***). L'Annual Report 2009 è costituito dall'*Annual Review* e dal *Financial Report*. L'*Annual Review* fornisce informazioni su struttura, attività principali, performance dei mercati di capitali, risorse umane e attività di interesse sociale di Deutsche Bank AG. Il *Financial Report* contiene i rendiconti finanziari consolidati sottoposti a revisione contabile per l'esercizio finanziario 2009, che sono stati redatti secondo gli International Financial Reporting Standard (**IFRS**). Deutsche Bank AG ha anche pubblicato la propria relazione annuale con i rendiconti finanziari non consolidati per l'anno fiscale 2009, redatti in conformità al codice commerciale tedesco (**HGB**). La pubblicazione degli *interim reports* di Deutsche Bank per i primi tre trimestri dell'anno fiscale in corso è prevista nel seguente modo:

Primo trimestre: 27 aprile 2010
 Secondo trimestre: 8 luglio 2010
 Terzo trimestre: 28 ottobre 2010

Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati finanziari/patrimoniali e indici di solvibilità selezionati relativi all'Emittente (i) per gli esercizi chiusi al 31/12/2009 e 31/12/2008, tratti dall'Annual Report 2009 dell'Emittente.

Conto Economico Consolidato

<i>Dati in milioni di Euro</i>	<i>Esercizio chiuso il</i>	
	31.12.09	31.12.2008*
Margine di interesse	12,459	12,453
Margine di interesse al netto degli accantonamenti per perdite su crediti	9,829	11,377
Utile (perdita) al lordo delle imposte	5,202	(5,741)
Utile (perdita) netto	4,958	(3,896)

* Le informazioni relative all'anno fiscale 2008 sono state estratte dal bilancio consolidato di Deutsche Bank AG relativo all'anno fiscale 2009, e sono state rielaborate al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2009.

Stato Patrimoniale Consolidato

<i>Dati in milioni di Euro</i>	31.12.2009	31.12.2008*
Totale attivo	1.500.664	2.202.423
Attività finanziarie al <i>fair value</i> rilevate a conto economico (delle quali 79 e 69 miliardi di Euro, rispettivamente, sono stati costituiti in pegno a favore dei creditori e possono essere venduti o essere nuovamente costituiti in pegno dal 31 dicembre 2009 e dal 31 dicembre 2008)	965.320	1.623.811
Totale passività	1.462.695	2.170.509
Passività finanziarie al <i>fair value</i> rilevate a conto economico	722.274	1.333.765
Patrimonio netto	37.969	31.914
Totale passività e patrimonio netto	1.500.664	2.202.423

* Le informazioni relative all'anno fiscale 2008 sono state estratte dal bilancio consolidato di Deutsche Bank AG relativo all'anno fiscale 2009, e sono state rielaborate al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2009.

Patrimonio di vigilanza e coefficienti di adeguatezza patrimoniale

La seguente tabella mostra un riassunto del calcolo dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale del Gruppo Deutsche Bank secondo la Legge Bancaria Tedesca e il Regolamento di Solvibilità, che hanno adottato la struttura di capitale rivista del Comitato per la Vigilanza nel diritto tedesco. <i>Dati in milioni di Euro (salvo ove diversamente indicato)</i>	31.12.2009	31.12.2008 *
Rischio di Credito	217.003	247.611
Rischio di mercato **	24.880	23.496
Rischio operativo	31.593	36.625
Rischio totale relativo a <i>Weighted assets</i>	273.476	307.732
Patrimonio <i>Tier 1</i>	34.406	31.094
di cui: <i>Core Tier 1 capital</i>	23.790	21.472
Patrimonio <i>Tier 2</i>	3.523	6.302
Capitale <i>Tier 3</i> disponibile	--	--
Totale patrimonio di vigilanza	37.929	37.396
Coefficiente di solvibilità <i>Tier 1 (Tier 1 Capital Ratio)</i>	12.6%	10,1%
di cui: <i>Core Tier 1 capital ratio</i>	8.7%	7.0%
Coefficiente di solvibilità del totale patrimonio di base (<i>Total Capital Ratio</i>)	13,9%	12,2%
Media del capitale netto attivo	34.613	32.079

* Le informazioni relative all'anno fiscale 2008 sono state estratte dal bilancio consolidato di Deutsche Bank AG relativo all'anno fiscale 2009, e sono state rielaborate al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2009.

** Un multiplo del value at risk del Gruppo Deutsche Bank, calcolato con un livello di certezza del 99%, e un periodo di detenzione di 10 giorni

Il Total Capital Ratio del Gruppo Deutsche Bank era pari al 12,2% al 31 dicembre 2008 e al 13,9% al 31 dicembre 2009 e, come tale, sensibilmente maggiore dell'8% richiesto dalla normativa applicabile.

Partite anomale (problem loans)

<i>Dati In milioni di Euro</i>	31.12.2009			31.12.2008 *		
	Crediti Deteriorati	Crediti Non Deteriorati	Partite Anomale	Crediti Deteriorati	Crediti Non Deteriorati	Partite Anomale
Valutati individualmente	4.903	1.341	6.244	2.282	685	2.967
Crediti incagliati (<i>Non accrual loans</i>)	4.734	1.203	5.937	2.218	592	2.810

Crediti scaduti da 90 giorni o più, ancora produttivi di interessi (<i>Loans 90 days or more past due and still accruing</i>)	—	55	55	—	13	13
Ristrutturazione dei debiti in sofferenza (<i>Troubled debt restructurings</i>)	169	83	252	64	80	144
Valutati collettivamente	2.298	371	2.669	1.400	188	1.588
Crediti incagliati (<i>Non accrual loans</i>)	2.186	—	2.186	1.400		1.400
Crediti scaduti da 90 giorni o più, ancora produttivi di interessi (<i>Loans 90 days or more past due and still accruing</i>)	—	266	266	—	188	188
Ristrutturazione dei debiti in sofferenza (<i>Troubled debt restructurings</i>)	112	105	217	—	—	—
Totale Partite Anomale	7.201	1.712	8.913	3.682	873	4.555
Di cui: Crediti deteriorati IFRS (<i>IFRS impaired loans</i>)	2.778	159	2.937	754	86	840

* Le informazioni relative all'anno fiscale 2008 sono state estratte dal bilancio consolidato di Deutsche Bank AG relativo all'anno fiscale 2009, e sono state riesposte al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2009.

Sviluppi recenti e prospettive

Informazioni finanziarie di rilievo per l'anno 2009

Le informazioni finanziarie certificate confermano che il reddito netto è stato di EUR 5,0 miliardi, rispetto alla perdita netta di EUR 3,9 miliardi per l'anno 2008. Il reddito al lordo delle imposte sui redditi è stato pari a EUR 5,2 miliardi, rispetto a una perdita di reddito al lordo delle imposte sui redditi di EUR 5,7 miliardi nel 2008. L'utile diluito per

azione è stato pari a EUR 7,59, rispetto al valore negativo di EUR 7,61 nel 2008. Il rendimento ante imposte del capitale proprio attivo medio, secondo la definizione target di Deutsche BankAG, è stato pari al 15%, rispetto al valore negativo del 18% del 2008.

Il Tier 1 capital ratio è stato pari al 12,6%, in aumento rispetto al 10,1% della fine del 2008, mentre il Core Tier 1 ratio, che esclude gli strumenti ibridi, è stato pari all'8,7%, in aumento rispetto al 7,0% della fine del 2008. Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Vigilanza raccomandano un dividendo di 75 centesimi per azione, rispetto ai 50 centesimi del 2008.

Contenzioso

Al di fuori di quanto riportato nel presente documento, Deutsche Bank AG non è coinvolta (in qualità di convenuta o altrimenti), o non lo è stata durante l'ultimo anno fiscale, né è a conoscenza di alcuna intenzione di intentare procedimenti legali, arbitrari, amministrativi o di altra natura il cui esito, in caso di una decisione ad essa sfavorevole, possa avere rilevanti ripercussioni sulla propria situazione finanziaria presentata nella presente Nota Informativa.

Generale.

Per la tipologia dell'attività svolta, Deutsche Bank AG e le sue controllate sono coinvolte, come attore o convenuto, in procedimenti giudiziari, arbitrari ed amministrativi in Germania ed in altri Paesi, compresi gli Stati Uniti d'America, che scaturiscono dall'ordinaria attività di impresa. In conformità ai principi contabili applicabili, il Gruppo Deutsche Bank considera le perdite potenziali che potrebbero derivare da fattori imprevedibili, fra i quali i fattori imprevedibili relativi tali questioni, se le potenziali perdite sono probabili o quantificabili nel loro ammontare. Gli eventi imprevedibili relativi a questioni legali sono soggetti a molte incertezze e l'esito sulle questioni individuali non è prevedibile con certezza. Una significativa attività di stima è necessaria per valutare la probabilità ed effettuare una stima dei fattori imprevedibili e comunque le perdite finali del Gruppo Deutsche Bank potrebbero essere alla fine significativamente differenti dalle stime effettuate. Le perdite totali del Gruppo Deutsche Bank rilevate con riferimento ai procedimenti giudiziari, arbitrari ed amministrativi sono determinate caso per caso e rappresentano la stima delle perdite probabili dopo aver considerato, *inter alia*, lo stato del procedimento, l'esperienza del Gruppo Deutsche Bank e l'esperienza di altri soggetti nelle medesime condizioni ed il parere dei consulenti legali. Sebbene eventuali decisioni definitive sfavorevoli di tali procedimenti legali potrebbero avere effetti pregiudizievoli sui risultati operativi consolidati del Gruppo Deutsche Bank, nello specifico periodo di esercizio nel quale si redigono le relazioni di bilancio, il Gruppo Deutsche Bank ritiene, tuttavia, che ciò non pregiudicherà in misura sostanziale la propria situazione finanziaria a livello consolidato. Con riferimento a ciascuna questione descritta in seguito, alcune delle quali relative ad una serie di procedimenti legali, è opinione del Gruppo Deutsche Bank che le perdite ragionevolmente possibili relative a ciascuno di tali procedimenti legali ed ulteriori rispetto ad ogni accantonamento, siano o non significative, o non quantificabili.

I procedimenti legali più significativi per il Gruppo sono descritti di seguito.

Contenzioso relativo all'Assegnazione di azioni nelle IPO.

Deutsche Bank Securities Inc. (**DBSI**), la controllata americana *broker-dealer* della Banca, e le società che l'hanno preceduta, assieme a numerose altre società operanti nel settore degli strumenti finanziari, sono state convenute in oltre 80 procedimenti relativi ad asserite "*class action*", pendenti davanti alla *United States District Court* per il *Southern District* di New York. In questi procedimenti si sostiene la violazione di leggi in materia di strumenti finanziari e di leggi *antitrust* da parte di emittenti, funzionari e dirigenti degli emittenti e dei sottoscrittori di tali strumenti finanziari, in relazione all'assegnazione di azioni in un numero elevato di offerte pubbliche iniziali ("**IPO**"). In questi procedimenti, DBSI viene convenuta in qualità di sottoscrittore degli strumenti finanziari. I procedimenti relativi alla violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari vertono sull'esistenza di rilevanti inesattezze ed omissioni nei documenti di registrazione e nei prospetti relativi alle offerte pubbliche, e sull'esistenza di pratiche di manipolazione del mercato in relazione ad operazioni di negoziazione a mercato chiuso degli strumenti finanziari oggetto delle offerte pubbliche. Una "*class action*" collegata è stata definitivamente rigettata nel 2007. Alcune accuse nei procedimenti relativi alle violazioni delle leggi in materia di strumenti finanziari, sostengono che i sottoscrittori abbiano subordinato l'assegnazione di azioni oggetto delle IPO ad operazioni di acquisto a mercato chiuso effettuate dai clienti ed al pagamento di compensi per i sottoscrittori celati sotto forma di commissioni di negoziazione di

strumenti finanziari, e che tali sottoscrittori abbiano fatto pubblicare rapporti di analisti aventi contenuto fuorviante. Nei procedimenti relativi alle violazioni delle leggi in materia di strumenti finanziari, le mozioni di rigetto dei ricorsi presentate da DBSI ed altri sono state respinte in data 13 febbraio 2003. La richiesta degli attori relativa al riconoscimento di sei casi "campione" come "class action" nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari è stata accolta il 13 ottobre 2004. Il 5 dicembre 2006, la *Court of Appeal* per il *Second Circuit* degli Stati Uniti d'America ha riformato la sentenza ed ha stabilito che le azioni nei sei casi, come definite, non possono essere certificate. In data 26 marzo 2008, il tribunale ha accolto in parte e respinto in parte le istanze volte a rigettare le domande modificate dell'attore. L'accoglimento delle istanze da parte del tribunale non ha determinato alcuna conseguenza per le cause in cui DBSI è convenuta. A seguito di una mediazione è stata raggiunta una transazione, approvata dal giudice di merito in data 6 ottobre 2009. Il 23 ottobre un ricorrente ha depositato presso il Secondo Circuito un ricorso ai sensi della *Rule 23(f)* nel quale si richiedeva di far valere il diritto di appello contro l'approvazione del giudice di merito della *settlement class* (classe di attori disposti a discutere la definizione della controversia in via transattiva) relativa a 310 cause totali, incluse quelle in cui DBSI era citata come convenuta. Le parti attrici si sono opposte, e tutte le parti convenute sottoscrittrici si sono appellate, all'istanza del 2 novembre 2009. L'istanza è attualmente in pendenza innanzi al Secondo Circuito.

Contenzioso relativo ad operazioni di natura fiscale.

Deutsche Bank AG, assieme ad alcune società collegate e ad alcuni attuali e/o ex dipendenti (collettivamente denominati "**Deutsche Bank**"), sono stati collettivamente convenuti in numerosi procedimenti legali intrapresi da clienti in diverse operazioni di natura fiscale. Deutsche Bank ha fornito prodotti e servizi finanziari a questi clienti, che erano assistiti da diversi professionisti nel ramo della consulenza legale, finanziaria e contabile. I clienti avevano poi richiesto benefici fiscali in base a tali operazioni e l'*Internal Revenue Service* statunitense ha respinto siffatte richieste. In questi procedimenti legali, i clienti sostengono che i consulenti professionali, unitamente a Deutsche Bank, hanno impropriamente indotto in errore gli investitori, facendo credere loro che i benefici fiscali richiesti sarebbero stati concessi dall'*Internal Revenue Service*. I procedimenti legali pendono davanti a numerosi tribunali federali e statali ed in procedure arbitrali, e le pretese avanzate contro Deutsche Bank si fondano sia sulla legge statale statunitense che su quella federale. Molte delle pretese contro Deutsche Bank sono fatte valere da clienti persone fisiche, mentre altre sono fatte valere per conto di una putativa classe di investitori. Non è stata riconosciuta l'esistenza di alcuna *class action* contro Deutsche Bank. Circa 90 procedimenti legali sono stati conclusi con il rigetto delle accuse formulate rispetto a Deutsche Bank. Circa nove altri procedimenti sono pendenti contro Deutsche Bank e sono al momento in diverse fasi pre-giudiziali, compresa la fase di produzione di documenti. La Banca ha ricevuto anche una serie di richieste non depositate ed ha risolto alcune di queste pretese non depositate. Rimangono ancora pendenti approssimativamente sette richieste non depositate nei confronti di Deutsche Bank.

Inoltre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (**DOJ**) sta conducendo una indagine penale relativa alle operazioni di natura fiscale che furono portate a termine approssimativamente dal 1997 fino all'inizio del 2002. Congiuntamente a tale indagine, il DOJ ha richiesto vari documenti ed altre informazioni a Deutsche Bank ed ha svolto un'attività investigativa relativa alla condotta di diverse persone fisiche e di società in tali operazioni, inclusa Deutsche Bank. Nella seconda metà del 2005, il DOJ ha proceduto ad incriminare numerose persone fisiche in base alla partecipazione che questi avevano avuto in determinate operazioni di natura fiscale mentre erano dipendenti di società diverse da Deutsche Bank. Nella seconda metà del 2005, il DOJ ha anche concluso un Accordo di Sospensione del Processo (*Deferred Prosecution Agreement*) con una società di revisione (la "**Società di Revisione**") ai sensi del quale il DOJ ha acconsentito di differire la prosecuzione di un'azione penale contro tale Società di Revisione in virtù della partecipazione della stessa a determinate operazioni di natura fiscale, ed a condizione che la Società di Revisione rispetti le condizioni fissate nell'Accordo di Sospensione del Processo. In data 14 febbraio 2006, il DOJ ha annunciato di aver concluso un Accordo di Sospensione del Processo con un istituto finanziario ("**Istituto Finanziario**"), ai sensi del quale il DOJ ha acconsentito al differimento della prosecuzione di un'azione penale contro l'Istituto Finanziario, in virtù della funzione da essa svolta nella fornitura di prodotti e servizi finanziari in relazione a determinate operazioni di natura fiscale, a condizione che l'Istituto Finanziario rispetti le condizioni dell'Accordo di Sospensione del Processo. Deutsche Bank ha fornito prodotti e servizi finanziari simili in determinate operazioni di natura fiscale che hanno contenuto identico o simile alle operazioni di natura fiscale oggetto degli addebiti penali di cui sopra. Deutsche Bank ha fornito inoltre prodotti e servizi finanziari anche in ulteriori operazioni di natura fiscale.

A dicembre 2008, a conclusione del processo di quattro delle persone fisiche che DOJ aveva denunciato penalmente nel 2005, tre di queste sono state riconosciute colpevoli. A maggio 2009, a conclusione del processo ad ulteriori quattro persone fisiche che DOJ aveva denunciato penalmente asserendo la loro partecipazione a talune operazioni di natura fiscale mentre erano alle dipendenze di un soggetto diverso da Deutsche Bank, dette persone sono state riconosciute colpevoli. A giugno 2009 DOJ ha intentato un'ulteriore azione penale contro cinque persone, adducendo che esse avevano partecipato a talune operazioni di natura fiscale mentre erano alle dipendenze di soggetti diversi da Deutsche Bank, e due ex dipendenti di Deutsche Bank adducendo che esse avevano partecipato a talune operazioni di natura fiscale mentre erano alle dipendenze di soggetti diversi da Deutsche Bank. L'istruttoria penale di DOJ è in corso. Deutsche Bank è impegnata in discussioni con DOJ riguardo la risoluzione delle indagini.

Contenzioso Kirch.

Nel maggio 2002, il Dottor Leo Kirch, personalmente ed in qualità di cessionario di due entità dell'allora Kirch Group, i.e. PrintBeteiligungs GmbH e la capogruppo TaurusHolding GmbH & Co. KG, ha intrapreso un'azione legale contro il Dottor Rolf-E. Breuer e Deutsche Bank AG sostenendo che una dichiarazione resa dal Dottor Breuer (allora Portavoce del Consiglio di Gestione di Deutsche Bank AG), nel corso di un'intervista al canale televisivo *Bloomberg* in data 4 febbraio 2002 avente ad oggetto il Gruppo Kirch, violasse le leggi ed arrecasse un danno finanziario.

In data 24 gennaio 2006 la Corte Suprema Federale Tedesca ha accolto l'azione per l'ottenimento di sentenza dichiarativa solamente rispetto alle pretese intentate dalla PrintBeteiligungs GmbH. Tale azione non richiede la prova di una qualsiasi perdita causata dalla dichiarazione resa nell'intervista. PrintBeteiligungs GmbH è l'unica società del gruppo Kirch ad essere mutuataria di Deutsche Bank AG. Le pretese avanzate personalmente dal Dottor Kirch e dalla società capogruppo, TaurusHolding GmbH & Co. KG, sono state rigettate. Nel maggio del 2007, il Dottor Kirch ha intrapreso un'azione legale per il pagamento, in qualità di cessionario di PrintBeteiligungs GmbH contro Deutsche Bank AG e il Dottor Breuer. Dopo aver modificato la base per il computo dei propri asseriti danni allo stesso tempo, il Dottor Kirch al momento chiede il pagamento di circa 1,3 miliardi di Euro oltre agli interessi. Nei suddetti procedimenti, il Dottor Kirch dovrebbe fornire la prova del danno finanziario arrecato da tale dichiarazione alla società PrintBeteiligungs ed il relativo ammontare. Deutsche Bank è del parere che il nesso di causalità in relazione agli asseriti danni subiti non è stato sufficientemente sostanziato.

In data 31 dicembre 2005, KGL Pool GmbH ha intentato un procedimento legale nei confronti di Deutsche Bank AG e del Dottor Breuer. Tale procedimento si basa su pretese di diverse controllate di quello che era in precedenza il Gruppo Kirch. KGL Pool GmbH mira ad ottenere una sentenza dichiarativa che riconosca la responsabilità solidale ed individuale di Deutsche Bank AG e del Dottor Breuer per i danni conseguenti alla dichiarazione resa nell'intervista ed all'atteggiamento assunto da Deutsche Bank AG nei confronti di molte controllate del Gruppo Kirch. Nel dicembre 2007, KGL Pool GmbH ha ampliato tale procedimento con una mozione per il pagamento di circa 2 miliardi di Euro oltre gli interessi compensativi per i presunti danni che le due controllate del Gruppo Kirch hanno sofferto secondo quanto asserito nella dichiarazione del Dottor Breuer. In data 31 marzo 2009, la Corte Distrettuale di Monaco I ha respinto interamente la causa. L'attore ha impugnato la decisione in appello. Deutsche Bank è del parere che in mancanza di una relazione contrattuale con tali controllate non vi sono i presupposti per tali azioni e né il rapporto di causalità in relazione agli asseriti danni subiti, né l'effettiva assegnazione delle pretese a KGL Pool GmbH, è stato sufficientemente sostanziato.

Contenzioso Parmalat.

A seguito della bancarotta della società italiana Parmalat, l'amministratore straordinario di Parmalat, Dottor Enrico Bondi, ha citato in giudizio Deutsche Bank chiedendo un risarcimento danni per un totale di 2,2 miliardi di Euro ed ha intentato azioni revocatorie nei confronti di Deutsche Bank S.p.A. per un totale di 177 milioni di Euro. Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., Parmalat e il Dottor Enrico Bondi (in nome dei propri rispettivi gruppi) hanno concordato una transazione di tutte queste azioni nel febbraio 2009. Inoltre, a seguito del fallimento Parmalat il pubblico ministero del Tribunale di Milano ha condotto una indagine penale che ha portato ad indizi penali sull'esistenza di un asserito reato di manipolazione di mercato contro alcune banche, fra cui anche Deutsche Bank e Deutsche Bank S.p.A. ed alcuni dei loro dipendenti. Il processo presso il Tribunale di Milano (Seconda Sezione Penale) è iniziato nel gennaio 2008 ed è tuttora in corso. La magistratura inquirente di Parma ha svolto un'indagine penale su vari dipendenti di banca, tra cui alcuni di Deutsche Bank, per bancarotta fraudolenta. Il processo è iniziato a

settembre 2009 ed è tuttora in corso. Un ex dipendente di Deutsche Bank ha patteggiato la pena per i capi d'accusa che gli erano stati mossi a Milano e Parma (la maggior parte dei quali si riferivano ad un periodo precedente al suo impiego presso la Banca) e dette accuse sono state pertanto ritirate.

Alcuni obbligazionisti e azionisti privati hanno sostenuto la responsabilità civile di Deutsche Bank relativamente ai suddetti procedimenti penali. Deutsche Bank ha proposto formalmente una transazione con gli investitori privati che hanno promosso tale causa contro Deutsche Bank. Tale offerta è stata accettata da alcuni degli investitori privati.

Questioni relative alle Asset Backed Securities

Deutsche Bank è stata oggetto di mandati di comparizione e richieste di informazioni da parte di organismi regolamentari ed enti governativi in relazione alle sue attività di emissione (*origination*), acquisto, cartolarizzazione, vendita e commercio di *asset backed securities*, *asset backed commercial paper* e derivati di credito, inclusi, tra gli altri, *residential mortgage backed securities*, obbligazioni collaterizzate e *credit default swaps*. Deutsche Bank sta prestando piena collaborazione a fronte di detti mandati di comparizione e richieste di informazioni. Deutsche Bank è anche la convenuta in varie cause civili (comprese le *class action* putative), promosse ai sensi del *Securities Act* del 1933 o del *common law* statale, relative a *residential mortgage backed securities*. Tali controversie legali includono (1) una *class action* putativa pendente presso la Corte Superiore di California nella Contea di Los Angeles circa il ruolo svolto da Deutsche Bank Securities Inc. ("DBSI"), controllata di Deutsche Bank, in concorso con altre istituzioni finanziarie, come sottoscrittore nell'ambito dell'offerta di alcuni titoli emessi da Countrywide Financial Corporation o da una sua affiliata; (2) una *class action* putativa pendente presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Southern District di New York circa il ruolo avuto da DBSI, in concorso con altre istituzioni finanziarie, come sottoscrittore nell'ambito dell'offerta di alcuni certificati ipotecari *pass-through* emessi da società affiliate alla Novastar Mortgage Funding Corporation; (3) una *class action* putativa pendente presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Southern District di New York circa il ruolo di DBSI, in concorso con altre istituzioni finanziarie, come sottoscrittore nell'ambito dell'offerta di alcuni certificati ipotecari *pass-through* emessi da società affiliate di IndyMac MBS, Inc.; (4) una *class action* putativa pendente presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Northern District della California circa il ruolo avuto da DBSI, in concorso con altre istituzioni finanziarie, come sottoscrittore nell'ambito dell'offerta di alcuni certificati ipotecari *pass-through* emessi da società affiliate a Wells Fargo Asset Securities Corporation; e (5) una *class action* putativa pendente presso la Corte Suprema di New York nella Contea di New York circa il ruolo avuto da vari istituzioni finanziarie, inclusi DBSI, come sottoscrittore, nell'ambito dell'offerta di alcuni certificati ipotecari *pass-through* emessi da società affiliate di Residential Accredited Loans, Inc. Inoltre alcune affiliate di Deutsche Bank, compresa la DBSI, sono state citate a giudizio in una *class action* putativa pendente presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per l'Eastern District di New York per il ruolo da esse avuto come emittente e sottoscrittore di alcuni titoli ipotecari *pass-through*. Tutte le suddette cause civili si trovano ancora nella fase iniziale.

Titoli Auction Rate

Deutsche Bank e DBSI sono state oggetto di una *class action* putativa, promossa dinanzi alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il *Southern District* di New York, che intende fare valere vari reclami in base alla legge federale sui valori mobiliari per conto di tutte le persone fisiche o gli enti che avevano acquistato e sono ancora in possesso di *Auction Rate Preferred Securities* e *Auction Rate Securities* (collettivamente, ARS) offerti in vendita da Deutsche Bank e DBSI tra il 17 marzo 2003 e il 13 febbraio 2008. Deutsche Bank, DBSI e/o Deutsche Bank Alex. Brown, una divisione di DBSI, sono anche state citate in giudizio in 15 azioni legali individuali che intendono far valere vari reclami ai sensi della legge federale sui valori mobiliari e il *common law* statale derivanti dalla vendita di ARS. La *class action* putativa e 12 delle azioni individuali sono pendenti, e tre azioni individuali sono state risolte e respinte *with prejudice*. Deutsche Bank era anche la convenuta, assieme ad altre dieci istituzioni finanziarie, in due *class action* putative, promosse dinanzi alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il *Southern District* di New York, per presunte violazioni delle leggi *antitrust*. Le *class action* putative sostengono un accordo illecito dei convenuti finalizzato a sostenere artificialmente e, successivamente, a limitare, a febbraio 2008, il mercato degli ARS. All'incirca alla data del 26 gennaio 2010 la corte ha respinto le due *class action* putative.

Deutsche Bank e DBSI sono state soggette a procedimenti da parte di agenzie statali e federali di controllo della normativa finanziaria nel quadro delle indagini sulla commercializzazione e la vendita degli ARS. Nell'agosto 2008

Deutsche Bank e le sue controllate hanno concluso accordi di massima con il New York Attorney General's Office ("NYAG") e con la North American Securities Administration Association ("NASAA"), in rappresentanza di un consorzio di altri stati e territori degli Stati Uniti; in virtù di tali accordi Deutsche Bank e le sue controllate si sono impregnate a: riacquistare dai rispettivi clienti al dettaglio, alcune istituzioni di piccolo e medie dimensioni e organizzazioni filantropiche, gli ARS che detti clienti avevano già acquistato da Deutsche Bank e dalle sue controllate prima del 13 febbraio 2008; operare sollecitamente al fine di fornire soluzioni di liquidità per i loro grandi clienti istituzionali che avevano acquistato gli ARS da Deutsche Bank e dalle sue controllate; pagare a NYAG e NASAA una penale complessiva pari a U.S.\$15 milioni agli organismi regolatori pubblici; ed a sottostare ai provvedimenti statali che impongono, nel futuro, l'adempimento alle normative statali applicabili. Il 3 giugno 2009, DBSI ha concluso con NYAG e il New Jersey Bureau of Securities accordi transattivi coerenti con gli accordi di principio dell'agosto 2008, e DBSI ha concluso un nuovo accordo transattivo con la Securities and Exchange Commission ("SEC") che recepisca non solo i termini degli accordi di principio con gli stati ma anche clausole aggiuntive, ivi compreso il mandato alla SEC di comminare a DBSI ulteriori sanzioni monetarie qualora la SEC ritenga che DBSI non abbia fatto fede agli impegni assunti con la transazione. Da quel momento, DBSI ha ricevuto proposte di transazione da vari stati e agenzie territoriali in virtù delle quali le agenzie hanno rivendicato le quote di pertinenza della sanzione di U.S.\$15 milioni. DBSI conta di mettere a punto i provvedimenti transattivi e di versare agli stati richiedenti, nei mesi a venire, le quote di sanzione richieste.

Contenzioso ÖBB

Nel settembre 2005 Deutsche Bank AG ha concluso un'operazione di *Portfolio Credit Default Swap* ("PCDS") con ÖBB Infrastruktur Bau AG ("ÖBB"), società controllata di Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft. In forza del PCDS, ÖBB si è assunto il rischio di credito relativo alla *tranche* di Euro 612 milioni, con rating AAA, di un portafoglio diversificato di titoli *corporate* e *asset-backed securities* (ABS). A seguito dell'evoluzione del mercato degli ABS a partire dalla seconda metà del 2007, il valore di mercato del PCDS si è ridotto.

Nel giugno 2008 ÖBB ha intentato causa alla Deutsche Bank AG presso il Tribunale Commerciale di Vienna, chiedendo che il Tribunale dichiarasse il PCDS nullo ed inefficace. ÖBB sosteneva che l'operazione è avvenuta in violazione delle leggi austriache, e di essere stata tratta in inganno da alcune caratteristiche del PCDS. Il reclamo di ÖBB è stato respinto dal Tribunale Commerciale a gennaio 2009. Il 25 giugno 2009, la Corte Superiore di Vienna ha respinto l'appello di ÖBB contro la decisione del Tribunale arbitrale commerciale. Il 21 settembre 2009, ÖBB ha depositato un'ulteriore istanza straordinaria in materia alla Corte Suprema austriaca. Il 15 gennaio 2009 ÖBB e Deutsche Bank AG si sono accordate per transigere la causa. La transazione non produrrà conseguenze negative rilevanti per Deutsche Bank AG.

Trust Preferred Securities

Deutsche Bank e talune sue controllate e funzionari sono l'oggetto di un'azione collettiva risarcitoria consolidata, promossa alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Southern District di New York, che rivendica crediti ai sensi delle leggi federali sui valori mobiliari per conto di soggetti che avevano acquistato taluni *trust preferred Securities* emessi da Deutsche Bank e dalle sue controllate tra ottobre 2006 e maggio 2008. I crediti sono fatti valere ai sensi degli articoli 11, 12(a)(2), e 15 del *Securities Act* del 1933. Il 25 gennaio 2005 è stata depositata un'azione collettiva risarcitoria consolidata e modificata. La controversia legale è ancora nella fase iniziale.

Huntsman

Il 23 giugno 2009, Deutsche Bank Securities Inc. ("DBSI") e Credit Suisse Securities (USA) LLC ("CSUSA") hanno chiuso una causa civile intentata contro di loro da Huntsman Corporation ("Huntsman") nel tribunale statale del Texas a fine 2008. L'azione legale era nata dalla mancata fusione di Hexion Specialty Chemicals, Inc. ("Hexion") con Huntsman, il finanziamento della quale doveva essere erogato dalle controllate di DBSI e CSUSA in base ad una lettera di impegno del luglio 2007. Il ricorso sostiene, tra l'altro, che DBSI e CSUSA avevano indotto illecitamente Huntsman a rescindere un precedente accordo di fusione con Basell a favore dell'accordo di fusione di Hexion, ed avevano interferito illecitamente negli accordi di fusione che Huntsman aveva in essere con Basell e Hexion. Il ricorso sostiene anche che DBSI e CSUSA avevano tramato con Apollo Management LLP che non era parte, al fine di

interferire nei diritti contrattuali di Huntsman. Successivamente all'inizio del processo in data 15 giugno 2009, le parti hanno transatto la vertenza. Nel quadro della transazione, sia DBSI che CSUSA hanno versato US \$316 milioni in contanti a Huntsman ed erogato un finanziamento pari a US \$550 milioni da rimborsare in sette anni.

Sebastian Holdings

Deutsche Bank AG è coinvolta in un contenzioso sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti con Sebastian Holdings Inc., una società di Turks and Caicos (“SHI”). La vertenza risale ad ottobre 2008 quando SHI ha accumulato perdite nell'attività di *trading* e successivamente non è stata in grado di fare fronte alle richieste di margini da parte di DB. L'azione legale nel Regno Unito è intentata da DB allo scopo di recuperare circa \$230 milioni che SHI le deve dopo che DB aveva liquidato due serie di *master trading agreements* con SHI. DB ha poi avviato una relativa causa di risarcimento nel Regno Unito contro Alexander M. Vik, uomo d'affari norvegese e amministratore unico di SHI, e Vik Millahue, una società cilena, richiedendo che fossero restituiti a DB taluni fondi che erano stati trasferiti dai conti accessi da SHI presso DB. L'azione legale per risarcimento danni negli Stati Uniti è stata intentata da SHI contro DB presso il tribunale dello Stato di New York; le circostanze sono le stesse della causa di DB contro SHI nel Regno Unito, e il risarcimento preteso è di almeno \$750 milioni. Nella causa nel Regno Unito contro SHI, il giudice di merito ha dichiarato la propria competenza per trattare la causa relativa a DB ed ha rigettato il ricorso di SHI in cui si sosteneva che il foro del Regno Unito non era competente a esaminare il caso. SHI sta proponendo appello avverso le suddette pronunce. L'azione legale nel Regno Unito contro Vik e la società cilena si trova allo stadio iniziale. Nell'azione legale negli Stati Uniti contro DB, il giudice di merito ha respinto la richiesta di SHI di unificare le cause contro DB nel Regno Unito. Il giudice di merito ha respinto l'istanza di archiviazione promossa da DB o la richiesta di sospensione del procedimento negli Stati Uniti in favore del procedimento a Londra; invece ha accolto l'istanza presentata da DB di archiviazione dei ricorsi promossi da SHI per illecito, ma non i ricorsi in materia contrattuale o i ricorsi pre-contrattuali. SHI si è attivata per ottenere la riformulazione su nuove basi della decisione del giudice di merito ed entrambe le parti hanno depositato atto di appello presso la *New York Appellate Division*.

Ocala

Deutsche Bank è un creditore garantito di Ocala Funding LLC (“Ocala”), un veicolo di cartolarizzazione (*commercial paper vehicle*) sponsorizzato da Taylor Bean & Whitaker Mortgage Corp., che ha cessato la propria attività di mutui ipotecari e ha richiesto la *bankruptcy protection* (amministrazione controllata) ad agosto 2009. Bank of America è agente fiduciario, garante, custode e depositario di Ocala. Deutsche Bank ha iniziato l'azione civile contro Bank of America presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Southern District di New York per inadempimento contrattuale e per ottenere il relativo risarcimento poiché Bank of America risultava inadempiente rispetto al proprio obbligo di garantire e salvaguardare i mutui su somme di denare e ipotecari (*cash and mortgage loans*) che garantivano a loro volta l'investimento in *commercial paper* di Deutsche Bank. La causa è ancora ad uno stadio iniziale.

Adelphia Communications Corporation

Alcune società controllate da Deutsche Bank AG sono tra le numerose istituzioni finanziarie e gli altri soggetti che sono stati nominati come imputati in due procedimenti accusatori iniziati nel 2003 da un comitato di creditori e da un comitato di giustizia (*equity committee*) di Adelphia Communications Corporation. Ad ottobre 2007, l'Adelphia Recovery Trust ha presentato un ricorso modificato che univa i due procedimenti accusatori, nuovamente modificato nel febbraio 2008.

L'azione legale riunita era finalizzata a cancellare e recuperare alcuni prestiti, inclusi circa 50 milioni di dollari presumibilmente pagati a Deutsche Bank Securities Inc. in relazione a prestiti di margine, ed era finalizzata a dimostrare i danni arrecati collettivamente dagli imputati basati su violazioni di diritti statuari e danni extracontrattuali. Gli imputati della banca hanno presentato diversi ricorsi per impugnare il reclamo consolidato, che erano stati in parte concessi ed in parte negati, e alcune di tali decisioni sono soggette ad un appello pendente e a vari reclami. I ricorsi che rimangono pendenti davanti alla corte distrettuale comprendono un ricorso ai sensi del Bank Holding Company Act, ricorsi relativi a danni extracontrattuali, e un ricorso finalizzato ad eliminare certi pagamenti relativi a prestiti di margine. Sono state presentate richieste di giudizio sommario, ed è stata fissata un'udienza per settembre 2010.

Downgrading

Con la propria relazione datata 4 marzo 2010 (la **Relazione**), Moody's Investors Service Inc., New York (**Moody's**), ha ridotto il *rating* sul debito senior e long term di Deutsche Bank AG a Aa3 da Aa1, con outlook stabile. Qui di seguito è riportata la traduzione in italiano del secondo paragrafo della Relazione, di cui la versione originale è redatta in lingua inglese. Per ulteriori informazioni sui motivi dell'abbassamento del *rating*, gli investitori sono invitati a leggere l'intera Relazione, a disposizione del pubblico nel sito internet dell'Emittente www.db.com/ir/en/content/ratings.htm.

Secondo Moody's l'abbassamento del *rating* di Deutsche Bank AG riflette principalmente una combinazione di tre fattori:

- 1.) la continua preponderanza delle attività del mercato dei capitali e le sfide che ne conseguono per la gestione del rischio che potenzialmente espongono la Banca alla volatilità degli utili, che sarebbe incompatibile con il precedente *rating* della banca.
- 2.) Il ritardo nell'acquisizione di Deutsche Postbank AG (con rating D + / A1) è destinato a rinviare i possibili vantaggi di questa acquisizione oltre quanto inizialmente previsto al momento in cui l'agenzia di *rating* ha portato l'*outlook* a negativo nel mese di dicembre 2008.
- 3.) Altre operazioni di Deutsche Bank AG, che si prevedeva avrebbero fornito una maggiore stabilità di profitti, hanno dimostrato un maggior grado di volatilità degli utili di quanto Moody's aveva precedentemente previsto.

Tuttavia, Moody's rileva che il rating Aa3 risultante è ben posizionato dato il forte franchise di Deutsche Bank AG, la posizione di mercato e l'elasticità contro ogni ulteriore maggior rischio di transizione nel suo *rating*, come dimostrano le prospettive stabili.

Acquisizione di azioni Deutsche Postbank AG

In data 12 settembre 2008, Deutsche Bank AG ha annunciato di avere acquistato una partecipazione di minoranza del 29,75% in Deutsche Postbank AG (“**Postbank**”) da Deutsche Post AG (“**Deutsche Post**”) per EUR 2,79 miliardi o EUR 57,25 per azione.

Oltre all'acquisizione della partecipazione di minoranza, Deutsche Post ha concesso a Deutsche Bank AG un'opzione di acquisto su un ulteriore 18,0% di Postbank per EUR 55,00 per azione. Inoltre, Deutsche Post ha concesso a Deutsche Bank AG un diritto di prelazione sulle sue restanti azioni Postbank.

A Deutsche Post era stata concessa un'opzione di vendita relativa alla vendita della sua restante partecipazione del 20,25% più un'azione in Postbank a Deutsche Bank AG.

Inoltre, Deutsche Bank AG ha convenuto di collaborare strettamente con Postbank in vari settori, incluso il collocamento di prodotti d'investimento e di home finance.

Il 22 settembre 2008, Deutsche Bank AG ha annunciato il buon esito del collocamento di 40 milioni di azioni nominative di nuova emissione senza indicazione del valore nominale presso investitori istituzionali tramite un'offerta con procedura di *accelerated bookbuilding*. Il prezzo di collocamento è stato pari a EUR 55 per azione. I proventi lordi complessivi sono pari a EUR 2,2 miliardi. L'aumento di capitale è stato registrato presso il Registro delle Imprese il 23 settembre 2008. Lo scopo dell'aumento di capitale era quello di finanziare l'acquisizione di una partecipazione di minoranza del 29,75% in Postbank da Deutsche Post e di mantenere la forte capitalizzazione azionaria anche a seguito dell'acquisizione.

Il 14 gennaio 2009, Deutsche Bank AG ha annunciato l'accordo con Deutsche Post su un miglioramento della struttura dell'operazione per l'acquisizione di azioni Postbank da parte di Deutsche Bank AG basata sul precedente prezzo di acquisto. Il contratto comprende tre tranches, consentendo così a Deutsche Bank di completare l'acquisizione con un migliore utilizzo del capitale. L'operazione si è chiusa il 25 febbraio 2009.

Come prima mossa, Deutsche Bank AG ha acquisito 50 milioni di azioni Postbank - corrispondenti a una partecipazione del 22,9%, che ha portato la partecipazione complessiva di Deutsche Bank AG al 25% più un'azione - nell'ambito di un aumento di capitale di 50 milioni di azioni Deutsche Bank AG a fronte di un conferimento in natura, esclusi i diritti di sottoscrizione. Le azioni Deutsche Bank AG sono state emesse a fronte di capitale deliberato. Di conseguenza, Deutsche Post ha acquisito una partecipazione azionaria di circa l'8% in Deutsche Bank AG, che ha in seguito alienato.

Al momento della chiusura, Deutsche Bank AG ha acquisito obbligazioni con conversione obbligatoria emesse da Deutsche Post. Dopo tre anni, queste obbligazioni saranno convertite in 60 milioni di azioni Postbank, equivalenti a una partecipazione del 27,4%.

Sono in essere opzioni *put* e *call* per i restanti 26,4 milioni di azioni, pari a una partecipazione del 12,1% in Postbank. Inoltre, Deutsche Bank AG ha pagato un cash collateral di EUR 1,1 miliardi per le opzioni esercitabili tra il 36° e il 48° mese successivi al closing.

Acquisizione di azioni Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A.

Il 15 marzo 2010, Deutsche Bank ha concluso l'acquisizione del Gruppo Sal. Oppenheim. Il prezzo di acquisto è stato pagato in contanti ed ammonta a 1 miliardo di Euro, escluso BHF Asset Servicing che è attualmente in vendita.

Sal. Oppenheim Jr. & Cie. S.C.A. è ora una società interamente controllata da Deutsche Bank AG. Tutte le operazioni del Gruppo Sal Oppenheim, incluse tutte le sue attività di *asset management*, la banca d'investimento, BHF Bank Group, BHF Asset Servicing e Sal. Oppenheim Private Equity Partners sono state trasferite a Deutsche Bank. Alla fine dell'anno 2009, il gruppo Sal. Oppenheim aveva patrimoni in gestione per un totale di 137 miliardi di Euro.

Il riallineamento strategico di Sal. Oppenheim continuerà. Le attività indipendenti di *wealth management* della banca saranno ampliate con il ben noto marchio di Sal. Oppenheim, pur mantenendo il suo peculiare carattere di banca privata. Si intende mantenere il concetto di gestione patrimoniale integrata per i clienti privati e istituzionali.

Insieme al riallineamento strategico, saranno intraprese un'ulteriore riduzione sostenibile delle posizioni di rischio e un rafforzamento delle funzioni di controllo all'interno di Sal. Oppenheim. Nel corso dell'anno 2010, Sal. Oppenheim interromperà la propria attività di *investment banking*. I dipartimenti di *Equity Trading & Derivatives* e di *Capital Markets Sales* saranno rilevata da Macquarie. BHF-Bank sarà gestita come un dipartimento autonomo mentre Deutsche Bank esaminerà le varie opzioni strategiche con BHF-Bank. La vendita concordata di BHF Asset Servicing a BNY Mellon dovrebbe essere conclusa nel terzo trimestre del 2010.

Acquisizione di parti delle attività bancarie commerciali di ABN AMRO

Nell'ottobre 2009 è stata sottoscritta una lettera di intenti con il Ministero delle Finanze olandese per acquisire parti delle attività bancarie commerciali di ABN AMRO nei Paesi Bassi. Le attività da acquisirsi restano le stesse di quelle indicate nell'accordo originario annunciato nel luglio 2008. Le trattative continuano in merito ai termini e condizioni definitivi. L'operazione è subordinata all'accordo da parte di ABN AMRO, della De Nederlandsche Bank, nonché all'autorizzazione da parte della Commissione Europea e di altri organismi regolamentari.

Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico o inclusa mediante riferimento al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni finanziarie e all'attività del Gruppo Deutsche Bank.

8 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

La presente Nota informativa, unitamente al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 28 maggio 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9050147 del 27 maggio 2009 ed alla Nota di Sintesi (insieme il **Prospetto**), è consultabile sul sito internet dell'Emittente www.deutsche-bank.it/prospettiemissioni_dbag.html.

I documenti a disposizione del pubblico indicati al Capitolo 14 del Documento di Registrazione sono disponibili (i) presso la sede legale di Deutsche Bank AG in Taunusanlage 12, 60325, Francoforte sul Meno, Germania, (ii) presso Deutsche Bank AG S.p.A., in Piazza del Calendario, 3, 20126, Milano, Italia, (iii) sul sito internet dell'Emittente www.deutsche-bank.it/prospettiemissioni_dbag.html, e (iv) se del caso, in relazione ai Titoli ammessi alla negoziazione su mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet www.borsaitaliana.it.

Il 28 luglio 2009 l'Emittente ha pubblicato l'*Interim Report* al 30 giugno 2009, contenente le informazioni finanziarie consolidate per il secondo trimestre e i primi sei mesi chiusi al 30 giugno 2009, disponibile al pubblico ed incluso mediante riferimento nella presente Nota Informativa come indicato sopra.

In particolare, con riferimento all'*Interim Report* al 30 giugno 2009, i seguenti paragrafi si considerano inclusi mediante riferimento:

- *Letter from the Chairman of the Management Board*, p. 2;
- *Management Report*, p. 6;
- *Responsibility Statement by the Management Board*, p. 37;
- *Review Report*, p. 38;
- *Consolidated Statement of Income*, p. 39;
- *Consolidated Statement of Recognized Income and Expense*, p. 40;
- *Consolidated Balance Sheet*, p. 41;
- *Consolidated Statement of Changes in Equity*, p. 42;
- *Consolidated Statement of Cash Flows*, p. 43;
- *Basis of Preparation*, p. 44;
- *Impact of Changes in Accounting Principles*, p. 45;
- *Segment Information*, p. 47;
- *Information on the Income Statement*, p. 53;
- *Information on the Balance Sheet*, p. 55;
- *Other Financial Information*, p. 60;
- *Other Information*, p. 70.

Il 29 Ottobre 2009, Deutsche Bank AG ha pubblicato l'*Interim Report* al 30 Settembre 2009, contenente le informazioni finanziarie consolidate non soggette a revisione per il terzo trimestre chiuso il 30 Settembre 2009, disponibile al pubblico ed incluso mediante riferimento nella presente Nota Informativa come indicato sopra.

In particolare, con riferimento all'Interim Report al 30 Settembre 2009, i seguenti paragrafi si considerano inclusi mediante riferimento:

- *Letter from the Chairman of the Management Board*, p. 2;
- *Management Report*, p. 6;
- *Review Report*, p. 38;
- *Consolidated Statement of Income*, p. 39;
- *Consolidated Statement of Recognized Income and Expense*, p. 40;
- *Consolidated Balance Sheet*, p. 41;
- *Consolidated Statement of Changes in Equity*, p. 42;
- *Consolidated Statement of Cash Flows*, p. 43;
- *Basis of Preparation*, p. 44;
- *Impact of Changes in Accounting Principles*, p. 45;
- *Segment Information*, p. 47;
- *Information on the Income Statement*, p. 53;
- *Information on the Balance Sheet*, p. 55;
- *Other Financial Information*, p. 60;
- *Other Information*, p. 70.

In data 16 marzo 2010, Deutsche Bank AG ha pubblicato il proprio bilancio contenente i risultati finanziari consolidati soggetti a revisione al 31 dicembre 2009 (**Annual Report 2009**). In particolare, con riferimento all'*Annual Report 2009* al 30 Settembre 2009, i seguenti paragrafi si considerano inclusi mediante riferimento:

- *Letter from the Chairman of the Management Board*, p. 2;
- *Corporate Profile and Overview*, p. 13
- *Corporate Governance*, p. 17
- *In the Interest of our Stakeholders*, p. 19
- *Share Price recovered significantly*, p. 27
- *Corporate and Investment Bank*, p. 31
- *Private Clients and Asset Management*, p. 36
- *Corporate Investments*, p. 41
- *Corporate Center*, p.42
- *A Culture of Diversity*, p. 43

- *Building Social Capital*, p. 46
- *Statement of Income*, p. 51
- *Balance Sheet*, p. 52
- *Statement of Cash Flows*, p. 53
- *Report of the Supervisory Board*, p. 57
- *Supervisory Board*, p. 64
- *Group Four-Year Record*, p. 66
- *Glossary*, p. 67
- *Imprint / Publications*, p. 71
- *Operating and Financial Review*, p. 3;
- *Risk Report* , p. 43;
- *Internal Control over Financial Reporting*, p. 106;
- *Information pursuant to Section 315 (4) of the German Commercial Code and Explanatory Report* , p.111;
- *Compensation Report*, p. 116;
- *Corporate and Social Responsibility*, p. 126;
- *Outlook*, p. 130;
- *Consolidated Statement of Income*, p. 139;
- *Consolidated Statement of Recognized Income and Expense*, p. 140;
- *Consolidated Balance Sheet*, p. 141;
- *Consolidated Statement of Changes in Equity*, p. 142;
- *Consolidated Statement of Cash Flows*, p. 144;
- *Notes to the Consolidated Financial Statements including Table of Content*, p. 145;
- *Independent Auditors' Report*, p. 310;
- *Responsibility Statement by the Management Board*, p. 311;
- *Report of the Supervisory Board*, p. 312;
- *Management Board and Supervisory Board*, p. 320;
- *Reporting and Transparency*, p. 330;
- *Auditing and Controlling*, p. 331;

- *Compliance with the German Corporate Governance Code*, p. 333;
- *Management Board*, p 336;
- *Supervisory Board*, p 337;
- *Advisory Boards*, p 339;
- *Group Four-Year Record*, p 344;
- *Declaration of Backing*, p 345;
- *Glossary*, p 346;
- *Impressum/Publications*, p 352.

In data 4 marzo 2010, Moody's Investors Service Inc., New York (**Moody's**), ha pubblicato la relazione di *rating* con cui ha ridotto il *rating* sul debito senior e long term dell'Emittente da Aa1 ad Aa3 con outlook stabile. Le informazioni sul *rating* dell'Emittente sono disponibili sul sito www.db.com/ir/en/content/ratings.htm.

Per la documentazione inclusa mediante riferimento nel Documento di Registrazione, si vedano i Capitoli 11 e 14 del Documento di Registrazione.

Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni finanziarie e all'attività del Gruppo Deutsche Bank.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«Deutsche Bank 2008/2014 “TopTen BancoPosta”
legato all’andamento di un paniere di 10 azioni internazionali»

Codice ISIN: IT0006664459

Al fine di una migliore comprensione dell’investimento, si raccomanda di leggere attentamente l’Articolo 10 (“**Interessi annuali fissi**”) e l’Articolo 11 (“**Interessi aggiuntivi eventuali**”) del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Articolo 1 – Importo, tagli e titoli.

Il Prestito Obbligazionario strutturato «Deutsche Bank 2008/2014 “TopTen BancoPosta” legato all’andamento di un paniere di 10 azioni internazionali» emesso da Deutsche Bank AG, operante tramite la propria London Branch (i.e. succursale) (l’**Emittente**), per un importo di Euro 263.158.000 nell’ambito di un’Offerta pubblica in Italia (l’**Offerta**) (comprensivo dell’importo di Euro 50 milioni che sarà destinato all’assegnazione delle Obbligazioni prenotate (i) l’ultimo giorno di Offerta o (ii) nel caso di chiusura anticipata, nel periodo compreso tra la pubblicazione dell’avviso di chiusura anticipata dell’Offerta e l’ultimo giorno di Offerta effettivo, ed eccedenti la quota di 450 milioni di Euro) (il **Prestito Obbligazionario o il Prestito**) è costituito da un numero di 263.158 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna (le **Obbligazioni** e, ciascuna, l’**Obbligazione**).

Articolo 2 – Regime di circolazione.

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. creati ed emessi al di fuori dell’Italia in forma di, e rappresentati inizialmente da, un’obbligazione in forma globale temporanea (l’**Obbligazione Globale Temporanea**).

L’Emittente si impegna a scambiare l’Obbligazione Globale Temporanea con un’obbligazione globale permanente (l’**Obbligazione Globale Permanente** e, insieme all’Obbligazione Globale Temporanea, l’**Obbligazione Globale**) entro la successiva fra le seguenti due date:

la data che cade 40 giorni dopo la data successiva tra

- (a) il completamento del collocamento delle Obbligazioni così come determinato da Poste Italiane S.p.A. (**Poste Italiane o il Responsabile del Collocamento**); e (b) la Data di Emissione delle Obbligazioni; e

la data in cui verranno fornite all’Emittente o ad un agente dell’Emittente le necessarie certificazioni fiscali³⁴.

³⁴ L’Emittente non effettuerà alcun pagamento sia per interessi sia per altro ammontare con riferimento a qualsiasi frazione dell’Obbligazione al portatore in forma globale temporanea a meno che Monte Titoli S.p.A. consegni una certificazione fiscale con riferimento al titolare ultimo dell’Obbligazione cui si riferisce tale frazione dell’Obbligazione in forma globale. Inoltre l’Emittente non scambierà alcuna frazione dell’Obbligazione al portatore in forma globale temporanea con un’Obbligazione al portatore in forma permanente a meno che non riceva da Monte Titoli S.p.A. una certificazione fiscale con riferimento al titolare ultimo dell’Obbligazione cui si riferisce la porzione da scambiare. Ad ogni modo il certificato fiscale deve specificare che ciascun titolare ultimo dell’Obbligazione:

- non è una *United States person* (come di seguito definita);
- è una controllata straniera di una istituzione finanziaria statunitense che acquista per proprio conto o per rivendere, o è una *United States person* che ha acquistato le Obbligazioni attraverso una di queste istituzioni finanziarie e che detiene le Obbligazioni per il tramite di tale istituzione finanziaria alla data di certificazione. In questi casi, l’istituzione finanziaria deve fornire una certificazione all’Emittente o al collocatore delle Obbligazioni che le ha venduto le stesse che specifichi che tale istituzione finanziaria si impegna ad adempiere ai requisiti della Sezione 165(j)(3) (A), (B), o (C) dell’*Internal Revenue Code* del 1986, come modificato successivamente e dei regolamenti dello *United States Treasury*; o
- è un’istituzione finanziaria che detiene con lo scopo di rivendere durante il periodo in cui si applicano le restrizioni così come definito nei regolamenti dello *United States Treasury alle Sezioni 1.163-5(c)(i)(D)(7)*. Un’istituzione finanziaria di questo genere (descritta o meno nei precedenti due punti) deve certificare che non ha acquistato le Obbligazioni con la finalità di rivenderle direttamente o indirettamente a una *United States person* o ad una persona all’interno degli Stati Uniti o dei relativi possedimenti.

La certificazione fiscale dovrà essere firmata da una persona debitamente autorizzata e in modo soddisfacente per l’Emittente.

Nessuno che possieda un interesse in una Obbligazione al portatore in forma globale temporanea riceverà alcun pagamento o consegna di qualsivoglia ammontare o proprietà con riferimento al relativo interesse e non sarà autorizzato a scambiare il proprio interesse in un interesse nell’obbligazione al portatore in forma globale permanente o in una Obbligazione in qualsivoglia forma, a meno che l’Emittente o un agente dell’Emittente abbia ricevuto la necessaria certificazione fiscale. I requisiti specifici e le restrizioni imposti dalle leggi e dai regolamenti federali degli Stati Uniti in materia fiscale sono applicabili agli strumenti finanziari al portatore. Ogni *United States person* che detenga le Obbligazioni è soggetta alle limitazioni previste dalle norme statunitensi in materia di tassazione sul reddito, comprese le limitazioni previste alle Sezioni 165(j) e 1287(a) dell’*Internal Revenue Code*.

Ai sensi del presente Regolamento, l’espressione *United States person* comprende:

La seguente legenda applicabile esclusivamente alle “*United States persons*” sarà apposta sulle Obbligazioni:

“Qualunque “*United States person*” (come definita nell’*Internal Revenue Code of the United States*) sottoposta alla legislazione fiscale statunitense che sia portatrice delle Obbligazioni sarà soggetta alle limitazioni previste dalla legislazione fiscale degli Stati Uniti d’America, comprese le limitazioni previste nelle Sezioni 165(j) e 1287(a) dell’*Internal Revenue Code*”.

Le Sezioni dell’*Internal Revenue Code* sopra richiamate prevedono che i portatori statunitensi delle Obbligazioni, con alcune eccezioni, non saranno legittimati a dedurre qualsiasi perdita sulle Obbligazioni e non saranno legittimati al trattamento relativo alle plusvalenze per ogni guadagno su ogni vendita, trasferimento, o pagamento del capitale con riferimento alle Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello *United States Treasury* alle Sezioni 1.163-5(c)(i)(D)(7) e, durante il periodo di divieto, non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o a una *United States person* (come definito nell’*Internal Revenue Code of the United States*).

Articolo 3 – Legittimazione e Circolazione.

Fino a quando le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per

- ogni cittadino o residente degli Stati Uniti;
- una società o *partnership*, compresa ogni entità considerata analoga a una società o ad una *partnership* ai fini delle normative federali statunitensi in materia di tassazione sul reddito, che sia costituita o organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti, di ciascuno stato degli Stati Uniti o del Distretto di Columbia;
- un patrimonio i cui redditi siano assoggettati alle normative fiscali federali degli Stati Uniti in materia di tassazione sul reddito senza considerazione rispetto alla fonte di provenienza; o
- un trust se un tribunale degli Stati Uniti è autorizzato a esercitare la supervisione primaria dell’amministrazione del suddetto trust o se una o più *United States person* ha l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust stesso. In aggiunta, alcuni trust che venivano considerati *United States person* prima del 20 agosto 1996 possono optare se continuare a essere così caratterizzati ai fini previsti dalle regolamentazioni dello *United States Treasury*.

Ogni riferimento agli Stati Uniti si intende fatto agli Stati Uniti d’America, comprensivi degli stati e del Distretto di Columbia, unitamente ai propri possedimenti in Portorico, U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island e Northern Mariana Islands.

il tramite di intermediari finanziari, italiani od esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Nel caso di Obbligazioni non immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., l’Emittente e l’Agente per il Pagamento (come in seguito definito), salvo diversa disposizione normativa di volta in volta applicabile, considereranno e tratteranno il portatore di qualsiasi Obbligazione (indipendentemente dalla circostanza che essa sia o meno scaduta, o che sia stata effettuata in relazione alla stessa qualsivoglia comunicazione o annotazione inerente la titolarità, smarrimento o furto) come il titolare della stessa legittimato all’esercizio dei diritti rappresentati dall’Obbligazione. La titolarità giuridica delle Obbligazioni, non immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., si trasferirà con la semplice consegna.

Articolo 4 – Prezzo e Data di Emissione.

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, vale a dire al prezzo di Euro 1.000 (il **Prezzo di Emissione**) per ogni Obbligazione di pari valore nominale il 23 luglio 2008 (la **Data di Emissione**).

Articolo 5 – Durata e godimento.

La durata del Prestito Obbligazionario è di sei anni, a partire dal 23 luglio 2008 (la **Data di Godimento**) e fino al 23 luglio 2014 (la **Data di Scadenza**).

Articolo 6 – Status delle Obbligazioni.

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell’Emittente già contratti o futuri.

In particolare le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento dell’Emittente non garantita, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito del prestito obbligazionario.

Ne consegue che il credito degli investitori verso l’Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri debiti non garantiti, non privilegiati e non subordinati dell’Emittente.

Articolo 7 – Agente per il Calcolo.

L’Agente per il Calcolo del presente Prestito Obbligazionario è Deutsche Bank AG, London Branch.

Articolo 8 – Date di Pagamento degli interessi.

Le Obbligazioni pagheranno una Cedola a Tasso Fisso pari al 5,10% del valore nominale dell’Obbligazione il

23 luglio 2009 e 2014 (ciascuna una **Data di Pagamento della Cedola a Tasso fisso**).

Oltre alle Cedole a Tasso Fisso, nel caso in cui si verifichi l'Evento Azionario di seguito definito, in data 23 luglio 2010, 23 luglio 2011, 23 luglio 2012 e 23 luglio 2013 le Obbligazioni potranno fruttare una Cedola Aggiuntiva Eventuale (ciascuna una **Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva Eventuale**).

Qualora la Data di Pagamento della Cedola a Tasso fisso o la Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva Eventuale non coincidano con un Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito), il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo, senza che l'investitore abbia diritto ad interessi aggiuntivi.

Per Giorno Lavorativo Bancario si intende un giorno in cui il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System* è aperto.

Articolo 9 – Interessi.

Le Obbligazioni hanno un rendimento fisso, come indicato al successivo Articolo 10, ed un eventuale rendimento aggiuntivo legato all'andamento di dieci azioni, come indicato al successivo Articolo 11.

Articolo 10 – Interessi annuali fissi.

Le Obbligazioni pagheranno una Cedola lorda a Tasso Fisso (la **Cedola a Tasso Fisso**) pari al 5,10% del valore nominale dell'Obbligazione il 23 luglio 2009 e 2014 (ciascuna calcolata applicando la convenzione ICMA *actual/actual*).

La corresponsione delle Cedole a Tasso Fisso è indipendente da qualsiasi evento inerente o relativo alle Azioni di Riferimento, e in tal senso differisce dalla corresponsione della Cedola Aggiuntiva Eventuale condizionata, invece, al verificarsi dell'Evento Azionario.

Articolo 11 – Interessi aggiuntivi eventuali.

Oltre alle Cedole a Tasso Fisso, nel caso in cui si verifichi l'Evento Azionario di seguito definito, in data 23 luglio 2010, 23 luglio 2011, 23 luglio 2012 e 23 luglio 2013 le Obbligazioni potranno fruttare una **Cedola Aggiuntiva Eventuale**.

Per ciascun anno di riferimento (l'**Anno di Riferimento**), l'**Evento Azionario** è costituito dal verificarsi, relativamente ad almeno nove delle dieci Azioni di Riferimento della seguente condizione:

nell'Anno di Riferimento 2010, alla Data di Determinazione (come di seguito definita), il Valore Finale dell'Azione di Riferimento è uguale

o maggiore all'85% del proprio Valore Iniziale (o *Strike*), sulla base della formula che segue.

$$\frac{\text{Spot}_{t,i}}{\text{Spot}_{0,i}} \geq 85\%$$

nell'Anno di Riferimento 2011, alla Data di Determinazione (come di seguito definita), il Valore Finale dell'Azione di Riferimento è uguale o maggiore all'80% del proprio Valore Iniziale (o *Strike*) sulla base della formula che segue.

$$\frac{\text{Spot}_{t,i}}{\text{Spot}_{0,i}} \geq 80\%$$

nell'Anno di Riferimento 2012, alla Data di Determinazione (come di seguito definita), il Valore Finale dell'Azione di Riferimento è uguale o maggiore al 75% del proprio Valore Iniziale (o *Strike*) sulla base della formula che segue.

$$\frac{\text{Spot}_{t,i}}{\text{Spot}_{0,i}} \geq 75\%$$

nell'Anno di riferimento 2013, alla Data di Determinazione (come di seguito definita), il Valore Finale dell'Azione di Riferimento è uguale o maggiore al 70% del proprio Valore Iniziale (o *Strike*) sulla base della seguente formula:

$$\frac{\text{Spot}_{t,i}}{\text{Spot}_{0,i}} \geq 70\%$$

dove:

Spot_{t,i} = Valore Finale, ossia la media aritmetica dei Valori di Riferimento dell'Azione di Riferimento *i*-esima, rilevata nei cinque Giorni Lavorativi consecutivi precedenti alla Data di Determinazione (come di seguito definita) della Cedola Aggiuntiva Eventuale (ciascuna una **Data di Rilevazione**) del *t*-esimo Anno di Riferimento (come di seguito definito);

Spot_{0,i} = Valore Iniziale, pari, per ciascuna Azione di Riferimento *i*-esima, al prezzo minimo di chiusura osservato mensilmente su un periodo di 2 mesi a partire dalla Data di Emissione (il 23 luglio 2008, il 23 agosto 2008 e il 23 settembre 2008) (ciascuna una **Data di Osservazione Iniziale**);

Data di Determinazione : indica la data in cui si determina il verificarsi dell'Evento Azionario (il 5 luglio 2010, il 5 luglio 2011, il 5 luglio 2012 ed il 5 luglio 2013);

i = l'*i*-esima Azione di Riferimento come indicato nella tabella seguente.

L'andamento dei valori e delle volatilità delle Azioni di Riferimento sono reperibili presso le seguenti fonti: Reuters (utilizzando il relativo codice indicato nella tabella che segue) e *Bloomberg* (utilizzando l'apposito

codice *Bloomberg* e la relative funzione HP per il prezzo di chiusura e HVG per la volatilità).

$$C_1 = 0$$

dove:

$t = 2, 3, 4, 5$

VN = valore nominale delle Obbligazioni;

C = Cedola Aggiuntiva Eventuale;

Ove non si verifichi l'Evento Azionario nell'Anno di Riferimento non verrà corrisposta alcuna Cedola Aggiuntiva Eventuale nel corso dello stesso.

In base a quanto sopra descritto, quindi, per poter conseguire, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno, una Cedola Aggiuntiva Eventuale, il Valore Finale di almeno nove delle dieci Azioni di Riferimento, non dovrà subire un deprezzamento superiore al 15% il secondo anno, al 20% il terzo anno, al 25% il quarto anno e al 30% il quinto anno, rispetto al Valore Iniziale di ciascuna Azione di Riferimento.

Articolo 12 – Modalità di pagamento.

(a) Fino a quando le Obbligazioni saranno rappresentate dall'Obbligazione Globale, il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale verranno effettuati dall'Emittente (fermo restando quanto stabilito di seguito) solo dietro presentazione o consegna delle cedole o dell'Obbligazione Globale, a seconda dei casi, presso l'ufficio specificato dell'Agente locale per il Pagamento (come in seguito definito) al di fuori degli Stati Uniti d'America e dei suoi possedimenti. L'Agente locale per il Pagamento (come in seguito definito) provvederà ad annotare il pagamento sull'Obbligazione Globale, a tal fine presentata o consegnata, distinguendo di volta in volta se questo sia stato corrisposto a titolo di capitale o a titolo di interessi, e tale annotazione rappresenterà prova inconfutabile dell'avvenuto pagamento cui essa si riferisce.

(b) Ciascun pagamento dovuto mentre le Obbligazioni sono rappresentate dall'Obbligazione Globale Temporanea potrà essere effettuato soltanto previa presentazione della certificazione che attesti che il titolare o i titolari delle Obbligazioni (i) non siano *United States persons*; (ii) non siano controllate straniere di una istituzione finanziaria statunitense che acquista per proprio conto o per rivendere, o non siano *United States persons* che hanno acquistato le Obbligazioni attraverso una di queste istituzioni finanziarie e che detengono le Obbligazioni per il tramite di tale istituzione finanziaria alla data di certificazione. In questi casi, l'istituzione finanziaria deve fornire una certificazione all'Emittente o al collocatore delle

i – esima	Società	Codici Reuters	Mercato di negoziazione di riferimento ³⁵
1	Johnson & Johnson	JNJ	New York Stock Exchange
2	Procter & Gamble Co.	PG	New York Stock Exchange
3	General Electric Co.	GE	New York Stock Exchange
4	Royal Dutch Shell PLC A	RDSa.AS	EuroNext - Amsterdam
5	Nestle S.A.	NESN.VX	SWX Europe
6	Novartis AG	NOVN.VX	SWX Europe
7	Toyota Motor Corp.	7203.T	Tokyo Stock Exchange
8	ENI S.p.A.	ENI.MI	Milan Stock Exchange
9	Telefonica S.A.	TEF.MC	Madrid SE C.A.T.S.
10	Siemens AG	SIEGn.DE	XETRA

$t =$ anno 2010, 2011, 2012 e 2013 (ciascuno l'Anno di Riferimento).

Per **Valore di Riferimento** si intende, per ciascuna delle dieci Azioni di Riferimento, il valore di chiusura pubblicato a ciascuna Data di Osservazione Iniziale e a ciascuna Data di Rilevazione.

Ove si verifichi l'Evento Azionario, la Cedola Aggiuntiva Eventuale per il relativo Anno di Riferimento sarà pari al 7,25% cui verrà sommato, senza aggiunta di interessi, l'importo delle Cedole Aggiuntive Eventuali non pagate negli Anni di Riferimento precedenti a causa del non verificarsi dell'Evento Azionario. Espresso in formula, ove si verifichi l'Evento Azionario, verrà corrisposto un ammontare pari a:

$$C_t = VN * \left(7,25\% * (t-1) - \sum_{j=2}^t C_{j-1} \right)$$

³⁵ Indica per ciascuna Azione di Riferimento il relativo mercato in cui vengono effettuate le rilevazioni relative a ciascuna Azione di Riferimento.

Obbligazioni che ha venduto le stesse che specifici che tale istituzione finanziaria si impegna ad adempiere ai requisiti della Sezione 165(j)(3) (A), (B), o (C) dell'*Internal Revenue Code* del 1986, come modificato successivamente e dei relativi regolamenti dello *United States Treasury*; o (iii) sono istituzioni finanziarie che detengono con lo scopo di rivendere durante il periodo in cui si applicano le restrizioni così come definito nei regolamenti dello *United States Treasury* alle Sezioni 1.163-5(c)(i)(D)(7); fermo restando che un'istituzione finanziaria del tipo descritto nella clausola (iii) che precede (che sia ricompresa o meno nei tipi descritti nelle precedenti clausole (i) e (ii)) deve certificare che non ha acquistato le Obbligazioni con la finalità di rivenderle direttamente o indirettamente a una *United States person* o ad una persona all'interno degli Stati Uniti o dei relativi possedimenti³⁶.

- (c) Ciascun portatore dell'Obbligazione Globale, a seconda dei casi, è l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento relativo alle proprie Obbligazioni e l'Emittente sarà liberato esclusivamente con riferimento alle somme corrisposte a, ovvero dietro ordine di, tale soggetto. Fintantoché le Obbligazioni saranno rappresentate dall'Obbligazione Globale o dalle Obbligazioni, accentrate presso Monte Titoli, ogni soggetto, che secondo le registrazioni di Monte Titoli risulti legittimato ai pagamenti, deve rivolgersi esclusivamente agli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata stessa, al fine di ottenere il versamento della quota di propria pertinenza degli interessi che l'Emittente ha pagato all'Obbligazionista o dietro suo ordine. Nessuna persona diversa dal portatore dell'Obbligazione Globale avrà alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente in relazione a qualsiasi pagamento dovuto sull'Obbligazione Globale.

Articolo 13 – Eventi di turbativa del mercato, Potenziali Eventi di Rettifica ed Eventi Straordinari.

Per Evento di Turbativa del Mercato s'intende, in relazione a ciascuna Azione di Riferimento, il verificarsi di (i) una Turbativa della Negoziazione, (ii) una Turbativa del Mercato, che in entrambi i casi l'Agente per il Calcolo ritiene significative, in qualsiasi momento durante l'ultima ora di negoziazioni antecedente la chiusura delle negoziazioni su quel mercato o (iii) una Chiusura Anticipata:

Turbativa della Negoziazione indica una sospensione o limitazione alle negoziazioni imposta dalla relativa Borsa³⁷ o Borsa Correlata³⁸, in virtù di una variazione di prezzo in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti da tale Borsa o Borsa Correlata, relativa alle Azioni di Riferimento sulla Borsa o relativa alle opzioni o contratti *futures* connessi alle Azioni di Riferimento su una relativa Borsa Correlata;

Turbativa del Mercato indica ogni evento (diverso dalla Chiusura Anticipata) che turba o danneggia (come valutato dall'Agente di Calcolo) la capacità dei soggetti che partecipano al mercato di effettuare operazioni o di ottenere quotazioni relativamente alle Azioni di Riferimento, o opzioni o contratti *futures* relativi alle Azioni di Riferimento, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa;

Chiusura Anticipata indica la chiusura in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario della relativa Borsa o Borsa Correlata ove siano quotate le Azioni di Riferimento prima del regolare orario di chiusura di tale Borsa, a meno che tale chiusura anticipata sia annunciata da tale Borsa o Borsa Correlata almeno un'ora prima dell'evento che si verifica per primo tra (1) l'effettivo orario di chiusura per le sessioni regolari di negoziazione su tale Borsa o Borsa Correlata in tale Giorno Lavorativo Bancario e (2) la scadenza del termine per la presentazione nel sistema della Borsa o Borsa Correlata di ordini da eseguire su tale Borsa o Borsa Correlata.

Giorno di Turbativa indica un Giorno di Negoziazione Programmato nel quale la Borsa o la Borsa Correlata non è aperta per le negoziazioni

³⁶ L'espressione *United States person* utilizzata in questo Articolo 9 comprende (1) ogni cittadino o residente degli Stati Uniti, (2) una società o *partnership* (compresa ogni entità considerata alla stregua di una società o di una *partnership* ai fini delle normative federali statunitensi in materia di tassazione sul reddito), costituita o organizzata negli Stati Uniti secondo le leggi federali degli Stati Uniti o di uno degli stati nel Distretto di Columbia, (3) un patrimonio il cui reddito sia assoggettato alle normative fiscali federali statunitensi, indipendentemente dalla fonte di provenienza; o (4) un *trust* se un tribunale degli Stati Uniti è autorizzato a esercitare la supervisione primaria dell'amministrazione del suddetto *trust* o se una o più *United States person* ha l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del *trust* stesso.

³⁷ Per Borsa s'intende, in relazione a ciascun Indice di Riferimento, ogni Borsa, come individuata nel corso del tempo dal relativo Sponsor, in cui le azioni componenti l'Indice di Riferimento sono principalmente negoziate.

³⁸ Per Borsa Correlata s'intende ogni mercato o sistema di negoziazione in cui le opzioni o i contratti *futures* relativi alle Azioni di Riferimento sono principalmente negoziati.

durante le regolari sessioni o un giorno in cui si è verificato un Evento di Turbativa del Mercato.

Giorno di Negoziazione Programmato indica ciascun giorno in cui una Borsa o una Borsa Correlata è previsto che sia aperta per le negoziazioni nelle loro rispettive sessioni regolari.

Data di Osservazione Iniziale Programmata indica ciascuna data che originariamente sarebbe dovuta essere una Data Osservazione Iniziale, ove non si fosse verificato l'Evento di Turbativa rilevante.

Data di Rilevazione Programmata indica ciascuna data che originariamente sarebbe dovuta essere una Data Rilevazione, ove non si fosse verificato l'Evento di Turbativa rilevante.

Conseguenze di un Evento di Turbativa del Mercato

Qualora una Data di Rilevazione o una Data di Osservazione Iniziale sia un Giorno di Turbativa, in tal caso:

la Data di Rilevazione o la Data di Osservazione Iniziale per ciascuna Azione di Riferimento in cui non si è verificato un Evento di Turbativa sarà la Data di Rilevazione Programmata o la Data di Osservazione Iniziale Programmata. Nel caso in cui la Data di Rilevazione o la Data di Osservazione Iniziale relativa ad un'Azione di Riferimento coincida con un Giorno di Turbativa, la Data di Rilevazione o la Data di Osservazione Iniziale sarà il primo Giorno di Negoziazione Programmato successivo che non coincida con un Giorno di Turbativa rispetto alla relativa Azione di Riferimento, a meno che ciascuno degli otto Giorni di Negoziazione Programmati sia un Giorno di Turbativa rispetto alla relativa Azione di Riferimento. In quest'ultimo caso, (i) tale ottavo Giorno di Negoziazione Programmato sarà considerato la Data di Rilevazione o la Data di Osservazione Iniziale anche se coincidente con un Giorno di Turbativa, e (ii) l'Agente per il Calcolo, agendo in buona fede, determinerà il valore di tale Azione di Riferimento in buona fede all'ora di valutazione di tale ottavo Giorno di Negoziazione Programmato.

Potenziali Eventi di Rettifica

Per "Potenziale Evento di Rettifica", in relazione a ciascuna Azione di Riferimento, si intende:

(i) un frazionamento, un raggruppamento od una riclassificazione delle Azioni di Riferimento (salvo che risultino da una Fusione) o una distribuzione gratuita ovvero sotto forma di dividendi di tali Azioni di Riferimento destinati agli attuali azionisti, tramite *bonus*, capitalizzazioni ovvero altre simili attribuzioni;

- (ii) una distribuzione, od attribuzione di dividendi, agli attuali possessori delle relative Azioni di Riferimento, di (a) tali Azioni di Riferimento (b) altro capitale sociale o titoli che garantiscano il diritto al pagamento dei dividendi e/o di ricavi in caso di liquidazione da parte dell'Emittente delle Azioni di Riferimento, in parti uguali o proporzionali, ai possessori delle Azioni di Riferimento, o (c) capitale azionario o altri titoli di altro emittente acquistati o posseduti (direttamente o indirettamente) dall'Emittente delle Azioni di Riferimento quale risultato di uno *spin-off* (*separazione/scissione*) o di altre operazioni simili o (d) qualsiasi altro tipo di titoli, diritti o *warrants* o altri beni per il pagamento (in contanti o altro tipo di corrispettivo) ad un prezzo minore di quello prevalente sul mercato come determinato dall'Agente per il Calcolo;
- (iii) una distribuzione straordinaria di dividendi come determinata dall'Agente per il Calcolo;
- (iv) l'esercizio di un'opzione di acquisto da parte dell'Emittente in relazione alle Azioni di Riferimento che non siano state completamente rimborsate;
- (v) un riacquisto da parte dell'Emittente delle Azioni di Riferimento o di una società da esso controllata delle Azioni di Riferimento, sia attraverso utili o capitale sia, ove il corrispettivo venga pagato in contanti, tramite titoli o altro;
- (vi) con riferimento all'Emittente delle Azioni di Riferimento, un evento che risulti dalla distribuzione dei diritti dell'azionista o dalla separazione degli stessi dalle azioni ordinarie cui si fa riferimento o da qualsiasi altra tipologia di azioni dell'Emittente ai sensi di un piano di attribuzione dei diritti dell'azionista ovvero di intese dirette ad impedire acquisizioni ostili che prevedano, al verificarsi determinate condizioni, la distribuzione di azioni preferenziali, *warrants*, strumenti di debito o diritti di opzione ad un prezzo inferiore al valore di mercato, come determinato dall'Agente di Calcolo, a condizione che qualsiasi aggiustamento operato come conseguenza di un simile evento venga riformulato a seguito di ogni riscatto di tali diritti;
- (vii) ogni altro evento che possa avere come effetto l'indebolimento o la concentrazione relativamente al valore teorico delle Azioni di Riferimento.

Nel caso in cui si verifichi un Potenziale Evento di Rettifica l'Agente per il Calcolo valuterà se effettuare,

in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato, le eventuali rettifiche che saranno volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi.

Eventi Straordinari

Per “Evento Straordinario” s’intende che, in relazione ad un’Azione di Riferimento, si è verificato uno dei seguenti eventi:

De-Listing indica in relazione ad un’Azione di Riferimento la situazione per cui la relativa Borsa annuncia che, ai sensi della regolamentazione di tale Borsa, l’Azione in oggetto cessa (o cesserà) di essere negoziata o quotata su tale Borsa per qualsiasi ragione (diversa da una Fusione o una Offerta Pubblica di Acquisto) e che detta Azione non sarà immediatamente rinegoziata o riquotata su un sistema di scambi o quotazione nel medesimo paese della Borsa di riferimento (o nel caso in cui la Borsa si trovi all’interno dell’Unione Europea, in ciascuno stato dell’Unione Europea).

Insolvenza indica che, a causa di una messa in liquidazione volontaria o giudiziale, fallimento, insolvenza, scioglimento o liquidazione o ogni altro analogo evento che riguardi l’Emittente delle Azioni di Riferimento, (a) sarà necessario che tutte le Azioni di Riferimento di tale Emittente siano trasferite ad un amministratore fiduciario, ad un liquidatore o altro simile pubblico ufficiale o (b) ai possessori delle Azioni di Riferimento di tale Emittente sarà proibito per legge di trasferire le medesime.

Fusione indica, con riferimento a tutte le Azioni di Riferimento rilevanti, ogni:

- (i) riclassificazione o cambio di tali Azioni di Riferimento che dia come risultato un trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le Azioni di Riferimento in circolazione ad un'altra persona fisica o giuridica,
- (ii) unione, accorpamento, fusione o scambio vincolante dell’Emittente delle Azioni di Riferimento con o in un’altra persona giuridica (diversi da un’unione, accorpamento, fusione o scambio vincolante in cui l’Emittente delle Azioni sia il soggetto che continua ad esistere e che non dia come risultato una riclassificazione o cambiamento di tutte le Azioni di Riferimento in circolazione) o
- (iii) Offerta pubblica di acquisto, Offerta pubblica di scambio, sollecitazione, proposta o altri eventi, promossi da qualsiasi persona fisica o giuridica al fine di acquistare o ottenere in altro modo il 100% delle Azioni di Riferimento in circolazione dell’Emittente e che dia come

risultato un trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le Azioni (diverse dalle Azioni di Riferimento possedute o controllate da tale altra persona fisica o giuridica) o

- (iv) unione, accorpamento, fusione o scambio vincolante posto in essere dall’Emittente delle Azioni di Riferimento o dalle sue società controllate con o in un’altra entità in cui l’Emittente continui ad esistere e che non abbia come risultato una riclassificazione o cambiamento di tutte le Azioni di Riferimento in circolazione ma comporti quindi, quale effetto che le Azioni ancora in circolazione (diverse dalle Azioni di Riferimento possedute o controllate da tali diverse persone giuridiche o fisiche) rappresentino, immediatamente prima di tale evento, un valore inferiore al 50% delle azioni in circolazione.

Offerta Pubblica di Acquisto indica offerte di acquisto e di scambio, sollecitazioni, proposte o altri eventi da parte di persone giuridiche o fisiche che abbiano come risultato l’acquisto, l’ottenimento o il diritto ad ottenere, mediante conversione degli strumenti finanziari ovvero in altro modo, più del 10% e comunque meno del 100% delle azioni con diritto di voto dell’Emittente, come determinato dall’Agente di Calcolo, sulla base della presentazione di domande ad agenzie governative o indipendenti o di altre informazioni che l’Agente di Calcolo ritenga rilevanti.

Nazionalizzazione indica che tutte le Azioni di Riferimento o effettivamente tutti i beni dell’Emittente delle Azioni di Riferimento vengano nazionalizzate, espropriate ovvero sia stato richiesto che dette azioni vengano trasferite ad agenzie governative, autorità enti o soggetti comunque strumentali a questi ultimi.

Modifiche Normative indica che (a) in conseguenza dell’adozione una nuova disposizione legislativa o regolamentare ovvero nel caso di una modifica legislativa o regolamentare applicabile (includere a titolo meramente esemplificativo modifiche legislative in materia fiscale) o (b) in conseguenza di una pronuncia giurisprudenziale che comporti un mutamento nell’interpretazione delle suddette norme (inclusa qualsiasi iniziativa intrapresa da un’autorità fiscale), divenga illegale detenere, acquistare o negoziare le Azioni di Riferimento, secondo il giudizio espresso in buona fede dell’Agente di Calcolo.

Conseguenze di un Evento Straordinario o di un Potenziale Evento di Rettifica

Se un Evento Straordinario o un Potenziale Evento di Rettifica si verifica in relazione alle Azioni di Riferimento, l’Agente per il Calcolo effettuerà le

eventuali rettifiche secondo quanto determinato dalla Borsa ovvero in mancanza, determinerà in buona fede le eventuali appropriate rettifiche da effettuarsi (inclusa l'eventuale sostituzione delle Azioni di Riferimento). Tali rettifiche saranno in ogni caso improntate alla buona fede ed alla migliore prassi di mercato e saranno volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi e saranno effettive alla data stabilita dall'Agente per il Calcolo. L'Emittente comunicherà tali rettifiche al relativo mercato in cui le Obbligazioni potranno essere quotate con congruo anticipo secondo le regole stabilite da tale mercato.

In caso di eventuale sostituzione delle Azioni di Riferimento l'Agente per il Calcolo valuterà che:

1. l'azione prescelta sia quotata su una Borsa valori di primaria importanza nell'ambito della medesima area valutaria di appartenenza della "Borsa" della relativa Azione di Riferimento sostituita;
2. l'azione prescelta abbia le caratteristiche di volta in volta richieste con riferimento ai sottostanti dal relativo mercato in cui le Obbligazioni potranno essere quotate;
3. l'attività economica prevalente della società Emittente l'azione sostitutiva della relativa Azione di Riferimento sia la medesima della società emittente l'Azione di Riferimento sostituita. In caso di sostituzione di un'Azione di Riferimento a causa di un Evento Straordinario, l'Agente per il Calcolo provvederà ad effettuare i necessari aggiustamenti, effettuando una stima in buona fede che tenga conto in maniera appropriata dell'Evento Straordinario.

Articolo 14 – Rimborso del Prestito.

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà per gli investitori alla pari e in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza del capitale non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario, le Obbligazioni saranno rimborsate il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo senza che ciò dia luogo ad interessi aggiuntivi.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario da parte dell'Emittente.

Articolo 15 – Termini di prescrizione.

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla Data di Pagamento e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 anni dalla Data di Scadenza.

Articolo 16 – Servizio del Prestito.

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno mediante accredito o bonifico su un conto denominato in Euro o su libretto postale nominativo (o qualsiasi altro conto sul quale importi in Euro possano essere accreditati o trasferiti) indicato dal beneficiario, e potrà essere effettuato per il tramite di soggetti incaricati a tale scopo dall'Emittente (**l'Agente locale per il Pagamento**) che, fintantoché le Obbligazioni siano accentrate presso Monte Titoli S.p.A., vi provvederanno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

L'Emittente non effettuerà alcun pagamento di interessi o per altro ammontare con riferimento alle Obbligazioni a meno che e fino a che l'Emittente non abbia ricevuto la certificazione fiscale³⁹. In ogni caso tutti i pagamenti di interessi e di capitale saranno effettuati solamente al di fuori degli Stati Uniti e dei relativi possedimenti.

Articolo 17– Mercati e negoziazione.

Le Obbligazioni saranno dapprima negoziate, non appena completati gli adempimenti tecnici ed in conformità alle limitazioni previste dalla normativa vigente, su EUROTLX[®], o su altro Sistema Multilaterale di Negoziazione.

Successivamente l'Emittente, non appena assolte le formalità previste dalla normativa vigente, richiederà a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) –segmento DomesticMOT.

Si precisa che la liquidità dell'Obbligazione sarà sostenuta da un soggetto all'uopo designato da Poste Italiane, che svolgerà il ruolo di *Price Maker*⁴⁰.

³⁹ Si veda la nota 25.

⁴⁰ Ai soli fini informativi relativamente alla quotazione delle Obbligazioni ed in relazione alla presente Nota Informativa si tenga presente quanto riportato al Capitolo 6, Paragrafo 6.3 della Nota Informativa. In particolare, La liquidità dell'Obbligazione è sostenuta da uno o più soggetti, agenti in qualità di Price Maker designati da Poste Italiane tra le controparti che hanno concluso con l'Emittente i contratti swap di copertura delle Obbligazioni. Alla data della presente Nota Informativa sia il Price Maker a spread di emissione è Credit Suisse.

A partire dal primo giorno di negoziazione delle Obbligazioni sul MOT e fino alla Data di Scadenza delle Obbligazioni, i Price Maker selezionati da Poste Italiane formuleranno un prezzo di acquisto sul mercato secondario per un importo giornaliero compreso tra Euro 300.000 ed Euro 500.000. Al ricorrere di particolari condizioni di mercato Poste Italiane potrà richiedere per un periodo transitorio a ciascun Price Maker, e questi potrà acconsentire, di assicurare un

prezzo di acquisto sul mercato secondario per importi anche maggiori.

La metodologia di determinazione del prezzo, applicata sia dal Price Maker a spread di emissione sia dal Price Maker a mercato, è basata sulle Simulazioni di tipo Montecarlo e dipende dai seguenti fattori: tassi di interesse di riferimento, andamento e volatilità degli Indici di Riferimento, correlazione tra gli Indici di Riferimento e merito creditizio dell'Emittente.

I Price Maker selezionati da Poste italiane possono agire in qualità di Price Maker a spread di emissione o Price Maker a mercato. In particolare, i Price Maker a spread di emissione sono quei Price Maker che si sono impegnati ad acquistare le Obbligazioni fino ad un ammontare nominale massimo pari al 15% dell'Ammontare Emesso al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso d'interesse, il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione delle Obbligazioni (il Prezzo di Acquisto). Dalla Data di Emissione il Price Maker a spread di emissione non ha operato su Euro TLX, dove le Obbligazioni sono state negoziate e non ha riacquisito Obbligazioni.

I Price Maker a mercato sono quei Price Maker presenti sul relativo mercato di negoziazione che si sono impegnati a formulare relativamente alle Obbligazioni prezzi di acquisto che riflettono tutte le condizioni di mercato incluso il merito creditizio dell'Emittente, in un determinato momento.

Fermo restando il limite quantitativo giornaliero sopra specificato, il Price Maker a spread di emissione potrà acquistare le Obbligazioni per un ammontare nominale massimo pari al 15% dell'Ammontare Emesso, al Prezzo di Acquisto, nei casi in cui:

(a) il merito creditizio dell'Emittente peggiori rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni; o

(b) il merito creditizio dell'Emittente non peggiori rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni ma il prezzo formulato dai Price Maker a mercato sia inferiore a quello formulato dai Price Maker a spread di emissione.

Il Price Maker a mercato acquisterà invece le Obbligazioni sulla base di un prezzo che terrà conto di tutte le variabili di mercato, incluso il merito creditizio dell'Emittente, in un determinato momento, nei casi in cui:

(a) il merito creditizio dell'Emittente migliori rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni, purchè tale miglioramento si rifletta in un prezzo di mercato migliore rispetto a quello formulato dal Price Maker a spread di emissione; o

(b) al raggiungimento da parte del Price Maker a spread di emissione, di una quota di Obbligazioni riacquistate pari al 15% dell'Ammontare Collocato, momento in cui il Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario avrà termine.

Ai sensi del contratto di collocamento tra Poste Italiane e l'Emittente, l'Emittente si è impegnato a concludere con ciascun Price Maker a spread di emissione un accordo per il riacquisto delle Obbligazioni acquistate da quest'ultimo sul mercato secondario; l'accordo è regolato dalla legge italiana. In particolare, in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui all'Accordo di Riacquisto da parte dell'Emittente o del Price Maker a spread di emissione, ovvero in caso di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare o di altre procedure concorsuali nei confronti dell'Emittente o del Price Maker a spread di emissione, l'attività del Price Maker a spread di emissione potrà essere interrotta temporaneamente o definitivamente.

Il Price Maker a spread di emissione potrà essere sostituito o affiancato durante la vita delle Obbligazioni da uno o più Price

La metodologia di determinazione del prezzo è basata sulle Simulazioni di tipo Montecarlo⁴¹ e dipende dai seguenti fattori: tassi di interesse di riferimento, andamento e volatilità delle Azioni di Riferimento, correlazione tra le Azioni di Riferimento e merito creditizio dell'Emittente.

Tale figura consente all'investitore che lo desidera di disinvestire in ogni momento le Obbligazioni, fermo restando i rischi derivanti dal fatto che il prezzo di Offerta potrà essere inferiore a quello originale d'acquisto.

Articolo 18 – Agente per il Pagamento.

Ai fini del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario e dei pagamenti dovuti agli Obbligazionisti, per Agente per il Pagamento si intende Deutsche Bank AG, London Branch, e Deutsche Bank S.p.A. o un loro sostituto scelto dall'Emittente.

Articolo 19 – Regime fiscale.

Sono a carico dell'Obbligazionista tutte le imposte, presenti e future, che per legge colpiscono le Obbligazioni ed o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile – nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato – l'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'articolo 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato (il TUIR).

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono

Maker a mercato o da uno o più Price Maker a spread di emissione, sulla base del criterio del miglior prezzo formulato.

L'identità dei Price Maker a spread di emissione che assumono di volta in volta l'impegno di sostenere la liquidità delle Obbligazioni in forza di una sostituzione ovvero affiancamento, sarà oggetto di informativa al mercato ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 9053316 dell'8 giugno 2009.

41 Per Simulazioni di tipo Montecarlo si intende lo strumento di calcolo numerico che permette la risoluzione di problemi matematici complessi mediante procedimenti probabilistici basati sulla "legge dei grandi numeri". Tale tecnica di calcolo viene utilizzata in campo finanziario, tra l'altro, per definire il valore di strumenti derivati (es. opzioni).

soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota attualmente del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 461/97⁴².

Articolo 20 – Legge applicabile.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, è costituita ai sensi delle leggi della Repubblica Federale di Germania, e opera ai fini della presente emissione attraverso la propria London branch.

Le Obbligazioni sono create ed emesse in Inghilterra.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario sono regolate dalla legge italiana.

Articolo 21 – Assemblea degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare sulle modifiche del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, dell'accordo di agenzia concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento (**l'Accordo di Agenzia**) e dei diritti degli Obbligazionisti. Tali modifiche possono essere effettuate mediante consenso di due o più Obbligazionisti rappresentanti almeno la metà del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione.

L'assemblea degli Obbligazionisti è regolata nell'Accordo di Agenzia (messo a disposizione sul sito dell'Emittente www.deutsche-bank.it/prospettiemissioni_dbag.html e del Responsabile del Collocamento www.poste.it). L'assemblea è convocata in qualsiasi momento su

iniziativa dell'Agente di Pagamento, ovvero su richiesta dell'Emittente o di tanti Obbligazionisti rappresentanti almeno il 10% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione, che ne determineranno altresì il relativo ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno e luogo di convocazione e dell'ordine del giorno, dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti nel rispetto dell'Articolo 24 del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, con un preavviso di almeno 21 giorni.

Il *quorum* costitutivo è rappresentato da due o più Obbligazionisti che detengono non meno del 50% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione e, in ogni convocazione successiva, da due o più Obbligazionisti indipendentemente dal valore nominale delle Obbligazioni detenute.

Tuttavia, qualora la delibera abbia ad oggetto la modifica di determinate disposizioni relative alle Obbligazioni, o alle Cedole, (inclusa la modifica della Data di Scadenza, o della Data di Pagamento, la riduzione o l'eliminazione dell'ammontare del capitale da rimborsare o dell'ammontare degli interessi, o la modifica della valuta relativa alle Obbligazioni o alle Cedole), il *quorum* costitutivo è rappresentato da due o più Obbligazionisti che detengono non meno del 75% del valore nominale delle Obbligazioni, e, in ogni convocazione successiva, da due o più Obbligazionisti che detengono non meno del 25% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione.

Qualsiasi modifica del Regolamento o dell'Accordo di Agenzia, o comunque attinente alle Obbligazioni, sarà definitiva e vincolante per tutti gli Obbligazionisti, anche successivi detentori.

Articolo 22 – Foro Competente.

L'autorità giudiziaria di Milano, avrà giurisdizione non esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L'assoggettamento dell'Emittente alla giurisdizione non esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano non potrà (e non dovrà essere intesa nel senso di) limitare il diritto di ciascun investitore di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo.

Articolo 23 – Acquisti.

L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni ad un qualsiasi prezzo sul mercato. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite Offerta pubblica, l'Offerta deve essere rivolta a tutti gli Obbligazionisti a parità di condizioni. Tali Obbligazioni possono essere conservate, rivendute o, a scelta dell'Emittente, cancellate.

⁴² Le informazioni fornite nel Regolamento del Prestito Obbligazionario sono un mero riassunto del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione della presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto contenuto al presente articolo non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di obbligazioni. Si segnala che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle Obbligazioni né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti gli interessi indicate nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alla data di pagamento delle somme dovute ai sensi delle medesime.

Articolo 24 – Varie.

Tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti saranno validamente effettuate, salvo diversa disposizione normativa applicabile, mediante avviso da pubblicare sul sito dell'Emittente www.deutsche-bank.it/prospettiemissioni_dbag.html Fermo restando quanto precede il Responsabile del Collocamento si riserva di comunicare tali avvisi sul proprio sito www.poste.it a beneficio della propria clientela.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America. Né la *Securities and Exchange Commission* né altra autorità di vigilanza statunitense ha approvato o negato l'approvazione alle Obbligazioni o si è pronunciata sull'accuratezza o inaccuratezza del presente Regolamento.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.